Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 30 del 7 febbraio 1949

Conto corrente con la posta

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 7 febbraio 1949 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-.33 841-737 85.-144

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1949.

Approvazione delle nuove "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato".

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1949.

Approvazione del nuovo "Regolamento pei trasporti militari delle cose sulle Ferrovie dello Stato" (esclusi quelli a bagaglio).

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1949.

Approvazione del nuovo "Regolamento pei trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato".

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1949.

Approvazione delle nuove « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato ».

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive modificazioni, nonchè gli articoli 1 e 6 del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge n. 674 del 13 maggio 1940 e successive modificazioni;

Sentito il parere espresso dal Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato nella seduta del 21 ottobre 1948, riguardante modifiche alle Condizioni e Tariffe per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 28 gennaio 1949;

Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1931, n. 1324, con il quale venivano approvate le « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose sulle Ferrovie dello Stato », e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le nuove *Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato,* nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

Le nuove *Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose,* di cui al precedente art. 1, entreranno in vigore il 10 febbraio 1949.

Dalla stessa data cesserà di aver vigore il testo delle *Concessioni speciali* approvato con il decreto Ministeriale 29 dicembre 1931, n. 1324 e successive modificazioni.

Art. 3.

In deroga al precedente art. 2, sono applicabili alla *Concessione speciale VII Complessi teatrali e similari* le seguenti norme transitorie da valere fino al 30 giugno 1949: *a*) in luogo della tariffa n. 4 si applica per il trasporto delle persone la tariffa n. 6; *b*) i viaggi isolati possono compiersi con le modalità della vigente Concessione speciale IX Compagnie teatrali e assimilate; *c*) in luogo della serie 2ª Bagagli, si applica la riduzione del cinquanta per cento sui prezzi della serie 1ª Bagagli, per il trasporto del bagaglio registrato.

Anche in deroga all'art. 2 sono applicabili, con validità fino al 30 giugno 1949, per i trasporti in appresso indicati, in luogo delle classi di prezzo stabilite dalla *Concessione speciale LIII Materiali ed effetti per spettacoli teatrali e similari* le classi seguenti:

a) trasporti a grande velocità (art. 5 della *Concessione LIII*):

effetti ed attrezzi spediti in quantità di almeno kg. 50 — classe n. 3

furgoni e carri a 4 ruote contenenti effetti ed attrezzi da tassare sul peso cumulato col minimo di 3 tonn. per veicolo — classe n. 15

b) trasporti a piccola velocità (art. 6 della *Concessione LIII*):

effetti ed attrezzi spediti in piccole partite (peso minimo kg. 50) — » n. 48

effetti ed attrezzi spediti in quantità di almeno 5 tonnellate — » n. 79

legname lavorato con l'ascia, segato, piallato, ecc. spedito in quantità di almeno 5 tonnellate — » n. 93

furgoni e carri a 4 ruote contenenti effetti e attrezzi nonchè le carovane: sul peso cumulato col minimo di 3 tonnellate per veicolo — » n. 78

Al 1° luglio 1949 entreranno in vigore le norme delle predette Concessioni speciali VII e LIII.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 4 febbraio 1949

Il Ministro per il tesoro PELLA — *Il Ministro per i trasporti* CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1949
Registro Bilancio Trasporti n. 9, *foglio n.* 268. — CASABURI

ALLEGATO

Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I.
DISPOSIZIONI COMUNI AL TRASPORTO DI PERSONE, DI BAGAGLI E DI ALTRE COSE

Art. 1. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

§ 1. — *Applicabilità delle condizioni dei trasporti ordinari.* — Le norme relative ai trasporti ordinari delle persone, dei bagagli e delle altre cose si applicano ai trasporti effettuati in base alle concessioni speciali in quanto non siano modificate dalle presenti disposizioni generali o dalle condizioni particolari di ogni singola concessione.

§ 2. — *Applicabilità delle disposizioni generali.* — Le presenti disposizioni generali si applicano in quanto non sia stabilito diversamente dalle condizioni particolari di ogni singola concessione.

§ 3. — *Divieto di deroghe.* — Le norme e le condizioni contenute o richiamate nel presente volume devono essere strettamente applicate in ogni loro parte; qualunque deroga ad esse è nulla di pieno diritto.

Art. 2. — DOCUMENTI PRESCRITTI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI.

Affinchè un trasporto di persone o di cose sia ammesso a fruire d'una concessione speciale occorre vengano presentati alle stazioni, debitamente compilati a inchiostro e completati in ogni loro parte, i documenti a stampa del preciso modello, dimensione e colore stabiliti e pubblicati come allegati alle presenti concessioni.

Le richieste, i libretti e gli scontrini di libretto debbono essere fatti stampare dai Ministeri, Uffici, Sodalizi o Comi-

tati e simili autorizzati a rilasciarli. Le richieste per talune concessioni si trovano anche in vendita presso le principali stazioni. Per i trasporti delle cose a grande e piccola velocità vedasi anche l'art. 13.

I documenti incompleti, corretti, inintelligibili o mancanti del bollo prescritto, e quelli presentati ad una stazione diversa da quella di partenza od indicata come mittente, non sono validi. Però nei casi di semplici irregolarità di forma, come tali riconosciute dai capi stazione, può essere ammessa la regolarizzazione mediante annotazione sul documento, firmata dall'interessato e vistata dal capo stazione.

Nel caso che taluna delle persone inscritte su un documento non possa intraprendere il viaggio, o taluno dei bagagli o delle altre cose non venga presentato alla spedizione, il documento può essere tenuto valido per le altre persone, bagagli o cose, purchè vi siano annotati quelli, di cui non si effettua il trasporto.

La presentazione dei detti documenti implica la piena conoscenza e l'accettazione di tutte le condizioni stabilite per il trasporto a tariffa ridotta.

I documenti di riduzione presentati alle stazioni dopo sessanta giorni dalla data di emissione sono nulli.

Art. 3. — PRESCRIZIONI E RESPONSABILITÀ PER IL RILASCIO DEI DOCUMENTI DI RIDUZIONE FAMILIARI A CARICO.

I documenti per fruire delle tariffe ridotte non possono essere rilasciati se non a chi si trova nelle condizioni stabilite per ottenerli.

Quando una concessione prevede l'applicazione di agevolazioni tariffarie a favore di persone di famiglia prevalentemente a carico del titolare della concessione, l'Amministrazione ferroviaria stabilisce l'importo massimo dei proventi di cui le suddette persone possono godere per fruire della concessione. La moglie ed i figli minorenni si considerano sempre «a carico» del titolare; qualora titolare della concessione sia la madre, i suoi figli minorenni si considerano sempre «a carico» di lei.

Sotto la denominazione di figli s'intendono compresi anche i legittimati, i naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affiliati e i figliastri.

Per figli adottivi sono da intendersi anche i fanciulli in attesa dell'adozione, a condizione che essi convivano col titolare da almeno due anni e che il titolare stesso comprovi con documenti (dichiarazione di regolare consegna da parte dei brefotrofi o di istituti in genere, verbali di consigli di famiglia e simili) di essersi assunto stabilmente l'obbligo del loro allevamento.

Chi rilascia e chi firma documenti stessi risponde delle indicazioni e dichiarazioni in essi contenute ed è tenuto, in solido con chi indebitamente ne faccia uso, a risarcire la Amministrazione Ferroviaria delle somme dovutele, comprese quelle a titolo di soprattassa o di penalità.

Art. 4. — USO DEI DOCUMENTI DI RIDUZIONE.

I documenti per fruire delle tariffe ridotte e così pure i biglietti non sono trasferibili, non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle singole concessioni, nè adoperati da persone che non siano i beneficiari.

Quando le norme d'una concessione speciale esigano la esistenza di un determinato requisito perchè possa concedersi il beneficio della riduzione tariffaria, come l'età del viaggiatore, l'essere celibe o nubile e simili, è bastevole l'esistenza di tale requisito al momento dell'acquisto del biglietto.

Art. 5. — SMARRIMENTO DEI DOCUMENTI DI RIDUZIONE.

Nel caso di smarrimento di documenti valevoli per fruire delle tariffe ridotte, il beneficiario deve subito informarne l'Amministrazione ferroviaria per mezzo delle stazioni. Fino a che non è dichiarato lo smarrimento, il beneficiario del documento smarrito è responsabile dei danni derivanti dall'uso che altre persone ne possano fare.

Se trattasi di smarrimento di libretto di viaggio, il titolare della concessione che desideri ottenere il duplicato deve rivolgere istanza all'Autorità, Ente od Ufficio che ha rilasciato il documento smarrito, allegando contemporaneamente la ricevuta di un versamento di L. 500, effettuato presso una qualsiasi stazione, a titolo di diritto amministrativo a favore dell'Amministrazione ferroviaria.

Sul duplicato del suddetto documento debbono essere indicati gli estremi della ricevuta di cui si tratta.

Art. 6. IRREGOLARITÀ ED ABUSI.

Nei casi di irregolarità od abusi di qualsiasi natura la Amministrazione ferroviaria, oltre ad applicare le disposizioni e penalità contrattuali previste dalle *Condizioni e Tariffe* per il trasporto delle persone, dei bagagli e delle altre cose sulle ferrovie dello Stato, secondo i casi, senza pregiudizio delle pene comminate dalle vigenti leggi, può sospendere per un determinato periodo di tempo il godimento della concessione speciale al beneficiario e, se del caso, anche alla sua famiglia ed all'Ente cui la concessione è accordata.

Art. 7. — IMPORTI A DEBITO.

Nel caso di rifiuto al pagamento di somme dovutele, la Amministrazione ferroviaria può sospendere l'applicazione della concessione agli interessati e, se del caso, anche alle famiglie ed all'Ente, fino a che non sia effettuato tale pagamento.

Art. 8. — SERVIZI CUMULATIVI E DI CORRISPONDENZA.

Il servizio cumulativo o di corrispondenza con gli altri vettori è ammesso entro i limiti e nei modi risultanti dalle disposizioni in vigore per i singoli servizi.

CAPO II.
DISPOSIZIONI RELATIVE AI TRASPORTI DELLE PERSONE

Art. 9. — PREZZI.

Le condizioni particolari di ogni singola concessione indicano la tariffa applicabile.

Art. 10. — MODALITÀ PARTICOLARI PER L'USO DEI DOCUMENTI DI RIDUZIONE E PER IL RILASCIO DEI BIGLIETTI DI VIAGGIO.

Per i viaggi da effettuare in base alle concessioni speciali si rilasciano biglietti di corsa semplice. In alcuni casi particolari è previsto il rilascio di *biglietti di andata e ritorno speciali*, comportanti cioè il pagamento contemporaneo del viaggio di andata e di quello di ritorno.

Per ogni viaggio si deve far uso di un solo documento di riduzione anche nel caso di viaggi di corsa semplice comprendenti due itinerari ai sensi delle *Condizioni e Tariffe*.

Su presentazione di un solo scontrino o richiesta si rilascia un solo biglietto, anche quando le persone inscrittevi viaggino parte in una classe e parte in un'altra.

E' ammesso il rilascio di un solo biglietto collettivo di viaggio su presentazione di più documenti, quando si tratti di persone di una stessa famiglia viaggianti insieme e con la medesima tariffa.

Quando le condizioni particolari delle concessioni prescrivono un numero minimo di viaggiatori, i partenti debbono essere inscritti su un medesimo documento di riduzione.

Coloro che intendono partire da una località non ammessa al rilascio dei biglietti di viaggio a prezzo ridotto devono pagare il trasporto a tariffa ordinaria fino alla località in cui possono provvedersi del biglietto a tariffa ridotta, in quanto non sia diversamente stabilito dall'Amministrazione ferroviaria per determinati casi.

Art. 11. — DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE.

I viaggiatori, a richiesta del personale ferroviario, debbono esibire i documenti stabiliti dalle singole concessioni per provare il loro diritto alla tariffa ridotta.

Il personale ferroviario può esigere dai viaggiatori, per la constatazione della loro identità personale, la ripetizione della firma apposta sui documenti suddetti nonchè l'esibizione della carta d'identità o di altro documento equipollente con fotografia.

Ai detti documenti d'identificazione è applicabile il disposto dei precedenti articoli 3 e 4.

CAPO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI TRASPORTI DEI BAGAGLI E DELLE ALTRE COSE

Art. 12. — PREZZI.

§ 1. — *Prezzi di trasporto.* — Le singole concessioni indicano quali sono le tariffe particolari ovvero le riduzioni sulle tariffe dei trasporti ordinari, applicabili nei diversi casi. Pel bagaglio registrato, nessuna particolare riduzione è concessa quando, a norma delle *Condizioni e Tariffe*, sia applicabile per il trasporto di animali, la metà prezzo della tariffa di corsa semplice n. 5, e per l'eventuale eccedenza di peso dei colli trasportati nelle carrozze.

Le tasse minime per spedizione sono dovute nella misura stabilita per i trasporti ordinari.

§ 2. — *Tasse accessorie.* — Le tasse ed i diritti accessori di qualsivoglia genere, quali il diritto speciale per le spedizioni in assegnato, le tasse di pesatura, uso della gru, sosta, disinfezione e simili, si applicano nella stessa misura stabilita per i trasporti ordinari.

Le tasse accessorie come quella per l'acceleramento dei trasporti, per la fornitura di carri speciali, pel trasporto di colli indivisibili pesanti oltre 10.000 kg. ciascuno e simili, stabilite dalle *Condizioni e Tariffe* sotto forma di un aumento percentuale del prezzo di trasporto, si applicano sui prezzi ridotti previsti dalle singole concessioni.

Art. 13. — DOCUMENTI.

Per i trasporti delle cose a grande ed a piccola velocità oltre ai documenti di cui all'art. 2, lo speditore deve presentare le normali lettere di vettura.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CONCESSIONE SPECIALE *A*

TRASPORTI PER CONTO DEL CAPO DELLO STATO E DELLA SUA CASA

1. — *Oggetto.* — La concessione riguarda i viaggi del Capo dello Stato nonchè i trasporti effettuati per conto e a spese della sua Casa. Per i viaggi del Capo dello Stato con treno speciale, la concessione riguarda altresì il trasporto di bagaglio.

A) — VIAGGI DEL CAPO DELLO STATO.

2. — *Modalità e prezzi*:

a) *treni ordinari* (carrozze salone, saloncini e compartimenti separati).

Per i viaggi che il Capo dello Stato, munito di biglietto permanente per l'uso delle carrozze salone e dei compartimenti separati, effettua con treni ordinari, non si fa luogo a riscossione di alcuna tassa.

Le persone che viaggiano al suo seguito debbono essere munite di regolare biglietto. Ad esse, però, non sono estensibili le limitazioni ed esclusioni previste per determinati treni dagli orari ufficiali;

b) *treni straordinari*:

Per i viaggi in treno straordinario del Capo dello Stato e del suo seguito, effettuati sia con carrozze ordinarie o speciali, sia con automotrici, quali che siano le caratteristiche di esse, il numero di assi impegnato, nonchè il numero delle persone trasportate sono dovuti i tre quarti della tassa corrispondente al numero minimo di biglietti stabilito per i treni straordinari a carrozze o per corse di automotrici straordinarie.

E' concessa una franchigia di colli a mano e di bagaglio registrato fino a 15 quintali complessivi per i treni a carrozze e fino a 5 quintali per quelli effettuati con automotrici.

I treni straordinari debbono, di regola, essere preavvisati almeno 24 ore prima di quella stabilita per la partenza.

Per l'effettuazione di tali treni, viene presentata la richiesta del modello n. 1. Se ha luogo anche il trasporto di bagaglio registrato, a norma del secondo comma della presente lettera *b*), deve essere presentata anche la richiesta n. 3. In casi d'urgenza, i treni possono aver luogo senza pagamento anticipato delle tasse relative e verso una qualsiasi richiesta scritta completata coi dati necessari da convertirsi entro otto giorni nella richiesta formale prescritta dalle presenti disposizioni.

B) — TRASPORTI PER CONTO DEL CAPO DELLO STATO.

3. — *Limiti.* — La concessione si applica al trasporto delle persone, dei bagagli e delle altre cose per conto ed a spese della Casa del Capo dello Stato.

4. — *Prezzi.* — Per il trasporto di persone si applica la tariffa n. 5; per i bagagli registrati la serie 2ª Bagagli; per le cose a grande e piccola velocità i prezzi competenti ridotti del 20 %.

5. — *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, vengono presentate alle stazioni le richieste (mod. 2, 3 e 4), rilasciate dall'Amministrazione della Casa del Capo dello Stato.

6. — *Identificazione personale.* — Per quanto concerne il trasporto di persone, a domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione, vidimato dalla stazione di partenza.

7. — *Reclami.* — Gli eventuali reclami debbono essere inviati per mezzo dell'Amministrazione della Casa del Capo dello Stato.

CONCESSIONE SPECIALE *B*

TRASPORTI PER CONTO DELLO STATO

1. — *Oggetto.* — La concessione è istituita pei trasporti appresso enumerati, quando si effettuano per conto ed a spese delle Amministrazioni dello Stato.

TRAPORTO DELLE PERSONE.

2. — *Limiti.* — La concessione è limitata alle seguenti categorie di persone:

a) Indigenti viaggianti, per rimpatrio obbligatorio o altro analogo motivo, con treni accelerati, omnibus e misti ed in terza classe;

b) Religiose, vestite dell'abito dell'Ordine a cui appartengono, per i viaggi in accompagnamento delle minorenni da ricoverare a cura della Pubblica sicurezza in istituti di correzione o similari;

c) Detenuti e detenuti dementi;

d) Vigili del fuoco sia permanenti che volontari, per i viaggi strettamente di servizio, con esclusione degli ufficiali.

3. — *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 5. Per i detenuti e detenuti dementi viaggianti in compartimento riservato sono dovute le tasse previste dalle *Condizioni e Tariffe* per i compartimenti riservati, computando però a tariffa n. 5 i posti del compartimento eventualmente non occupati. Per le carrozze-cellulare si applicano i prezzi di terza classe competenti alle persone trasportate col minimo di dieci biglietti a tariffa n. 5.

4. — *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazion delle riduzioni i viaggiatori debbono presentare alle stazioni la richiesta mod. 5 rilasciata dagli Uffici statali a ciò autorizzati.

5. — *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione, vidimato dalla stazione di partenza.

Gli indigenti devono, inoltre, esibire il « foglio di via » loro rilasciato dall'Autorità di pubblica sicurezza.

6. — *Reclami.* — Gli eventuali reclami devono essere inviati per mezzo delle Amministrazioni centrali dello Stato.

TRASPORTO DEI BAGAGLI.

7. — *Limiti.* — Al trasporto a bagaglio registrato è ammesso il materiale sanitario della Direzione generale della sanità pubblica e dell'Istituto superiore di sanità, in quanto sia possibile il carico di esso in bagagliaio e nei soli casi di particolare urgenza.

8. — *Prezzi.* — I prezzi sono quelli della serie 2ª Bagagli.

9. — *Documenti di riduzione.* — Le richieste del modello stabilito (modello n. 6) sono rilasciate dalle Amministrazioni centrali dello Stato o dai dipendenti uffici a ciò autorizzati.

TRASPORTI A GRANDE VELOCITÀ.

10. — *Limiti.* — Sono ammesse al trasporto a grande velocità le cose seguenti

Recipienti vuoti usati (botti, barili, casse, sacchi);

Registri e stampati in genere;

Stampati o libri delle biblioteche governative;

Stampati di progetti voluminosi, *modelli* e *campioni* di materiali scambiati fra la biblioteca del Ministero dei lavori pubblici e gli uffici del Genio civile;

Carta bianca rigata ed intestata, *carta* e *cartoni* da imballaggio;

Buste e oggetti di cancelleria;

Documenti contabili spediti da uno ad altro ufficio governativo;

Gommellina o destrina;

Materiali o pezzi di macchine, spediti per conto del Ministero delle finanze e destinati ai servizi delle tasse di fabbricazione e delle torpediniere adibite alla vigilanza finanziaria, nonchè ai servizi dei Monopoli di Stato dei sali e tabacchi;

Materiale metrico (misure di lunghezza, di capacità, di peso); *bilance di varia grandezza*; accessori per la verificazione e per la bollatura degli strumenti di misura scambiati fra il Laboratorio centrale metrico del Ministero dell'industria e commercio e gli Uffici metrici provinciali dello Stato, escluso qualsiasi strumento od oggetto di precisione, come i campioni speciali di misura e simili;

Strumenti, oggetti topografici ed altro materiale catastale da campagna, escluso qualsiasi istrumento od oggetto di precisione, quali quelli geodetici in genere, i teodoliti, tacheometri, i cleps e simili;

Piombi e lamine, per uso delle Dogane e dei servizi dei Monopoli di Stato dei sali e tabacchi;

Carta bollata, marche da bollo, francobolli, cartoline postali;

Sali e tabacchi, tanto greggi che lavorati;

Cartine e tubetti di carta velina per sigarette;

Numerario di qualunque specie;

Materiale sanitario della Direzione generale della Sanità pubblica e dell'Istituto superiore di sanità, e cioè:

a) materiale da ricovero, oggetti di arredamento, effetti letterecci ed effetti di corredo personale;

b) presidi medici, farmaceutici e chirurgici, materiali da laboratorio;

c) sezioni volanti di laboratorio batteriologico e di laboratorio chimico;

d) materiale per disinfezione e disinfettanti.

Le spedizioni degli strumenti ed oggetti topografici e degli strumenti ed oggetti costituenti il « *materiale metrico* » si eseguiscono a rischio e pericolo delle Amministrazioni governative interessate, non assumendo l'Amministrazione ferroviaria alcuna responsabilità per gli eventuali guasti che tali strumenti ed oggetti subissero durante il trasporto.

Sono ammesse al trasporto a prezzo ridotto anche altre cose del genere di quelle innanzi indicate, di spettanza delle pubbliche Amministrazioni.

11. — *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli delle tariffe ordinarie ridotti del 20 %.

TRASPORTI A PICCOLA VELOCITÀ.

12. — *Limiti.* — Sono ammesse al trasporto a piccola velocità le cose seguenti

Tabacchi lavorati, comprese le spuntature di sigari e simili; gli avanzi di lavorazione ed il tabacco semi-lavorato;

Polvere antisettica, estratto di tabacco, polvere di assenzio, spedita dalla Manifattura dei tabacchi di Roma ai depositi per la sofisticazione del sale, *farine*;

Tabacchi in foglie, costole e ritagli delle foglie;

Sale comune, macinato, raffinato o sofisticato. Sotto la denominazione di « sofisticato » s'intendono comprese tutte le qualità di sale non commestibile (sale pastorizio, salaccio e simili);

Sacchi vuoti e *tele* usate da imballaggio;

Recipienti vuoti usati (botti, barili, casse anche scomposte in assicelle);

Materiale sanitario della Direzione generale della Sanità pubblica e dell'Istituto superiore di sanità, di cui al precedente punto 10;

Cartine e tubetti di carta velina per sigarette;

Astucci, scatole di latta, di cartone o di legno, già contenenti generi di monopolio, *carta da macero*, spediti dagli Uffici e Magazzini di vendita dei generi di monopolio in destinazione delle Manifatture dei tabacchi e di Depositi dei detti generi.

Qualora per l'imballaggio della carta da macero venissero utilizzate le casse di ritorno che hanno servito per la spedizione dei tabacchi, le tasse di trasporto dovranno essere stabilite, anzichè in base alle classi previste per detta carta, in base a quelle competenti ai recipienti di legno vuoti.

13. — *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli delle tariffe ordinarie ridotti del 20 %.

NORME COMUNI PER I TRASPORTI A GRANDE E A PICCOLA VELOCITÀ.

14. — *Documenti di riduzione.* — Le richieste del modello stabilito (modello n. 7) sono rilasciate dalle Amministrazioni centrali dello Stato o dai dipendenti Uffici a ciò autorizzati.

Sulle lettere di vettura deve, di regola, figurare come mittente e come destinatario un Ufficio governativo. Può tuttavia essere mittente o destinatario un funzionario governativo, nel qual caso la sua qualità deve tassativamente risultare sul documento di trasporto.

Per le spedizioni di generi di monopolio destinati ad Uffici o Magazzini di vendita può figurare come mittente la persona che, in base alle comunicazioni degli Uffici del monopolio agli Organi ferroviari locali, risulti accreditata per il prelevamento dei generi. Per queste spedizioni deve essere consegnata, insieme con la richiesta di riduzione e coi documenti ordinari di trasporto, la bolletta di spedizione conforme al modello n. 8, la quale deve scortare le spedizioni.

15. — *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni devono essere eseguite in porto affrancato.

16. — *Norme speciali per i trasporti di numerario.*

a) Per i trasporti di numerario, anche se scortati dalla forza pubblica, debbono osservarsi le stesse norme e cautele prescritte per i valori spediti dai privati.

b) I trasporti di numerario vengono effettuati coi treni stabiliti dalla Amministrazione ferroviaria pei consimili trasporti per conto di privati.

c) Quando le spedizioni di numerario debbono essere scortate dalla forza armata, ne deve essere fatta annotazione sulla richiesta.

d) Pel numerario in grosse partite richiedenti l'impiego di apposito carro debbono adoperarsi esclusivamente carri non aventi ribalte. La quantità, la data ed il numero dei piombi debbono essere indicati sui documenti di trasporto.

e) La Zecca, l'Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale e le Sezioni del tesoro istituite presso le Intendenze di finanza sono autorizzate ad emettere le richieste per i trasporti di numerario, nonchè dei recipienti vuoti che servono al trasporto del medesimo in partenza o in destinazione alla Zecca, alla Tesoreria centrale e alle Sezioni di tesoreria provinciale esercite dalla Banca d'Italia, o agli stabilimenti della Banca medesima fuori dei capoluoghi di provincia, tanto se i trasporti si effettuano per diretto ordine del Tesoro, quanto se vengono eseguiti per il servizio di Tesoreria provinciale.

f) Tanto le spedizioni di numerario dirette alla Tesoreria centrale od alla Zecca, quanto quelle dirette alle Tesorerie provinciali gestite dalla Banca d'Italia, si accettano soltanto con la dichiarazione di consegna *in stazione*.

g) La consegna in arrivo (*stazione*) delle spedizioni dirette alla Tesoreria centrale od alla Zecca, siano esse eseguite dallo Stato in base alla presente concessione, o da altri a tariffa ordinaria, deve essere fatta, di regola, al *Tesoriere in concorso del controllore*, verso ricevuta di entrambi.

Può anche essere fatta ai loro incaricati, purchè muniti di volta in volta, di apposita delegazione d'ufficio, firmata tanto dal Tesoriere, quanto dal Controllore; ma a condizione che le Tesorerie abbiano fatto riconoscere in precedenza alla Amministrazione ferroviaria le generalità e le firme dei suddetti incaricati.

h) La consegna in arrivo (*stazione*) delle spedizioni dirette alle Tesorerie provinciali presso la Banca d'Italia (comma *e*) deve essere fatta, di regola, al capo della rispettiva Sezione di tesoreria, od anche o uno o più impiegati della Banca d'Italia — purchè muniti, volta per volta, di una delegazione scritta del direttore della rispettiva succursale della Banca d'Italia e, per Roma, del capo della Sezione di tesoreria — ma alla tassativa condizione che i direttori delle succursali della Banca d'Italia e, per Roma, il capo della Sezione di tesoreria, abbiano fatto conoscere in precedenza alla ferrovia le generalità e le firme degli impiegati suddetti.

17. — *Trasporti di materiali per costruzione e manutenzione di linee telegrafiche e per l'esercizio degli uffici postali e telegrafici.* — Per i trasporti di materiale per costruzione e manutenzione di linee telegrafiche e per l'esercizio degli uffici postali e telegrafici, si applicano le norme e condizioni risultanti dalla Convenzione 22 settembre 1932 fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e quella delle Ferrovie dello Stato.

18. — *Norme speciali per i trasporti per conto del Ministero delle finanze, di carta bollata, di marche da bollo e di carta filigranata in bianco, effettuati in carri bagagliai.*

a) In conformità al contratto stipulato dal Ministero delle finanze, Provveditorato generale dello Stato per la Direzione generale delle tasse sugli affari, le cartiere incaricate della fabbricazione di carta bollata, nonchè il Deposito generale dei valori bollati di Roma curano direttamente la spedizione per ferrovia ai Magazzini provinciali e compartimentali del bollo, della carta bollata, delle marche da bollo e della carta filigranata in bianco loro occorrenti.

b) Le spedizioni si effettuano in bagagliai a due assi, nei quali potranno essere caricate più partite di colli con destinazioni diverse il cui peso reale non deve mai nel complesso essere inferiore alle tre tonnellate.

c) Per l'eseguimento dei trasporti il Deposito Generale dei valori bollati di Roma fa domanda, di volta in volta, degli occorrenti bagagliai al Servizio movimento delle ferrovie dello Stato (Ufficio circolazione veicoli) indicando il peso della merce, le stazioni, iniziale e terminale, della linea da percorrere nonchè quelle intermedie nelle quali deve essere provveduto allo scarico parziale dei colli.

d) Il Servizio movimento esamina ed eventualmente modifica l'itinerario proposto per l'inoltro dei bagagliai dandone comunicazione al Deposito richiedente ed impartisce le necessarie disposizioni per la fornitura dei bagagliai stessi e per l'eseguimento dei trasporti.

e) Sui bagagliai in parola, che per quanto possibile non devono essere ubicati in coda ai treni, prendono posto soltanto gli agenti della forza pubblica incaricati di scortare le spedizioni fino alla stazione terminale. Nel treno, che trasporta il bagagliaio od i bagagliai, viaggia un funzionario dell'Amministrazione finanziaria incaricato della scorta e della consegna dei valori agli uffici destinatari.

f) I bagagliai devono, pertanto, essere inoltrati con treni viaggiatori (di massima accelerati o diretti) per dare, appunto, modo ai detti funzionari di accompagnare le spedizioni.

g) Il carico dei colli viene sempre eseguito a cura del Deposito generale o della Cartiera mittente, sotto la sorveglianza del funzionario delegato alla scorta e di quello della Sezione staccata dell'Ispettorato governativo presso la cartiera stessa, il quale ha facoltà di provvedere alla chiusura dei bagagliai con speciali lucchetti di sicurezza.

h) Per ciascuna partita contenuta nello stesso bagagliaio deve essere compilata una separata lettera di vettura a grande velocità, sulla quale devono figurare, come mittente, il Deposito o la Cartiera e, come destinataria, l'Intendenza di finanza cui le spedizioni sono dirette.

i) Sul documento stesso deve essere fatta anche la richiesta dell'inoltro con treni accelerati se il bagagliaio viene inoltrato con tali treni, e con treni diretti se il trasporto ha luogo — anche parzialmente — con questi ultimi.

Per le spedizioni di carta bollata e di marche da bollo deve, inoltre, essere fatta dichiarazione di valore.

l) Ad ogni lettera di vettura deve allegarsi una richiesta conforme al modello stabilito (punto 114) con bollo e firma del capo della Sezione staccata dell'Ispettorato governativo presso la Cartiera mittente o del direttore del Deposito.

m) Sulla richiesta relativa a ciascuna partita di colli deve essere fatto riferimento alle richieste emesse per le altre partite caricate nello stesso bagagliaio.

n) Lo scarico di colli dai bagagliai, tanto nelle stazioni intermedie, quanto in quella terminale viene eseguito, a cura degli incaricati delle Intendenze di finanza, immediatamente all'arrivo del treno. All'uopo essi devono prendere tempestivamente i necessari accordi col capo stazione.

Nel caso in cui i bagagliai dovessero pernottare in una qualsiasi stazione, di procurerà di collocarli in prossimità del fabbricato viaggiatori della stazione.

o) Le tasse di trasporto devono essere calcolate per ogni singola spedizione in base alla rispettiva distanza reale computata sull'itinerario che deve seguire il bagagliaio. Sulle tasse stesse vanno inoltre computati gli aumenti del 25 e del 50 % a seconda che il loro trasporto abbia luogo rispettivamente con treni accelerati o diretti.

A questi trasporti non sono applicabili le disposizioni degli articoli 70, § 5 e 73 delle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.*

p) I trasporti di valori bollati venendo effettuati sotto la scorta degli agenti della forza pubblica e del funzionario dell'Amministrazione finanziaria sono eseguiti senza responsabilità da parte delle Ferrovie dello Stato per gli effetti derivanti da uno dei pericoli che la scorta ha lo scopo di ovviare.

19. — *Assegni e spese anticipate.* — Gli assegni e le spese anticipate sono ammessi soltanto sulle spedizioni eseguite direttamente dagli Uffici governativi, cioè senza l'intervento degli appaltatori.

20. — *Reclami.* — Gli eventuali reclami devono essere inviati per mezzo delle Amministrazioni centrali dello Stato.

CONCESSIONE SPECIALE *C*

IMPIEGATI DELLO STATO

1. — *Oggetto.* — La concessione è accordata al personale in servizio attivo od in pensione delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello della Presidenza della Repubblica, delle Camere legislative e dell'Ordine giudiziario, nonchè alle relative persone di famiglia.

2. — *Limiti.* — La concessione si applica:

a) ai viaggi del personale di prima o nuova nomina o richiamato in servizio dalla posizione di disponibilità, ed ai viaggi delle famiglie, per raggiungere la residenza assegnata;

b) ai viaggi del personale in attività di servizio od in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, ed ai viaggi delle famiglie, per qualsiasi motivo, anche per interesse privato dell'impiegato;

c) ai viaggi del personale che lascia temporaneamente o definitivamente il servizio ed ai viaggi delle famiglie, per raggiungere il domicilio eletto, purchè il viaggio si compia entro i due anni dalla data di cessazione del servizio. Da tale beneficio è, però, escluso il personale che lascia il servizio per destituzione o provvedimento equivalente;

d) ai viaggi della famiglia dell'impiegato deceduto, per raggiungere il domicilio eletto, purchè il viaggio si compia entro due anni dalla data di morte;

e) ai viaggi del personale collocato a riposo e provvisto di pensione a carico dello Stato, limitatamente a quattro viaggi individuali di corsa semplice per anno solare da effettuare dal pensionato o da persone della sua famiglia. In caso di morte dell'impiegato, fosse egli ancora in attività di servizio, purchè con diritto a pensione a carico dello Stato, o si trovasse in pensione, la concessione è accordata alla vedova, ai figli celibi minorenni e alle figlie nubili minorenni.

La concessione comprende:

I) coloro che, in base alle disposizioni in vigore, sono in possesso dei seguenti tre requisiti

— rivestano la qualità di impiegati, agenti od operai statali *ordinari* (in prova o stabili) o *straordinari* (avventizi, incaricati, supplenti e simili):

— prestino servizio esclusivamente per lo Stato:

— siano retribuiti con stipendio o salario gravante totalmente sul bilancio dello Stato.

Gli *straordinari* e le loro famiglie possono fruire della concessione per viaggi di interesse privato soltanto dopo due anni di servizio senza interruzioni;

II) i pensionati dello Stato che, all'atto del loro collocamento in quiescenza, siano in possesso dei requisiti di cui al punto I);

III) le seguenti persone di famiglia, a condizione che siano abitualmente conviventi col titolare della concessione e prevalentemente a carico del medesimo (vedasi art. 3 delle Disposizioni Generali): moglie, figli celibi minorenni, figlie nubili minorenni, padre, madre, fratelli (germani) celibi minorenni, sorelle (germane) nubili minorenni, nutrici in accompagnamento di bambini lattanti (figli del titolare), una persona di servizio; possono inoltre fruire della concessione, nei soli casi di comprovata assoluta e permanente inabilità al lavoro, il marito, i figli celibi maggiorenni e le figlie nubili maggiorenni. La particolare condizione di inabilità al lavoro deve essere fatta risultare sui documenti di cui al punto 4.

Per il personale collocato a riposo, la concessione si applica soltanto alla moglie (o al marito nei soli casi di assoluta e permanente inabilità al lavoro) che abbiano contratto matrimonio col titolare durante il servizio attivo di questi, nonchè ai figli celibi minorenni e alle figlie nubili minorenni. Sono esclusi i figli nati da matrimonio contratto dopo il collocamento a riposo.

All'obbligo della convivenza è fatta eccezione per i figli, le figlie, i fratelli e le sorelle che, per ragioni di studio, debbano risiedere in località diversa da quella della famiglia, nonchè per le nutrici.

Nel caso di separazione consensuale fra i coniugi omologata dall'Autorità giudiziaria o nel caso di separazione legale pronunziata per colpa del marito, la moglie conserva il diritto ai viaggi a tariffa ridotta. I figlie e le figlie che rimangono a carico del titolare della concessione, ma che convivono con l'altro dei coniugi legalmente separati, conservano pure il diritto al trasporto a tariffa ridotta.

Le persone di servizio sono soltanto quelle salariate che prestano opera manuale, fanno servizio continuativo (domestici, bambinaie, governanti, esclusi gli autisti, i precettori, le istitutrici e simili) e che non siano parenti o affini del titolare entro il 3° grado. Le persone di servizio, quando si recano a convivere stabilmente con l'impiegato, non sono considerate, pel viaggio che all'uopo compiono, come già facenti parte della famiglia.

3. — *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 5.

4. — *Documenti di riduzione Identificazione personale.* — Gli interessati sono forniti, a cura delle Amministrazioni centrali dello Stato o delle altre Amministrazioni indicate al punto 1, direttamente od a mezzo delle autorità locali all'uopo delegate secondo le norme stabilite dalle Amministrazioni stesse, dei documenti appresso specificati, conformi ai modelli stabiliti:

a) libretto mod. C — per il titolare della concessione in attività di servizio (modello 9);

b) libretto mod. C *bis* — per le persone di famiglia del personale in attività di servizio (modello 10);

c) libretto mod. P — per i pensionati dello Stato e loro famiglie (modelli 11 e 12);

d) tessera personale di riconoscimento mod. T — per il titolare in attività di servizio o per ogni persona di famiglia (modello 13).

Sul cartoncino connesso alla copertina del libretto mod. C, C *bis* e P, sul frontespizio degli scontrini del libretto mod. P e su questi ultimi deve essere apposto il timbro a secco dell'Amministrazione che rilascia il libretto e dell'Amministrazione ferroviaria; deve inoltre essere iscritto il numero del libretto stesso, prima della consegna ai richiedenti, sotto la responsabilità di chi lo rilascia.

Lo stato di famiglia connesso ai libretti mod. C *bis* e P, compilato sulla scorta di certificazioni anagrafiche prodotte dall'interesato e controllate dall'autorità che rilascia i libretti, deve essere convalidato col timbro d'ufficio e con la firma dell'autorità stessa. Avvenendo cambiamenti nello stato famiglia del titolare, o cessando, per taluno dei componer le condizioni di convivenza, di «a carico», di età o di stato civile, il titolare stesso deve avviso immediato all'ufficio da cui dipende per le variazioni da farsi nello stato di famiglia inserito nei libretti.

Le persone di servizio debbono risultare come tali, nelle certificazioni anagrafiche.

In ciascun libretto mod. P è inserito, per ogni anno solare, un fascicolo di 4 scontrini numerati progressivamente da 1 a 4, su ciascuno dei quali è indicato l'anno solare di validità. I fascicoli di scontrini non sono sostituibili per smarrimento od altro analogo motivo.

Le richieste dei libretti da parte dei pensionati devono essere avanzate alla Amministrazione da cui essi dipendevano in attività di servizio.

Salvo le eccezioni di cui appresso, i beneficiari della concessione sono muniti di libretto. Se, tuttavia, alcune delle suddette persone ne fossero momentaneamente sprovviste o non potessero servirsene, esse possono essere munite di tessera personale di riconoscimento mod. T escluse le appartenenti alle famiglie dei pensionati dello Stato.

Nelle tessere personali di riconoscimento rilasciate ai figli dei titolari della concessione deve essere indicata l'età dei figli stessi.

Gli *straordinari* e le loro famiglie possono essere muniti di libretto soltanto dopo due anni di servizio prestato senza interruzione; durante i primi due anni di servizio, per i viaggi che dovessero compiere (esclusi quelli per interesse privato pei quali non hanno diritto a riduzione) devono essere muniti della tessera personale di riconoscimento mod. T.

Le persone di cui al penultimo capoverso del punto 2 sono munite della tessera personale di riconoscimento. Se il titolare della concessione non volesse firmare tale tessera, questa viene firmata, in sua vece, dal capo dell'ufficio emittente.

Gli impiegati che abbiano soltanto persone di servizio ammesse al godimento della concessione, non possono essere muniti di libretto mod. C *bis* per le dette persone di servizio; queste debbono essere munite della tessera personale di riconoscimento.

La semplice presentazione dei libretti mod. C e C *bis*, dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice.

I possessori delle tessere personali di riconoscimento mod. T debbono invece presentare, per l'acquisto del biglietto di corsa semplice, anche la richiesta di viaggio mod. A (modello n. 14) firmata e bollata dalle competenti autorità.

Ciascuno degli scontrini contenuti nel libretto mod. P dà diritto ad acquistare un biglietto individuale di corsa semplice. Gli scontrini di libretto debbono essere compilati nella matrice ed in ogni loro parte a cura degli interessati e firmati dal beneficiario della concessione. Gli scontrini di libretto non sono accettati dalle biglietterie se non presentati insieme al libretto ed al fascicolo dal quale sono stati staccati.

I viaggiatori debbono esibire ad ogni richiesta del personale ferroviario, il libretto di viaggio oppure la tessera personale di riconoscimento.

I libretti di viaggio valgono tre anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine, i detti documenti devono essere di 3 in 3 anni sostituiti od aggiornati con la dichiarazione che l'impiegato ha ancora diritto alla concessione, seguita dalla data e dalla firma dell'autorità da cui esso dipende, ed autenticata col bollo d'ufficio.

Le tessere personali di riconoscimento valgono un anno dalla data del loro rilascio e la loro validità non è prorogabile.

5. — *Restituzione dei libretti e delle tessere personali di riconoscimento.* — Coloro che cessano temporaneamente dal servizio, esclusi quelli collocati in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, debbono restituire ai capi d'ufficio i libretti e le tessere personali di riconoscimento, sia propri che della famiglia. Potranno eventualmente rientrarne in possesso quando siano per riprendere servizio.

Coloro che cessano definitivamente dal servizio debbono, per mezzo dei capi d'ufficio, restituire i libretti e le tessere personali di riconoscimento, sia propri che della famiglia, all'Amministrazione che li ha forniti, la quale trattiene ed annulla i libretti e le tessere stessi.

Analogamente devesi praticare per i libretti di famiglia, quando non vi sia più alcun componente di essa che ne abbia diritto.

Se gli impiegati che lasciano il servizio hanno titolo a fruire della concesisone quali pensionati, l'Ufficio rilascia loro nuovi libretti, mod. P.

I capi d'ufficio debbono provvedere al ritiro dei libretti e delle tessere personali di riconoscimento in caso di decesso dei beneficiari, e trasmetterli al competente Ministero.

I capi d'ufficio debbono pure provvedere al ritiro dei libretti in caso di sospensione temporanea dal beneficio della concessione, trattenendoli fino a che gli interessati non siano stati riammessi al beneficio stesso.

CONCESSIONE SPECIALE *D*

PERSONALI DI AMMINISTRAZIONI VARIE

1. — *Oggetto.* — La concessione è accordata ai personali specificati al seguente punto 2, contro reintegro del relativo onere all'Amministrazione ferroviaria da parte degli Enti dai quali essi dipendono, in base a regolari convenzioni. Le convenzioni stesse devono stipularsi d'intesa col Ministero del tesoro per le Amministrazioni statali e per gli Enti d'interesse nazionale.

2. — *Limiti.* — La concessione è applicabile al personale seguente e nel numero di viaggi per anno solare appresso indicati:

a) ai segretari comunali e provinciali e loro famiglie, illimitatamente per il titolare e limitatamente a 2 viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente, per le persone di famiglia;

b) ai maestri degli asili infantili e loro famiglie, illimitatamente per il titolare, e limitatamente a 2 viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente, per le persone di famiglia;

c) al personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed alle persone di famiglia, in numero illimitato;

d) ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche ed alle loro famiglie, limitatamente a 8 viaggi annuali di corsa

semplice per il titolare ed a 4 viaggi di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente, per le persone di famiglia;

e) ai ricevitori del lotto e alle loro famiglie, limitatamente a 8 viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente;

f) agli aiuto ricevitori del lotto e alle loro famiglie, limitatamente a 4 viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente;

g) al personale di ruolo e non di ruolo, sia in attività di servizio che collocato a riposo, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e rispettive famiglie, per un numero illimitato di viaggi. In caso di morte dell'impiegato, fosse egli ancora in attività di servizio, purchè avente diritto a pensione, o si trovasse in pensione, la concessione è accordata alla vedova, purchè abbia contratto matrimonio col titolare durante il servizio attivo di questi, nonchè ai figli celibi minorenni e alle figlie nubili minorenni, nati da tale matrimonio.

Le persone di famiglia sono ammesse alle riduzioni, a condizione che siano abitualmente conviventi col titolare della concessione e prevalentemente a carico del medesimo (vedasi art. 3 delle Disposizioni generali). Esse sono: moglie, figli celibi minorenni, figlie nubili minorenni, padre, madre, fratelli (germani) celibi minorenni, sorelle (germane) nubili minorenni, nutrici in accompagnamento di bambini lattanti (figli del titolare), una persona di servizio. Possono inoltre fruire della concessione, nei soli casi di comprovata, assoluta e permanente inabilità al lavoro, il marito, i figli celibi maggiorenni e le figlie nubili maggiorenni. La particolare condizione di inabilità al lavoro deve essere fatta risultare sui documenti di viaggio di cui al punto 4.

All'obbligo della convivenza è fatta eccezione per i figli, le figlie, i fratelli e le sorelle che, per ragioni di studio, debbano risiedere in località diversa da quella della loro famiglia, nonchè per le nutrici.

Nel caso di separazione consensuale tra i coniugi omologata dall'Autorità giudiziaria o nel caso di separazione legale pronunziata per colpa del marito, la moglie conserva il diritto ai viaggi a tariffa ridotta. I figli e le figlie che rimangono a carico del titolare della concessione, ma che convivono con l'altro dei coniugi legalmente separati, conservano pure il diritto al trasporto a tariffa ridotta.

Le persone di servizio sono soltanto quelle salariate, che prestano opera manuale, fanno servizio continuativo (domestici, bambinaie, governanti, esclusi gli autisti, i precettori, le istitutrici e simili) e che non siano parenti o affini del titolare entro il 3° grado. Le persone di servizio quando si recano a convivere stabilmente con l'impiegato, non sono considerate, pel viaggio che all'uopo compiono, come già facenti parte della famiglia.

3. — *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 5.

4. — *Documenti di riduzione Identificazione personale.* — Gli interessati sono forniti, a seconda dei casi, di libretto personale modello D e di libretto per la famiglia mod. D *bis* conformi ai modelli n. 15 e 16, o di libretto unico per il titolare e per la famiglia, a cura degli Enti da cui dipendono, direttamente od a mezzo degli uffici locali all'uopo delegati.

Sul cartoncino connesso alla copertina del libretto, sul frontespizio degli scontrini e su questi ultimi deve essere apposto il timbro a secco dell'Amministrazione ferroviaria ed inoltre essere iscritto il numero del libretto, prima della consegna ai richiedenti, sotto la responsabilità di chi rilascia i documenti stessi. Sul cartoncino connesso alla copertina deve essere anche apposto il timbro a secco dell'Amministrazione che emette il libretto.

Lo stato di famiglia annesso al libretto, compilato sulla scorta di certificazioni anagrafiche prodotte dall'interessato e controllate dall'Ufficio che rilascia i libretti, dev'essere convalidato col timbro d'ufficio e con la firma del capo dell'ufficio stesso. Avvenendo cambiamenti nello stato di famiglia del titolare, o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di convivenza, di «a carico», di età o di stato civile, il titolare stesso deve darne avviso immediato all'Ufficio da cui dipende, per le variazioni da farsi nello stato di famiglia inserito nei libretti.

In ogni libretto è inserito un fascicolo di scontrini su ciascuno dei quali deve essere indicato l'anno solare durante il quale può essere utilizzato. Gli scontrini di ciascun anno solare sono progressivamente numerati. I fascicoli di scontrini non sono sostituibili per smarrimento od altro analogo motivo.

Per i personali che beneficiano di un numero illimitato di viaggi, può essere omessa sugli scontrini l'indicazione dell'anno solare di validità. Per essi il fascicolo di scontrini è sostituibile per esaurimento, smarrimento od altro analogo motivo.

Ciascuno degli scontrini di libretto dà diritto ad acquistare un biglietto di corsa semplice. Gli scontrini del libretto debbono essere compilati nella matrice ed in ogni loro parte a cura degli interessati e firmati dal titolare.

Gli scontrini del libretto non sono accettati dalle biglietterie se non presentati insieme al libretto ed al fascicolo dal quale sono stati staccati.

Nel caso in cui siano stati rilasciati libretti distinti per il titolare e per la famiglia, gli scontrini del libretto per il titolare non possono essere adoperati dalle persone di famiglia, nè quelli per la famiglia dal titolare.

Le persone di cui al penultimo capoverso del punto 2 sono munite di libretto di famiglia. Se il titolare della concessione non volesse firmare tale libretto, questo viene firmato, in sua vece, dal capo dell'ufficio emittente.

I viaggiatori debbono esibire, ad ogni richiesta del personale ferroviario, il libretto di viaggio.

I libretti di viaggio valgono tre anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine, detti documenti devono essere di 3 in 3 anni sostituiti o aggiornati con la dichiarazione che il titolare ha ancora diritto alla concessione, seguita dalla data e dalla firma dell'autorità da cui il titolare dipende, ed autenticata col bollo d'ufficio.

5. — *Restituzione dei libretti.* — Coloro che cessano di aver diritto alla concessione debbono restituire i documenti di riduzione, di cui sono in possesso, all'Ufficio da cui essi li hanno ricevuti; questo provvede al loro annullamento.

In caso di decesso dei titolari, il detto Ufficio provvede al ritiro ed annullamento dei documenti suddetti.

Concessione speciale *E*

COMITATI CENTRALI DI TALUNE ASSOCIAZIONI PATRIOTTICHE

1. — *Oggetto.* — La concessione è accordata ai membri dei Comitati centrali delle associazioni indicate al successivo punto 2 per i viaggi che debbano compiere nell'interesse degli enti stessi.

2. — *Limiti.* — La concessione è limitata:

a) a 31 membri dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

b) a 10 membri dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra;

c) a 19 membri dell'Associazione nazionale combattenti;

d) a 7 membri dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli Invalidi di guerra;

e) a 3 membri dell'Istituto Nastro Azzurro;

3. — *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 4.

4. — *Documenti di riduzione Identificazione personale.* — Le persone indicate al precedente punto 2 sono fornite, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di libretto del modello E (modello n. 17). I libretti hanno la validità di un anno dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine, i detti documenti sono di anno in anno sostituiti o aggiornati con la dichiarazione che il titolare ne ha ancora diritto, seguita dalla data e dalla firma dell'Autorità che li ha emessi ed autenticata col bollo di ufficio.

La semplice esibizione del libretto personale dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice.

Coloro che cessano di aver diritto alla concessione debbono restituire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i documenti di riduzione di cui sono in possesso.

In caso di decesso dei titolari, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al ritiro ed annullamento dei documenti suddetti.

Concessione speciale *F*

UFFICIALI IN CONGEDO

1. — *Oggetto.* — La concessione è accordata agli Ufficiali in congedo inscritti alla «Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia», istituita col regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352 convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261, che siano stati combattenti delle passate guerre.

2. — *Limiti.* — La concessione è limitata ad un massimo di 12 viaggi di corsa semplice per anno solare, da effettuare

esclusivamente in prima o seconda classe; la concessione non si applica a viaggi interessanti esclusivamente tratti di linea serviti da linee con la sola terza classe. Possono beneficiare della concessione il titolare e le seguenti persone di sua famiglia: moglie, figli celibi minorenni e figlie nubili minorenni, genitori se prevalentemente a carico (vedasi art. 3 delle Disposizioni generali), tutti se abitualmente conviventi col titolare della concessione.

3. — *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 3.

4. — *Documenti di riduzione — Identificazione personale.* — Gli interessati sono forniti, a cura della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia », di libretto di viaggio del modello F (modello n. 18), sul quale deve risultare la condizione di combattente delle passate guerre richiesto dalla concessione mediante l'annotazione « Combattente ».

Questi libretti, muniti di bollo a secco delle Ferrovie dello Stato, portano il timbro della detta Unione e la firma del suo presidente. I libretti hanno la validità di nove anni e, per ciascun anno, sono convalidati con apposita marchetta.

In ciascun libretto è inserito, per ogni anno solare, un fascicolo di 12 scontrini numerati progressivamente da 1 a 12, su ciascuno dei quali è indicato l'anno solare di validità. I fascicoli di scontrini vengono rinnovati anno per anno, ma non è ammessa la loro sostituzione per smarrimento od altro analogo motivo.

Sul cartoncino connesso alla copertina del libretto, sul frontespizio degli scontrini e su questi ultimi, deve essere apposto il timbro a secco dell'Amministrazione ferroviaria ed inoltre essere inscritto il numero del libretto, prima della consegna ai richiedenti, sotto la responsabilità di chi rilascia i documenti stessi. Sul cartoncino connesso alla copertina deve essere anche apposto il timbro a secco dell'U.N.U.C.I.

Lo stato di famiglia a tergo del frontespizio degli scontrini, compilato sulla scorta di certificazioni anagrafiche prodotte dall'interessato e controllate dalla U.N.U.C.I., dev'essere convalidato col timbro e con la firma dell'Autorità che rilascia i libretti e gli scontrini. Avvenendo cambiamenti nello stato di famiglia del beneficiario della concessione, o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di convivenza, di « a carico », di età o di stato civile, il beneficiario stesso deve darne avviso immediato alla U.N.U.C.I. per le variazioni da farsi nello stato di famiglia inscrito nei libretti.

Ciascuno degli scontrini di libretto dà diritto ad acquistare un biglietto individuale di corsa semplice. Gli scontrini di libretto debbono essere compilati nella matrice ed in ogni loro parte a cura degli interessati e firmati dal beneficiario della concessione.

Gli scontrini di libretto non sono accettati dalle biglietterie se non presentati insieme al libretto ed al fascicolo dal quale sono stati staccati.

I viaggiatori muniti dei biglietti rilasciati in base agli scontrini suddetti, debbono presentarli al personale ferroviario unitamente al libretto ed al relativo fascicolo di scontrini ai fini di comprovare di aver diritto alla riduzione.

5. — *Sospensione di applicazione della concessione.* Indipendentemente dai casi in cui l'Amministrazione ferroviaria, a norma dell'art. 6 delle Disposizioni generali, può sospendere l'applicazione della concessione, la U.N.U.C.I. può direttamente sospendere o escludere dalla concessione gli ufficiali inadempienti ai doveri che loro incombono in relazione ai compiti assegnati alla U.N.U.C.I. dai Ministeri militari.

La sospensione o la decadenza del titolare dalla concessione implica anche la decadenza della facoltà di far utilizzare gli scontrini dalle persone di famiglia.

6. *Restituzione del libretto e dei fascicoli di scontrini.* — La U.N.U.C.I. provvede al ritiro ed annullamento dei libretti e dei fascicoli di scontrini in caso di decesso del titolare, di sospensione temporanea o definitiva del beneficio della riduzione, o di decadenza per qualsiasi motivo dal beneficio stesso.

CONCESSIONE SPECIALE I

ESPOSIZIONI

1. — *Oggetto.* — La concessione si accorda in occasione di esposizioni, fiere e mostre d'interesse interprovinciale, regionale, nazionale o internazionale che hanno luogo in Italia.

2. — *Norme da osservare dai Comitati organizzatori.* — La domanda per ottenere la concessione, indirizzata al Ministero dei trasporti — Direzione generale delle ferrovie dello Stato — e redatta in carta da bollo, deve essere presentata dal Comitato organizzatore alla Prefettura della provincia nel cui territorio ha luogo la manifestazione, almeno un mese prima di quello stabilito per l'inaugurazione della medesima e deve essere corredata di un programma dettagliato dal quale ne risulti ben definito il carattere.

Le esposizioni e mostre d'arte, le fiere di campioni e le esposizioni di indole agricola, industriale e commerciale, devono essere autorizzate con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione per le esposizioni e mostre d'arte o con il Ministro per l'agricoltura e le foreste per le manifestazioni d'indole agricola.

Una copia del detto decreto deve essere allegata alla domanda.

3. — *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti devono essere presentate le richieste conformi ai modelli stabiliti (n. 19 per le persone e n. 20 per le cose).

Dette richieste devono essere numerate progressivamente, e sono rilasciate e distribuite direttamente ed esclusivamente dal Comitato promotore della esposizione, essendo al medesimo vietato in modo assoluto di deferire in tutto od in parte tale incarico a sottocomitati regionali, ad uffici, agenzie o privati.

TRASPORTO DELLE PERSONE.

4. — *Limiti.* — La concessione è limitata agli espositori e ai giurati delle esposizioni, nonchè al personale tecnico incaricato della montatura e del collocamento delle cose da esporre e della loro smontatura ad esposizione terminata, escluso il pubblico visitatore dell'esposizione stessa.

5. *Itinerario di viaggio e termini di tempo.* — Le persone suaccennate hanno titolo alla concessione per i viaggi di andata e ritorno per la località dove si svolge la manifestazione.

I viaggi debbono aver luogo nei termini di tempo che di volta in volta vengono stabiliti.

6. — *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 3. E' prescritto il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno.

7. — *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario il viaggiatore deve esibire la tessera di riconoscimento rilasciata dal Comitato promotore (n. 21)

TRASPORTO DEI BAGAGLI E DELLE ALTRE COSE.

8. — *Limiti.* — La concessione è accordata *limitatamente ai trasporti di ritorno*:

a) alle cose che hanno figurato ad una esposizione;

b) alle cose non accettate ad una esposizione, sempre che la rifiutata ammissione risulti da annotazione del presidente del Comitato sulla richiesta di riduzione di cui alla lettera *c*) del successivo punto 10;

c) alle vetrine, ai chioschi, ai recipienti, e simili di proprietà degli espositori e facenti parte delle loro mostre.

Sono invece esclusi dalla concessione gli oggetti, gli attrezzi ed i materiali destinati all'impianto dei locali e dei fabbricati delle esposizioni, alla loro illuminazione e simili, come pure le cose destinate unicamente al consumo nel recinto delle esposizioni e che eventualmente fossero rispedite alle località di partenza.

9. — *Prezzi e condizioni dei trasporti a bagaglio.* — E' accordata, per i trasporti di ritorno delle cose ammesse alla spedizione a bagaglio registrato a norma delle *Condizioni e Tariffe*, l'applicazione dei prezzi della serie 2ª Bagagli alle seguenti condizioni

a) che i trasporti di andata siano stati eseguiti in base alla tariffa ordinaria bagagli senza alcuna riduzione;

b) che, nell'andata, il viaggiatore abbia fatto bollare dall'Ufficio bagagli, la lettera di ammissione alla esposizione e annotare sulla medesima la data e il numero di registrazione della spedizione;

c) che, nel ritorno, il viaggiatore presenti la detta lettera di ammissione e la richiesta di riduzione rilasciata e firmata dal Comitato dell'esposizione, richiesta e lettera di ammissione che devono essere unite al foglio di via del bagaglio a giustificazione della riduzione.

Se il trasporto di ritorno è eseguito a grande od a piccola velocità, anzichè a bagaglio come nell'andata, pel ritorno si applica la riduzione del 40 % sui prezzi delle relative tariffe ordinarie a grande od a piccola velocità, quando siano state osservate le condizioni di cui al precedente comma.

10. — *Prezzi e condizioni dei trasporti a grande ed a piccola velocità.* — Le cose (merci, veicoli, bestiame, ecc.) di ritorno da una esposizione fruiscono della riduzione del 40 % sui prezzi delle tariffe ordinarie quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) che per il trasporto di andata siano stati applicati i prezzi delle tariffe ordinarie senza alcuna riduzione, e figuri come destinatario il Comitato della esposizione;

b) che nel trasporto di ritorno figuri, come mittente, il Comitato della esposizione e, come destinatario, la persona o la ditta mittente della spedizione di andata;

c) che alla lettera di vettura che scorta il trasporto di ritorno siano allegati il bollettino di consegna o la lettera di vettura internazionale, che servirono per il trasporto di andata, nonchè la richiesta di riduzione rilasciata dal presidente della esposizione;

d) che il trasporto di ritorno segua la stessa via percorsa nell'andata;

e) che le cose siano spedite alla stessa stazione dalla quale ebbe luogo la spedizione di andata.

E' ammesso che le cose rispedite al luogo di partenza siano in quantità inferiore a quelle che formarono oggetto della spedizione di andata, purchè dalla richiesta del presidente del Comitato risulti che la parte mancante fu venduta nell'esposizione.

11. — *Termini di tempo.* — Le spedizioni debbono aver luogo, tanto nell'andata quanto nel ritorno, nei termini di tempo che di volta in volta vengono stabiliti e che debbono sempre risultare nelle richieste.

Il trasporto di ritorno delle cose non ammesse all'esposizione può aver luogo anche prima del periodo di tempo stabilito per il ritorno.

12. — *Modo di spedizione e consegna al Comitato.* — Le spedizioni debbono essere consegnate al Comitato destinatario nel recinto dell'esposizione per mezzo delle imprese di trasporti a domicilio o dei binari di raccordo; conseguentemente non si accettano spedizioni dichiarate « ferme in stazione » per le località ove esistano detti servizi.

Nel caso in cui il Comitato si assume di provvedere con mezzi propri ad un regolare servizio di trasporto dalla stazione ai locali della esposizione, ne deve dare opportuno preavviso perchè le spedizioni possano essere accettate anche con la dichiarazione « fermo in stazione ».

Le spedizioni di andata debbono essere eseguite in porto affrancato; quelle di ritorno, eccettuato il bestiame, possono aver luogo in assegnato.

Esposizioni all'estero.

13. — *Applicabilità della concessione.* — E' in facoltà del Ministero dei trasporti Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, intesi, ove lo ritenga necessario, i Ministeri degli affari esteri, dell'industria e del commercio, della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste, di estendere sulle proprie linee le riduzioni e facilitazioni della presente concessione anche nei riguardi di esposizioni che si tengono all'estero.

In tal caso il Ministero dei trasporti Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di modificare le formalità per l'applicazione della concessione in relazione alle particolari esigenze e circostanze dovute al fatto che le manifestazioni avvengono all'estero.

Concessione speciale II

INDIGENTI INVIATI IN LUOGHI DI CURA

1. — *Oggetto.* -- La concessione è accordata per i viaggi degli indigenti che si recano in luoghi di cura o ne ritornano, e delle persone di accompagnamento.

2. — *Limiti.* — La concessione si applica

a) ai viaggi degli indigenti inviati in istituti di cura, anche per cure ambulatorie, a spese totali o prevalenti dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

b) ai viaggi degli indigenti tubercolotici inviati dai Consorzi provinciali antitubercolari in luoghi di cura, nonchè degli indigenti tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed inviati in luoghi di cura a spese dell'Istituto stesso;

c) ai viaggi degli accompagnatori delle persone menzionate nelle precedenti lettere.

Per indigenti devono intendersi solo le persone dichiarate tali dal Comune ai sensi di legge.

E' ammesso che gli accompagnatori, dopo il viaggio di accompagnamento, ritornino soli alla località da cui sono partiti, oppure si rechino soli al luogo dove si trovano gli assistiti per accompagnarli nel loro viaggio: in tal caso è prescritto per l'accompagnatore il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno mediante emissione di biglietto di andata e ritorno.

Per ogni indigente non è ammesso più d'un accompagnatore. Nel caso in cui il viaggio degli inviati alla cura si effettui in compartimento separato, il numero degli accompagnatori può superare di uno quello delle altre persone; particolarmente pei viaggi dei dementi si consentono due accompagnatori per ogni demente.

3. — *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 5.

Allorchè il viaggio si effettua in compartimento separato, è dovuto, oltre il diritto fisso previsto per i viaggiatori ordinari ed in aggiunta ai prezzi pagati per i posti che vengono occupati, l'importo di tanti biglietti alla stessa tariffa ridotta quanti sono i rimanenti posti del compartimento.

4. — *Documenti di riduzione.* — Per l'applicazione della riduzione deve essere presentata alle stazioni la richiesta conforme al modello n. 22 rilasciata dall'Amministrazione competente risultante dal punto 2.

Per i viaggi isolati degli accompagnatori di cui al punto 2 lettera *c*), occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata: nella detta richiesta deve essere indicato nello spazio riservato alle annotazioni

« *Viaggia isolatamente nell'andata ed in accompagnamento nel ritorno* » oppure:

« *Viaggia in accompagnamento nell'andata ed isolatamente nel ritorno* ».

5. — *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione vidimato dalla stazione di partenza nel viaggio di andata.

Concessione speciale III

CIECHI

1. — *Oggetto.* — La concessione è accordata per i viaggi dei ciechi nonchè dei loro accompagnatori.

2. — *Limiti.* — La concessione si applica:

a) ai viaggi che il cieco effettua per ragioni di lavoro, di studio o di cura:

b) ai viaggi dell'accompagnatore del cieco.

E' ammesso che l'accompagnatore, dopo il viaggio di accompagnamento ritorni isolato alla località da cui è partito oppure che si rechi isolato al luogo dove si trova il cieco per accompagnarlo nel suo viaggio.

3. — *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 4.

Per il viaggio dell'accompagnatore, previsto nel secondo capoverso del punto 2 lettera *b*), è obbligatorio il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno mediante l'emissione di biglietto di andata e ritorno.

4. — *Documenti di riduzione.* — I ciechi sono provvisti di volta in volta, a cura dell'Unione italiana ciechi, e indipendentemente dal fatto che siano o no iscritti all'Unione stessa, di apposita richiesta di viaggio con bollo dell'Unione medesima.

Tale richiesta, che è a due tagliandi, deve essere conforme al modello n. 23.

Sulle richieste, che sono rilasciate sotto la diretta responsabilità dell'Unione italiana ciechi, devono essere indicati il motivo del viaggio, il nome per esteso del beneficiario della concessione e dell'accompagnatore eventuale.

L'Amministrazione ferroviaria può autorizzare altri Enti all'emissione delle richieste.

Per il viaggio isolato degli accompagnatori di cui al punto 2 lettera *b*), occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata; nella detta richiesta deve essere indicato nello spazio riservato alle annotazioni

« *Viaggia isolatamente all'andata ed in accompagnamento del cieco nel ritorno* »;

oppure:

« *Viaggia in accompagnamento del cieco nell'andata ed isolatamente nel ritorno* ».

5. — *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, il viaggiatore deve esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione vidimato dalla stazione di partenza.

Come documento d'identità personale può essere ritenuta valida anche la tessera dell'Unione italiana ciechi.

CONCESSIONE SPECIALE IV

ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI DI CARITA'

1. — *Oggetto.* — La concessione è accordata alle Associazioni ed Istituti di carità costituiti non a scopo di lucro, ma per spirito filantropico al fine di curare ed assistere gli infermi o traviati poveri e gli infelici minorati, o di educare ed istruire gli orfani poveri minorenni.

2. — *Domande di concessione.* — Per ottenere la concessione, le Associazioni e gli Istituti di carità debbono farne domanda al Ministero dei trasporti — Direzione generale delle ferrovie dello Stato — in carta bollata, con annessi i documenti comprovanti la loro costituzione per i fini sopraddetti, facendola pervenire per il tramite e col nulla osta del Ministero dell'interno.

Le Associazioni e gli Istituti di carità ammessi a fruire della concessione risultano da un elenco che viene comunicato alle stazioni ferroviarie a cura della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

3. — *Limiti.* — La concesisone è limitata

a) agli infermi o traviati poveri, agli infelici minorati, agli orfani minorenni, ai poveri da educare o istruire, tutti se ricoverati negli ospizi delle Associazioni e degli Istituti di carità, per i viaggi per recarsi negli ospizi o ritornarne, e per gli altri motivi di cura o di educazione. La concessione si estende al viaggio di primo ricovero;

b) ai membri di detti sodalizi ed al personale di servizio, che, con o senza retribuzione, presta l'opera propria in qualsiasi modo nei sodalizi stessi, per i viaggi che debbono effettuare con gli assistiti, i quali abbiano bisogno di essere accompagnati; per ogni assistito è ammessa non più d'una persona di accompagnamento. E' ammesso che gli accompagnatori, dopo il viaggio di accompagnamento, ritornino isolati alla località da cui sono partiti, oppure che si rechino isolati al luogo dove trovansi gli assistiti per accompagnarli nel loro viaggio: in tal caso è prescritto per l'accompagnatore il pagamento contemporaneo del prezzo pel viaggio di andata e per quello di ritorno, mediante l'emissione di biglietto di andata e ritorno

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato può, con particolari norme autorizzare in via eccezionale i membri dei Sodalizi a compiere isolatamente, per conto e nell'interesse dei Sodalizi stessi, altri viaggi nella misura massima per anno solare di dieci viaggi complessivi di corsa semplice per ciascun Sodalizio; per la determinazione delle quantità dei viaggi a prezzo ridotto da concedere al Sodalizio, deve tenersi conto del numero degli assistiti ricoverati.

4. — *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 4.

Per i viaggi isolati di cui al secondo comma del punto 3 lettera *b*), si applica la tariffa n. 3.

5. — *Documenti di riduzione.* — Per l'applicazione della concessione deve essere presentata la richiesta conforme al modello stabilito (n. 24)

Le richieste devono essere intestate con la denominazione del sodalizio e l'indicazione della sua sede centrale (o designata come tale dal sodalizio stesso). Quando il sodalizio avesse altrove delle filiali, queste devono fare uso delle stesse richieste, così intestate e firmate dal rappresentante generale o dai suoi procuratori.

Per i viaggi isolati degli accompagnatori di cui alla lettera *b*) del punto 3, occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata. Nella detta richiesta deve essere indicato nello spazio riservato alle annotazioni

« *Viaggia isolatamente nell'andata ed in accompagnamento nel ritorno* » oppure:

« *Viaggia in accompagnamento nell'andata ed isolatamente nel ritorno* ».

6. — *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione, vidimato dalla stazione di partenza

CONCESSIONE SPECIALE V

OPERAI, BRACCIANTI E LAVORATORI AGRICOLI

1. — *Oggetto.* — La concessione è accordata agli operai, ai braccianti ed ai lavoratori agricoli pei viaggi che effettuano per ragioni di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nonchè per il trasporto a grande ed a piccola velocità delle masserizie e degli attrezzi rurali.

TRASPORTO DELLE PERSONE.

2. — *Limiti.* — La concessione si applica ai viaggi in gruppi di almeno quattro persone adulte.

Possono fruire della concessione gli operai, i braccianti, i lavoratori agricoli, ed in genere coloro che lavorano manualmente al servizio altrui presso imprese, stabilimenti e opifici di qualsiasi genere, presso aziende agricole o presso chiunque eserciti una industria, arte o mestiere.

La condizione di *lavorare al servizio altrui* non è obbligatoria quando le persone suddette siano costituite in cooperative per lavori manuali, o quando il gruppo si rechi a bonificare o colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

La concessione è ammessa tanto per i viaggi di andata alle località di lavoro, quanto per ritornarne; come pure è ammessa per trasferirsi da uno ad altro luogo di lavoro.

La moglie ed i figli fino all'età di 15 anni possono fruire delle riduzioni ancorchè non viaggino per ragioni di lavoro.

3. — *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 4.

4. — *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, occorre presentare la richiesta, conforme al modello n. 25.

Il rilascio dei documenti di riduzione è devoluto ai collocatori comunali autorizzati dagli Uffici provinciali del lavoro ed agli Uffici provinciali o regionali del lavoro.

5. — *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, ogni viaggiatore deve esibire l'uno o l'altro dei seguenti documenti di identificazione: carta d'identità, foglio di congedo militare, porto d'arme, certificato municipale, od altro documento analogo.

Oltre alla presentazione di uno dei documenti di cui sopra, il capogruppo deve esibire il tagliando *B* della richiesta, vidimato dalla stazione di partenza.

TRASPORTO DELLE COSE.

6. — *Limiti.* — Il trasporto a grande ed a piccola velocità delle masserizie e degli attrezzi rurali è ammesso soltanto per i gruppi che si recano a bonificare o colonizzare terreni incolti o poco coltivati ovvero ne ritornano.

S'intendono per masserizie le suppellettili e gli arnesi di casa usati, spediti per cambiamento di dimora. S'intendono per attrezzi rurali quelli così specificati nella Nomenclatura delle *Condizioni e Tariffe*, nonchè i carretti a mano a due ruote per uso stradale e rurale e le carriole a mano da sterro.

Le stazioni mittenti e destinatarie delle spedizioni debbono essere, rispettivamente, quelle di partenza e di arrivo del viaggio delle persone.

E' ammesso che le spedizioni siano effettuate qualche giorno prima della partenza del gruppo.

7. — *Prezzi.* — Le masserizie e gli attrezzi rurali spediti a grande velocità, si tassano con i prezzi della classe n. 2 (peso minimo kg. 50); se spediti a piccola velocità, si tassano con le classi n. 46 (peso minimo kg. 50) e n. 76 (peso minimo tonnellate 5).

8. *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni debbono essere eseguite in porto affrancato.

9. — *Assegni e spese anticipate.* — Le spedizioni non possono essere gravate nè di assegno, nè di spese anticipate

10. — *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti deve essere presentata la richiesta conforme al modello n. 26.

Deve inoltre essere esibito il biglietto a prezzo ridotto acquistato pel viaggio delle persone, o — nel caso che la spedizione venga effettuata prima della partenza delle persone — la ricevuta di deposito del relativo ammontare.

Nella lettera di vettura deve risultare mittente e destinatario il capo del gruppo.

CONCESSIONE SPECIALE VI

LAVORATORI ITALIANI ESPATRIANTI

1. — *Oggetto.* — La concessione è accordata per i viaggi dei lavoratori italiani che espatriano e delle loro famiglie, nonchè per il trasporto del loro bagaglio, tutto con reintegro del relativo onere in favore dell'Amministrazione ferroviaria da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TRASPORTO DELLE PERSONE.

2. — *Limiti.* — La concessione è limitata:

a) Ai lavoratori, come tali, per il viaggio di espatrio da una stazione qualsiasi italiana ad una stazione di confine.

La riduzione è applicabile, sia quando si tratti di un viaggio unico per una stazione di confine, sia quando il viaggio stesso risulti frazionato per dar modo all'emigrante di trasferirsi, prima da una stazione italiana alla sede dell'Ufficio provinciale o regionale del lavoro, poi, da detta sede alla località di raccolta sia regionale che nazionale, infine da quest'ultima località alla stazione di confine o porto d'imbarco.

La riduzione è altresì applicabile per il viaggio di ritorno dei lavoratori non riconosciuti idonei, nell'esame definitivo, all'espatrio.

b) Alle famiglie di lavoratori per i viaggi di espatrio da una stazione qualsiasi italiana ad una stazione di confine, anche se il viaggio si effettui separatamente dal lavoratore.

Per famiglia del lavoratore s'intendono la moglie, i figli minorenni e i genitori.

Ad essa sono applicabili le disposizioni di cui al secondo e terzo comma della precedente lettera *a*).

3. — *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 5.

4. — *Documenti di riduzione.*

a) I lavoratori che espatriano, per ottenere l'applicazione della concessione, debbono presentare alle stazioni di partenza la richiesta n. 27 rilasciata dagli Uffici provinciali o regionali del lavoro.

b) Le famiglie dei lavoratori che espatriano, per ottenere l'applicazione della concessione debbono presentare alle stazioni di partenza la richiesta n. 28 rilasciata dagli Uffici provinciali o regionali del lavoro.

5. — *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario i lavoratori e le loro famiglie devono esibire una dichiarazione rilasciata dall'Ufficio provinciale o regionale del lavoro, dalla quale risulti che gli interessati stessi si trasferiscono per motivi inerenti all'emigrazione.

Coloro che non abbiano compiuto il 15° anno di età sono dispensati dal produrre il documento suddetto purchè il loro nome figuri sul passaporto o sul foglio di identificazione personale del lavoratore adulto o di altro membro adulto della famiglia con il quale viaggiano.

TRASPORTI A BAGAGLIO REGISTRATO.

6. — *Limiti.* — La concessione è accordata ai lavoratori che espatriano quando ha luogo contemporaneamente anche il viaggio delle persone.

La stessa concessione è accordata alle loro famiglie.

Sono ammessi al trasporto a bagaglio registrato gli oggetti personali, gli utensili per arti e mestieri, gli attrezzi rurali riferibili all'arte o al mestiere del lavoratore, nonchè i generi alimentari, questi ultimi, però, in quantità tale da non oltrepassare il 10 % del peso complessivo del bagaglio e sempre quando risulti evidente che il trasporto non venga effettuato a scopo di commercio.

S'intendono per utensili per arti e mestieri e attrezzi rurali quelli così specificati nella nomenclatura delle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose*, esclusi gli attrezzi rurali a ruote.

Il peso complessivo delle cose spedite a bagaglio (oggetti personali, utensili, attrezzi e generali alimentari) non deve superare i kg. 100 per ogni persona.

Le eventuali eccedenze vengono tassate in base alle competenti tariffe ordinarie.

7. — *Prezzi.* — Si applicano i prezzi della serie 2ª Bagagli.

8. — *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della concessione, il viaggiatore deve presentare alla stazione l'apposito scontrino, che fa parte della richiesta relativa al trasporto delle persone unitamente al biglietto di viaggio a prezzo ridotto.

CONCESSIONE SPECIALE VII

COMPLESSI TEATRALI E SIMILARI

1. — *Oggetto.* — La concessione è accordata alle persone indicate al successivo punto 2 se esercitano le attività in esso specificate, nonchè al trasporto a bagaglio dei loro effetti personali, attrezzi e strumenti musicali portatili.

2. — *Limiti.* — La concessione si applica alle persone che per professione abituale esercitano un'attività artistica teatrale, orchestrale, bandistica, cinematografica, radiofonica o si esibiscono in circhi, parchi di divertimento e simili. Sono esclusi gli spettacoli sportivi.

La concessone si applica altresì alle persone che comunque concorrano direttamente alla esecuzione ed alla direzione artistica, tecnica od amministrativa degli spettacoli e si estende ai figli, che non abbiano superato il quindicesimo anno di età, degli artisti e di tutte le altre persone sopra menzionate.

Sono esclusi dalla concessione stessa:

a) gli impresari, gli agenti teatrali, i direttori dei teatri, delle sale di spettacolo o di trasmissioni radiofoniche e tutti coloro che non concorrono alla esecuzione degli spettacoli, come i segretari, i cassieri, gli inservienti e simili;

b) le persone che esercitano un'attività sportiva e concorrano comunque a spettacoli sportivi.

La presente concessione si applica altresì ai complessi e alle persone che provengono dall'estero, anche se di nazionalità non italiana, purchè esercitino una delle attività di cui al punto 2.

TRASPORTO DELLE PERSONE.

3. — *Condizioni per l'applicazione della concessione.* — La concessione è applicabile alle persone menzionate al punto 2 purchè viaggino in gruppo di almeno 8 persone. La Direzione generale dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio può tuttavia, con norme particolari da concordare con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, rilasciare, per ciascun anno solare, non oltre mille richieste per viaggi di corsa semplice in favore di artisti isolati che si rechino a dare spettacoli o ne ritornino, o degli amministratori di compagnie, tutti purchè siano in particolari condizioni di bisogno.

4. — *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 4.

5. — *Documenti di riduzione.* — Per ottenere la riduzione occorre presentare alle stazioni la richiesta modello n. 29 rilasciata e firmata dal capo del gruppo.

Sulla richiesta, oltre il nome e cognome del viaggiatore, deve essere indicata la qualifica specifica dell'attività da esso svolta (attore di prosa, ballerino, orchestrale, amministratore e simili).

6. — *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario i viaggiatori devono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione, vidimato dalla stazione di partenza. Devono inoltre esibire la propria tessera di riconoscimento con fotografia, conforme al modello n. 30. Tale tessera viene rilasciata dall'Amministrazione ferroviaria a seguito di domanda presentata dagli interessati su un apposito stampato che viene fornito gratuitamente.

La tessera non è valida se non è compilata in ogni sua parte e se non è convalidata dall'Autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco.

Le tessere sono valevoli un anno dalla data del rilascio semprechè continui l'abituale esercizio professionale dell'attività di cui al punto 2 e possono essere convalidate per un altro anno previa bollatura degli uffici competenti.

Per i provenienti dall'estero che non fossero ancora provvisti di tessera di riconoscimento perchè stranieri o in possesso di tessera scaduta durante la permanenza all'estero, è ammesso, in via eccezionale, che per il primo viaggio effettuato in Italia, tenga luogo della tessera qualsiasi altro documento d'identità personale con fotografia. Circa le richieste vedasi punto 5.

TRASPORTO DEI BAGAGLI.

7. — *Condizioni per l'applicazione della concessione.* — La concessione è accordata soltanto quando ha luogo il viaggio, anche isolato, (a tariffa intera o comunque ridotta a seconda dei casi), delle persone precisate al punto n. 2.

Sono ammessi al trasporto a bagaglio registrato:

a) gli effetti personali, fino al limite di kg. 200 per ogni persona;

b) gli attrezzi e gli strumenti musicali portatili.

S'intendono effetti il vestiario borghese e teatrale e ogni altro oggetto di uso personale del viaggiatore.

8. — *Prezzi.* — Si applicano i prezzi della serie 2ª Bagagli.

9. — *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della concessione, lo speditore deve presentare la richiesta conforme al modello stabilito (n. 31).

Le richieste sono rilasciate dalle medesime persone di cui al punto 5.

CONCESSIONE SPECIALE VIII

MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

1. — *Oggetto.* — La concessione è accordata per i viaggi in conto particolare dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per il trasporto a bagaglio degli apparecchi meccanici di locomozione e delle cose di uso personale dei mutilati ed invalidi medesimi.

TRASPORTO DELLE PERSONE.

2. — *Limiti.* — La concessione si applica:

a) senza limitazione nel numero dei viaggi ai mutilati od invalidi di guerra ai quali sia stata assegnata la pensione privilegiata secondo la tabella *C* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1941, e che godano di uno degli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella *E*, annessa allo stesso decreto;

b) ai mutilati od invalidi per infermità ascritte alla 1ª categoria, limitatamente a 4 viaggi di corsa semplice per un anno solare;

c) ai mutilati od invalidi per infermità ascritte alla 2ª categoria, limitatamente a 4 viaggi di corsa semplice per anno solare;

Ai mutilati od invalidi di cui alle lettere *a*) e *b*) è consentita una persona di accompagnamento nei viaggi effettuati in base alla presente concessione, sempre che il mutilato od invalido sia provvisto di assegno di superinvalidità per una delle infermità elencate nelle lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G* della tabella *E* del decreto sopracitato.

Qualora l'assegno di superinvalidità non venga rinnovato, le facilitazioni previste dalla concessione continuano ad essere applicate per un anno oltre la scadenza dell'assegno stesso.

3. — *Prezzi.* — Alle persone di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente punto 2 si applica la tariffa n. 7 per il solo mutilato od invalido, inscrivendo gratuitamente, quando del caso, sul biglietto di viaggio, la persona di accompagnamento. In caso di viaggio in treno rapido, l'accompagnatore non è tenuto al pagamento del relativo supplemento.

Alle persone di cui alle lettere *c*) e *d*) dello stesso punto 2, si applica la tariffa n. 5.

4. — *Documenti di riduzione. Identificazione personale.* — I mutilati od invalidi di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 2 sono provvisti dal Ministero delle finanze Direzione generale delle pensioni di guerra di apposito libretto di viaggio modello I (modello n. 32).

Sul cartoncino interno connesso alla copertina risultano sul recto le generalità del beneficiario, la durata dell'eventuale assegno di superinvalidità, il numero del certificato d'iscrizione (libretto di pensione) e il diritto, quando del caso, alla persona di accompagnamento; sul verso, apposite caselle servono per le eventuali varianti.

Il libretto non è firmato dal beneficiario ed è valido anche se mancante della fotografia.

In ciascun libretto dei mutilati od invalidi di cui alla lettera *b*) del punto 2 è inserito, per ogni anno solare, un fascicolo di quattro scontrini numerati progressivamente da 1 a 4, su ciascuno dei quali è indicato l'anno solare di validità: questo fascicolo viene rinnovato anno per anno ma non è ammessa la sua sostituzione per smarrimento od altro motivo.

Sul cartoncino connesso alla copertina del libretto, sul frontespizio degli scontrini e su questi ultimi, deve essere apposto il timbro a secco dell'Amministrazione ferroviaria ed inoltre iscritto il numero del libretto, prima della consegna ai richiedenti, sotto la responsabilità di chi rilascia e firma i documenti stessi. Sul cartoncino connesso alla copertina deve essere anche apposto il timbro a secco del Ministero delle finanze.

Per i mutilati di cui alla lettera *a*) del punto 2, la semplice presentazione del libretto di viaggio dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice.

Per i mutilati menzionati alla lettera *b*) del punto 2, gli scontrini di libretto danno diritto all'acquisto dei biglietti di corsa semplice; un solo scontrino può valere per l'invalido e per la persona di accompagnamento, il nome della quale deve essere indicato sullo scontrino medesimo. Gli scontrini di libretto debbono essere compilati nella matrice ed in ogni loro parte a cura degli interessati, e non sono accettati dalle biglietterie se non sono presentati insieme al libretto ed al fascicolo dal quale sono stati staccati. Non può essere rilasciato più di un fascicolo di scontrini per volta e, prima del rilascio di un nuovo fascicolo, vengono ritirate le matrici di quello esaurito ed il relativo frontespizio.

Il mutilato, per provare la propria identità personale, deve esibire, ad ogni richiesta del personale ferroviario, il libretto di viaggio. La persona di accompagnamento deve inoltre essere provvista di un documento di identificazione.

I libretti di viaggio sono validi per 5 anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine, i libretti stessi sono di 5 in 5 anni sostituiti od aggiornati con la dichiarazione che il beneficiario ne ha ancora diritto, seguita dalla firma dell'Autorità che ha rilasciato il libretto, autenticata dal bollo di ufficio.

I mutilati od invalidi di cui alle lettere *c*) e *d*) del punto 2 devono presentare la richiesta mod. *B* di cui al *Regolamento pei trasporti militari*, rilasciata dai Comandi dei carabinieri che, a norma del Regolamento stesso, ne siano provvisti ed ai quali deve essere direttamente domandata. Dove tali Comandi non esistono, la domanda della richiesta viene fatta al sindaco del Comune che provvede a soddisfarla rivolgendosi al prossimo Comando dei carabinieri.

Quando il viaggio è effettuato in base alle richieste mod. *B* citate nel precedente comma, il mutilato od invalido deve altresì esibire il certificato d'iscrizione (libretto di pensione) sul quale, a cura dell'Autorità che lo rilascia, è indicata la categoria 2ª, 3ª o 4ª cui è ascritta l'infermità.

Nelle ultime pagine in bianco di detto certificato d'iscrizione di pensione le stazioni indicano gli estremi dei biglietti emessi apponendo, viaggio per viaggio, il timbro a data, onde possa stabilirsi quanti viaggi sono stati effettuati durante l'anno solare. Nel caso in cui qualche mutilato od invalido fosse, per giustificate ragioni, sprovvisto di libretto di pensione, le Autorità competenti possono rilasciare un documento di identità personale che sostituisce il detto libretto.

5. — *Restituzione dei libretti e dei fascicoli di scontrini.* — Il Ministero delle finanze provvede a ritirare i libretti ed i fascicoli di scontrini agli invalidi e mutilati che per qualsiasi ragione cessano dall'averne diritto.

Il Ministero stesso provvede altresì al ritiro dei libretti e dei fascicoli di scontrini nei casi di decesso del beneficiario.

TRASPORTO DEL BAGAGLIO.

6. — *Limiti.* — La concessione è limitata al trasporto a bagaglio registrato degli apparecchi meccanici di locomozione (carrozzelle, tricicli e simili).

7. — *Prezzi.* — Il trasporto degli apparecchi di locomozione è gratuito.

8. — *Documenti di riduzione.* — Per ottenere il trasporto gratuito dell'apparecchio di locomozione, l'interessato deve presentare il biglietto a tariffa ridotta rilasciatogli in base alla presente concessione, nonchè un certificato dell'Autorità sanitaria militare o del medico del Comune di residenza attestante la necessità del mezzo meccanico di locomozione. Sullo scontrino bagaglio la stazione indica gli estremi dei detti documenti a giustificazione della gratuità concessa pel trasporto del bagaglio.

CONCESSIONE SPECIALE IX

MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA PER I VIAGGI DI ACCERTAMENTI SANITARI E DI CURE

CONGIUNTI DEI CADUTI IN GUERRA PER I VIAGGI DI ACCERTAMENTI SANITARI E DI VISITA ALLE TOMBE

1. — *Oggetto.* — La concessione è accordata per i viaggi che i mutilati ed invalidi di guerra ed i congiunti dei caduti debbano effettuare per recarsi a visita presso le commissioni mediche del Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra, nonchè per i viaggi dei mutilati e invalidi di guerra chiamati a visita medica presso il Ministero della difesa per accertamenti relativi alla concessione del distintivo d'onore, oppure inviati, a cura e spese dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, in ospedali, officine ortopediche ed altri stabilimenti per cure conseguenti alla invalidità, ovvero chiamati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera medesima per accertamenti sanitari necessari per l'invio alle cure stesse.

La concessione si applica altresì per i viaggi dei congiunti dei caduti in guerra che si recano a visitarne le tombe.

2. — *Limiti.* — La concessione si applica per i viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno.

a) *Si applica per viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno*:

ai mutilati e invalidi di guerra chiamati a visita medica, quando l'Autorità militare lo ritenga necessario;

agli invalidi di guerra inviati per cure in ospedali, officine ortopediche ed altri stabilimenti dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

ai militari in congedo, nonchè ai congiunti dei caduti, quando sono chiamati dal predetto Ministero delle finanze a visita sanitaria per accertamenti relativi alle pensioni.

Quando per i viaggi menzionati alla presente lettera *a*) sia riconosciuta la necessità di una persona di accompagnamento, la concessione si applica anche a questa persona. E' ammesso che gli accompagnatori, dopo il viaggio di accompagnamento, ritornino isolati alla località da cui sono partiti, oppure si rechino isolati al luogo dove trovansi gli invalidi di guerra, per accompagnarli nel loro viaggio; in tal caso è prescritto per l'accompagnatore l'emissione di biglietto di andata e ritorno.

b) *Si applica per viaggi di andata e ritorno*:

ai genitori, vedove (anche se rimaritate), figli, fratelli e sorelle dei caduti che si recano a visitare la tomba del loro congiunto, limitatamente ad un viaggio per anno solare. Per reciprocità le agevolazioni si applicano anche a favore dei sudditi francesi per le visite alle tombe in Italia dei loro congiunti.

3. — *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 7.

Nei viaggi di andata e ritorno è prescritto il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e quello di ritorno.

4. — *Documenti di riduzione. Identificazione personale.*

A) Le chiamate ad accertamenti medici presso le varie commissioni indicate al punto 1 sono fatte mediante precetto personale inviato pel tramite dei Comandi dei carabinieri. Questi Comandi, all'atto della consegna del foglio di precetto, rilasciano all'interessato la richiesta mod. B di cui al *Regolamento pei trasporti militari*. Sul foglio di precetto i detti Comandi indicano l'età ed i connotati del viaggiatore al quale fanno firmare il precetto stesso e convalidano tutte le indicazioni con firma e bollo d'ufficio. Il foglio di precetto così completato serve da documento di identificazione personale durante il viaggio. Nella richiesta è indicato l'itinerario del viaggio.

Per i viaggi di cui al punto 2 lettera *a*) secondo capoverso, gli interessati debbono essere muniti, a cura dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, di apposita richiesta, conforme al modello n. 33 firmata dal consigliere delegato della Rappresentanza provinciale competente, o, nel caso di invio da parte della sede centrale dell'Opera stessa, dal capo del Servizio sanitario della sede medesima.

Per l'identità personale deve essere esibito dagli invalidi di guerra il libretto di pensione di cui essi debbono essere forniti durante il viaggio.

Per i viaggi di cui al punto 2 lettera *a*), quando sia consentita una persona di accompagnamento la richiesta è rilasciata per due persone.

Per i viaggi isolati dell'accompagnatore, occorre presentare, invece, richiesta separata. Nella detta richiesta (mod. B di cui al *Regolamento pei trasporti militari* o mod. 33 della presente concessione, secondo i casi) deve essere indicato, nello spazio riservato alle annotazioni

« *Viaggia in accompagnamento nell'andata ed isolatamente nel ritorno* » oppure, quando del caso;

« *Viaggia isolatamente nell'andata ed in accompagnamento nel ritorno* ».

B) Per i viaggi di cui al punto 2 lettera *b*) deve essere presentata la richiesta mod. B di cui al *Regolamento pei trasporti militari*. Tale richiesta viene rilasciata dai Comandi dei carabinieri che a norma del Regolamento stesso ne siano provvisti ed ai quali deve essere direttamente domandata. Dove tali Comandi non esistano la domanda è fatta al Sindaco che provvede a soddisfarla rivolgendosi al Comando prossimo. Per i viaggi alle tombe dei Caduti inumati all'estero, le richieste vengono rilasciate per la stazione di confine più conveniente per recarsi alla località dove la salma del caduto risulta inumata.

Il rilascio di dette richieste è subordinato alla presentazione:

a) dell'atto di morte del caduto o di un documento equipollente. Per i figli l'atto di morte del padre può essere sostituito dal certificato della loro iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra;

b) di un documento da cui risulti la località dove trovasi sepolto il caduto, giacchè la concessione si applica solo quando le persone ammesse a fruirne hanno avuto, e possono dare notizia documentata della località dove trovasi sepolto il congiunto;

c) di una dichiarazione del Comune attestante nel richiedente uno dei gradi di parentela ammessi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) vengono trattenuti dall'Autorità che rilascia la richiesta di riduzione.

La dichiarazione di cui alla lettera *c*), dovendo servire per l'identificazione personale durante il viaggio, viene restituita al beneficiario della concessione dopo che la detta Autorità, previo accertamento della identità personale dell'esibitore della dichiarazione, ha indicato sulla medesima l'età ed i connotati del beneficiario (come usasi per i passaporti interni) e l'ha fatta firmare dal beneficiario, convalidando le indicazioni con la firma e bollo di Ufficio.

Per i residenti all'estero, ai documenti suddetti può sostituirsi una dichiarazione in duplice copia rilasciata dai Consolati italiani: una copia di tale dichiarazione è trattenuta dalla stazione.

CONCESSIONE SPECIALE X

MINORENNI OD INTERDETTI PER INFERMITA' DI MENTE RIMASTI ORFANI A CAUSA DELLA GUERRA

1. — *Oggetto.* — La concessione è accordata all'Opera nazionale per gli orfani di guerra a cui è affidata la protezione ed assistenza dei minorenni e degli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra.

Sono da ritenersi equiparati agli orfani di cui trattasi anche i minorenni ed interdetti figli di coloro che, pur viventi, sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizio di guerra, purchè siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore.

2. — *Limiti.* — La concessione è limitata:

a) ai viaggi che i minorenni e gli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, effettuano, a cura dei Comitati provinciali degli orfani di guerra, per i seguenti scopi:

1) essere accolti stabilmente in un qualsiasi ricovero o altrimenti essere collocati in una città sede di studi;

2) ritornare in seno alle famiglie al termine dell'anno scolastico (escluse pertanto le vacanze durante l'anno stesso), ed essere restituiti alla sede dei loro studi per il nuovo anno scolastico;

3) essere ricoverati in ospedali o altri stabilimenti di cura;

4) essere trasferiti da uno ad altro dei luoghi indicati ai precedenti numeri;

5) essere restituiti in via definitiva alle proprie famiglie;

b) ai viaggi delle persone che accompagnano i minorenni e gli interdetti nei casi di cui alla precedente lettera *a*), limitatamente a non più d'un accompagnatore per ogni orfano.

E' ammesso che gli accompagnatori, dopo il viaggio di accompagnamento, ritornino isolati alla località da cui sono partiti, oppure che si rechino isolati al luogo dove trovansi gli assistiti per accompagnarli nel loro viaggio; in tal caso è prescritto per l'accompagnatore l'emissione di biglietto di andata e ritorno.

3. — *Prezzi.* — All'orfano e all'eventuale accompagnatore è concessa la gratuità del trasporto in terza classe, con reintegro all'Amministrazione ferroviaria, da parte del Ministero del tesoro, dell'importo del biglietto a tariffa n. 5. Se il viaggiatore richiede alla stazione il rilascio di biglietto per classe superiore alla terza, è tenuto al pagamento della differenza, a tariffa ordinaria n. 1, fra le due classi.

4. — *Documenti di riduzione Identificazione personale.* — Per l'applicazione della concessione deve essere presentata la richiesta conforme al modello n. 34.

Le richieste sono rilasciate dai Comitati provinciali degli orfani di guerra.

Per i viaggi isolati delle persone di cui alla lettera *b*) del punto 2 occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata. Nella detta richiesta deve essere indicato nello spazio riservato alle annotazioni:

« *Viaggia isolatamente nell'andata ed in accompagnamento dell'orfano o degli orfani nel ritorno* »;

oppure:

« *Viaggia nell'andata in accompagnamento dell'orfano o degli orfani ed isolatamente nel ritorno* ».

CONCESSIONE SPECIALE XI

CROCE ROSSA ITALIANA

1. — *Oggetto.* — La concessione riguarda i trasporti appresso enumerati, che si effettuano per conto ed a spese della Croce Rossa Italiana.

TRASPORTO DELLE PERSONE.

2. — *Limiti.* — La concessione è accordata per i viaggi che le infermiere ed assistenti sanitarie della Croce Rossa Italiana effettuano per spostarsi da uno ad altro istituto sanitario, nonchè per quelli che effettua il personale maschile non militarizzato delle squadre di soccorso, quando viene inviato nei luoghi colpiti da pubbliche calamità.

3. — *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 3.

4. — *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, i viaggiatori devono presentare alle stazioni la richiesta, conforme al modello stabilito (n. 35), fornita dal Comitato centrale della Croce Rossa Italiana ai singoli Comitati, i quali, dopo di averla completata con tutte le indicazioni volute dallo stampato, la rilasciano a coloro che debbono viaggiare.

5. — *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario devesi esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione vidimato dalla stazione di partenza.

TRASPORTO DEI BAGAGLI E DELLE ALTRE COSE.

A) *Trasporti a bagaglio.*

6. — *Limiti.* — Sono ammesse al trasporto a bagaglio registrato le cose indicate nel successivo punto 8, in quanto ne sia possibile il carico in bagagliaio e nei soli casi di particolare urgenza.

7. — *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli della serie 2ª Bagagli.

B) *Trasporti a grande e a piccola velocità.*

8. — *Limiti.* — Sono ammesse al trasporto le cose seguenti:

a) materiale da ricovero, oggetti di arredamento, effetti letterecci ed effetti di corredo personale;

b) presidi medici, farmaceutici e chirurgici, materiali da laboratorio;

c) sezioni volanti di laboratorio batteriologico e di laboratorio chimico;

d) materiale per disinfezione e disinfettanti.

9. — *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli delle tariffe ordinarie ridotti del 20 %.

10. — *Documenti di riduzione.* — Le richieste, conformi ai modelli stabiliti (n. 36 e 37), sono rilasciate dai Comitati e Sottocomitati della Croce Rossa Italiana ai quali vengono fornite dal Comitato centrale.

Sui documenti di trasporto deve, di regola, figurare come mittente e come destinatario una delle seguenti unità della Croce Rossa Italiana: Comitati, Sotto comitati, Delegazioni, Sanatori, Preventori, Dispensari, Stazioni o Ambulatori antimalarici, Posti di soccorso. Può tuttavia essere mittente o destinatario il presidente o direttore di una delle unità medesime nel qual caso tale sua qualità deve tassativamente risultare sul documento di trasporto.

11. — *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni debbono essere eseguite in porto affrancato.

CONCESSIONE SPECIALE LI

PIANTE E PARTI DI PIANTE - PIANTINE E SEMI FORESTALI MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI - BESTIAME.

1. — *Oggetto.* — La concessione è stabilita pei trasporti a grande velocità di:

a) piante e parti di piante scambiate fra gli Ispettorati provinciali di agricoltura, i Consorzi provinciali di ortofrutticoltura, di olivicoltura e di viticoltura, gli Istituti sperimentali per la olivicoltura e per l'oleificio, le Stazioni sperimentali agrarie, gli Osservatori di fitopatologia, i vivai di viti americane;

b) piantine di pioppo e di altre essenze di cellulosa, scambiate fra i vivai dell'Ente nazionale per le cellulosa e per la carta, oppure tra i medesimi ed i privati; piantine di gelso scambiate tra i vivai dell'Ente nazionale serico, oppure tra i medesimi ed i privati;

c) piantine e semi forestali destinati al rimboschimento e spediti dai comandi del Corpo delle foreste ai Corpi morali od ai privati, oppure scambiati fra i Comandi stessi;

d) macchine ed attrezzi agricoli di proprietà dello Stato e destinati agli Uffici di cui alla lettera *a*) o scambiati fra gli Uffici medesimi o fra questi ed i privati.

I trasporti di macchine e attrezzi agricoli devono aver luogo *per conto dello Stato;* ed anche *a sue spese* se relativi a nuovi acquisti;

e) bestiame bovino, suino ed ovino, destinato al miglioramento delle razze (compresi i tori per la riproduzione) scambiati fra gli Istituti zootecnici, fra gli Ispettorati provinciali di agricoltura, o fra i primi ed i secondi, e, pei tori, fra i detti Istituti o Ispettorati ed i privati.

I trasporti di bestiame debbono aver luogo *per conto* degli Istituti zootecnici o degli Ispettorati provinciali di agricoltura.

2. — *Limiti.* — Sono escluse dalla concessione le macchine indivisibili di peso eccedente dieci tonnellate ciascuna e quelle che richiedessero l'uso dei vagoni congiunti. Sono del pari escluse le spedizioni fra i privati, dovendo il mittente o il destinatario essere sempre un Ufficio, Istituto o Ente di cui al precedente punto 1.

3. — *Prezzi.* — Si applicano i prezzi delle tariffe ordinarie ridotti del 20 %.

4. — *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni debbono farsi in affrancato; possono però essere eseguite in assegnato quelle di piantine e semi forestali nonchè quelle di macchine ed attrezzi agricoli.

5. — *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della concessione gli speditori debbono presentare una richiesta conforme al modello n. 38.

CONCESSIONE SPECIALE LII

ENTE NAZIONALE DI LAVORO PER I CIECHI (FIRENZE) CASA DI LAVORO PER I CIECHI DI GUERRA (ROMA)

1. — *Oggetto.* — La concessione è stabilita per i trasporti a grande od a piccola velocità:

a) di materie prime spedite dai luoghi di produzione:

ai laboratori dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi od a quelli di Istituti pubblici o privati a favore di ciechi, che abbiano stipulato con l'Ente stesso particolari convenzioni, oppure tra due dei laboratori anzidetti;

al laboratorio della Casa di lavoro per i ciechi di guerra;

b) di prodotti finiti, spediti dai laboratori di cui al precedente comma *a*) a magazzini di deposito o di smercio, oppure direttamente ad Enti o privati acquirenti;

c) di imballaggi vuoti di ritorno, spediti da magazzini di deposito o di smercio ai laboratori di cui alla lettera *a*), oppure da questi ultimi ai luoghi di provenienza delle materie prime.

2. — *Prezzi.* — Si applicano i prezzi delle tariffe ordinarie ridotti del 50 %.

3. — *Documenti di riduzione e condizioni di applicazione.* — Per ottenere l'applicazione della concessione, gli speditori debbono presentare richieste conformi al modello n. 39. Tali richieste devono essere staccate dagli Enti concessionari, da appositi bollettari a madre e figlia; le matrici devono, dagli Enti stessi, essere conservate e tenute a disposizione della Amministrazione ferroviaria per la durata di un anno.

I laboratori di cui alla lettera *a*) del punto 1 devono, in ogni caso, figurare come destinatari delle spedizioni di cui alla stessa lettera *a*) e come mittenti di quelle di cui alla successiva lettera *b*). Per le spedizioni di cui alla lettera *c*) i laboratori medesimi devono figurare come destinatari per i recipienti vuoti loro restituiti dai magazzini di deposito o di smercio e come mittenti per quelli da essi restituiti ai luoghi di provenienza delle materie prime.

4. — *Reclami*. — Gli eventuali reclami debbono essere fatti esclusivamente per il tramite degli Enti concessionari.

CONCESSIONE SPECIALE LIII

MATERIALI ED EFFETTI PER SPETTACOLI TEATRALI E SIMILARI

1. — *Oggetto*. La concessione è accordata per i trasporti a grande o a piccola velocità di effetti, di attrezzi e di arredi di palcoscenico nonchè di bestiame che i teatri, i complessi artistici e le persone di cui al seguente punto 2 hanno in dotazione o comunque in uso per la organizzazione degli spettacoli o la esplicazione della loro attività professionale.

2. — *Limiti*. — La concessione è limitata

a) ai teatri, compresi quelli per spettacoli all'aperto;

b) alle compagnie teatrali di prosa, di canto, di operette, di varietà, di pantomime;

c) ai complessi lirici;

d) alle orchestre e bande musicali;

e) ai circhi equestri;

f) alle compagnie ambulanti esercenti serragli, caroselli, giostre, altalene, bersagli, cinematografi, gabinetti di ottica, fotografia, meccanica, fisica e storia naturale;

g) ai concertisti (solisti o costituenti terzetti, quartetti, ecc.) e artisti di varietà;

h) agli acrobati, ai burattinai, ai saltimbanchi, ai suonatori e cantanti girovaghi.

La concessione si applica inoltre ai materiali ed effetti provenienti dall'estero e di pertinenza di compagnie, di complessi, di gruppi o di singoli artisti, anche se di nazionalità non italiana.

Si intendono per effetti il vestiario borghese e teatrale, ed ogni altro oggetto di uso personale dell'artista.

Si intendono per attrezzi ed arredi di palcoscenico: le quinte, le porte, i caminetti, le colonne, i macigni, le scale e simili, le telerie, le panche di legno, gli attrezzi da lavoro, le sellerie, i cordami, le catene, i tiranti di ferro, le ferramenta, i mobili, i tappeti, le tappezzerie, i soprammobili, le macchine ed i meccanismi e le loro parti, le locomobili, le trattrici, il materiale elettrico e da illuminazione, gli strumenti musicali e di precisione, le figure anatomiche di qualunque materia, le giostre, le altalene e le loro parti, gli attrezzi da ginnastica, le marionette ed ogni altro oggetto di dotazione dei complessi e delle persone di cui alla presente concessione, esclusi però, se spediti vuoti, i carri da merce in genere, nonchè i veicoli automobili per trasporto di persone.

Per compagnie teatrali e per complessi lirici si intendono quelli regolarmente costituiti, composti di persone che, scritturate alle dipendenze di un capo o direttore, od alla dipendenza di un teatro, agiscono in comune per dare spettacoli od audizioni e concerti pubblici, inclusi quelli per trasmissioni radiofoniche.

Per orchestre e bande musicali si intendono quelle formate da suonatori riuniti in società riconosciute, scritturate da un impresario, alla dipendenza di Comuni o Pubblici Istituti o Stabilimenti.

3. — *Condizioni per l'applicazione della concessione*. — La concessione è accordata sotto osservanza delle seguenti condizioni:

A) per i trasporti degli effetti e degli attrezzi delle compagnie e complessi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del punto 2 è necessario che si verifichi anche il contemporaneo viaggio di almeno otto persone adulte e per quelli dei gruppi di artisti di cui alle lettere *g*) ed *h*), del punto stesso di almeno due persone pure adulte; da provare all'atto della spedizione mediante esibizione dei biglietti a tariffa intera o comunque ridotta (o della ricevuta del relativo deposito);

B) sulle lettere di vettura deve figurare come mittente e come destinatario:

a) per i trasporti concernenti teatri, compagnie teatrali e complessi lirici, il direttore del teatro o l'amministratore o l'impresario;

b) per i trasporti concernenti le orchestre e le bande musicali, il capo o il direttore;

c) per i trasporti di circhi equestri, il proprietario o l'amministratore;

d) per le compagnie ambulanti, il capo o direttore della compagnia;

e) per i gabinetti di ottica, fotografia, meccanica, fisica e storia naturale, l'esercente;

f) per le persone di cui alle lettere *g*) ed *h*) del punto 2, il capo-gruppo, oppure, se si tratti di isolati, gli artisti medesimi.

Per le spedizioni gravate di assegno (punto 7), è ammesso che figuri come mittente, ma non come destinataria, una persona diversa da quelle suindicate.

C) Le stazioni mittenti e destinatarie debbono, di regola, essere rispettivamente quelle di partenza e di arrivo dei viaggiatori. Tuttavia, su domanda motivata, i capi stazione ed i capi gestione possono ammettere qualche deroga a questa disposizione.

D) E' ammesso che una partita di effetti di attrezzi e di bestiame (anche suddivisa parte a grande e parte a piccola velocità) sia spedita qualche giorno prima della partenza delle persone, a condizione che siano esibiti i biglietti o la ricevuta di deposito del relativo ammontare, ed è altresì ammesso che, quando la spedizione degli effetti, degli attrezzi e del bestiame non possa essere completata nel giorno in cui la compagnia parte, la rimanenza sia spedita dopo, ma non oltre il terzo giorno (sia pure parte a grande e parte a piccola velocità), purchè la richiesta per detta spedizione supplementare sia presentata con questa annotazione:

« *Spedizione complementare. La compagnia è partita col treno .... del giorno ....* ».

4. — *Documenti di riduzione*. — Per ottenere l'applicazione della concessione devono essere presentate le richieste conformi al modello stabilito (n. 40) rilasciate dalle stesse persone che devono figurare sulle lettere di vettura come mittenti dei trasporti (punto 3 lettera *B*).

Sulla richiesta deve essere apposto il visto dell'Autorità di pubblica sicurezza. Tale visto non è però necessario quando siano presentati, ai sensi della lettera *A*) del punto 3, biglietti di viaggio rilasciati in base alla *Concessione speciale VII*.

5. — *Trasporti a grande velocità. Prezzi e condizioni particolari*. — Agli effetti ed attrezzi spediti in quantità di almeno kg. 50 si applicano i prezzi della classe n. 2.

I furgoni ed i carri a 4 ruote contenenti effetti ed attrezzi si tassano sul peso cumulato col minimo di 3 tonnellate per veicolo, in base ai prezzi della classe n. 14.

I piccoli animali (uccelli, cani, gatti, scimmie, ecc.) in furgoni si tassano per 8 capi, qualunque sia il numero degli animali caricati, in base ai prezzi della tariffa ordinaria numero 105 G. V. serie B. Non è ammesso di caricare nei furgoni effetti, attrezzi ed oggetti di qualsiasi specie.

Le bestie feroci, il bestiame equino e bovino e, se non spediti in furgoni, i piccoli animali delle specie suddette, si tassano con le tariffe che loro competono ridotte del 20 %.

6. — *Trasporti a piccola velocità. Prezzi e condizioni particolari*. — Si applicano i prezzi seguenti

a) effetti ed attrezzi: prezzi della classe n. 46 per le spedizioni in piccole partite (peso minimo kg. 50) e della classe n. 74 per le spedizioni di almeno 5 tonnellate;

b) legname lavorato con l'ascia, segato, piallato, tinto, tornito, sagomato per parapetti, impalcature e simili: prezzi della classe n. 48 per le spedizioni in piccole partite (peso minimo kg. 50) e della classe n. 80 per le spedizioni di almeno 5 tonnellate;

c) furgoni e carri a 4 ruote contenenti effetti ed attrezzi nonchè le carovane (furgoni attrezzati ad uso cucina, refettorio, camere da letto, ecc.) prezzi della classe n. 72 sul peso cumulato, col minimo di 3 tonnellate per veicolo.

7. — *Assegni e spese anticipate*. — Le spedizioni possono essere gravate di assegno ma non di spese anticipate.

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. 1

TAGLIANDO *A*

CONCESSIONE SPECIALE *A*

VIAGGI DEL CAPO DELLO STATO

TRENI STRAORDINARI

(1)

RICHIESTA N.

Treno straordinario da *a*

(Via. *Km.* *.) richiesto per le*

ore *del giorno*

Veicoli in composizione del treno

Quantità	Categoria	Numero di marca (*)

(2) , *li* *19*

Il (3)

Timbro della Casa del Capo dello Stato

ANNOTAZIONI (4)

Bollo composto della stazione

Rilasciato il biglietto N.

verso riscossione di L.

(*) Indicazioni riservate al capo stazione (1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta. — (4) *Indicare se il ritorno deve avere luogo lo stesso giorno dell'andata*

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO *B*

CONCESSIONE SPECIALE *A*

VIAGGI DEL CAPO DELLO STATO

TRENI STRAORDINARI

(1)

RICHIESTA N.

Treno straordinario da *a*

(Via. *Km.* *.) richiesto per le*

ore *del giorno*

Veicoli in composizione del treno

Quantità	Categoria	Numero di marca (*)

(2) , *li* *19*

Il (3)

Timbro della Casa del Capo dello Stato

ANNOTAZIONI (4)

Bollo composto della stazione

Rilasciato il biglietto N.

verso riscossione di L.

(*) Indicazioni riservate al capo stazione. (1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data di rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta. — (4) *Indicare se il ritorno deve avere luogo lo stesso giorno dell'andata.*

Da restituire al porgitore

(Carta color giallino)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. 2

TAGLIANDO *A*

CONCESSIONE SPECIALE *A*

TRASPORTI DI PERSONE PER CONTO DELLA CASA DEL CAPO DELLO STATO

(1)

RICHIESTA N.

VIAGGIO { *dalla stazione di* / *alla stazione di* } *via*

delle persone nominate nell'elenco a tergo e viaggianti:

		1ª classe	2ª classe	3ª classe
in carrozze salone	*N.*			
in compartimenti separati	»			
in posti ordinari — *adulti*	»			
in posti ordinari — *ragazzi*	»			

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni prescritte per fruire della concessione suddetta.

Timbro della Casa del Capo dello Stato — (2) *li* *19*
Il (2)

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N.

Bollo composto della stazione

Avvertenza importante

I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presenta richiesta.

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO *B*

CONCESSIONE SPECIALE *A*

TRASPORTI DI PERSONE PER CONTO DELLA CASA DEL CAPO DELLO STATO

(1)

RICHIESTA N.

VIAGGIO { *dalla stazione di* / *alla stazione di* } *via*

delle persone nominate nell'elenco a tergo e viaggianti:

		1ª classe	2ª classe	3ª classe
in carrozze salone	*N.*			
in compartimenti separati	»			
in posti ordinari — *adulti*	»			
in posti ordinari — *ragazzi*	»			

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni prescritte per fruire della concessione suddetta.

Timbro della Casa del Capo dello Stato — (2) *li* *19*
Il (2)

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N.

Bollo composto della stazione

Avvertenza importante

I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

TAGLIANDO *C* DELLA RICHIESTA N. *(VIAGGIATORI)*

Viaggio da *a* *via*

con treno *delle persone nominate a tergo, e viaggianti*

		1ª classe	2ª classe	3ª classe
in carrozze salone	*N.*			
in compartimenti separati	»			
in posti ordinari — *adulti*	»			
in posti ordinari — *ragazzi*	»			

Bollo composto della stazione

Riscosse L.

Da restituire al porgitore

(Recto)
(Carta color giallino)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 3

CONCESSIONE SPECIALE *A*

TRASPORTI PER CONTO DEL CAPO DELLO STATO E DELLA SUA CASA

SPEDIZIONI A BAGAGLIO REGISTRATO

(1)

RICHIESTA N.

Trasporto da *a* *con treno*

BAGAGLI

Quantità dei colli	Contenuto dei colli	Peso in chilogrammi	
		dichiarato	riconosciuto

Timbro della Casa del Capo dello Stato

(2) *, li* *19*

Il (3)

ANNOTAZIONI

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N.

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta

Da trattenere dalla stazione di partenza.

TAGLIANDO DELLA RICHIESTA N. *(BAGAGLI)*

Trasporto da *a*

BAGAGLI

Quantità dei colli	Contenuto dei colli	Peso in chilogrammi	
		dichiarato	riconosciuto

Bollo composto della stazione

Riscosse L.

Da restituire al porgitore

(Carta color giallino)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 4

CONCESSIONE SPECIALE *A*

TRASPORTI PER CONTO DEL CAPO DELLO STATO E DELLA SUA CASA

SPEDIZIONE A GRANDE ED A PICCOLA VELOCITÀ

(1)

RICHIESTA N.

Trasporto da *a* *a* (2) *velocità*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli e numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto Specie del bestiame	Marche e numero dei colli	Peso in chilogrammi

Pei cavalli indicare se in carro scuderia od ordinario, ed il peso delle bardature, attrezzi e foraggi e del bagaglio dei custodi.

Timbro della Casa del Capo dello Stato

(3) *li* 19

Il (4)

ANNOTAZIONI

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N.

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) *Grande* o *piccola*. — (3) Luogo e data del rilascio. — Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

(carta color giallino)

Dimensioni Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. 5

TAGLIANDO *A*

CONCESSIONE SPECIALE *B*

TRASPORTI
PER CONTO DELLO STATO

VIAGGIATORI

MINISTERO

(1)

RICHIESTA N.

VIAGGIO

dalla stazione di

alla stazione di

via

di numero (2) persone nominate a tergo

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo: (3)

Bollo d'ufficio (4) *li* *19*

(5)

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZA IMPORTANTE

I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando **B** della presente richiesta.

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Per servizio antincendi, per rimpatrio obbligatorio, ecc. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO *B*

CONCESSIONE SPECIALE *B*

TRASPORTI
PER CONTO DELLO STATO

VIAGGIATORI

MINISTERO

(1)

RICHIESTA N.

VIAGGIO

dalla stazione di

alla stazione di

via

di numero (2) persone nominate a tergo

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo (3)

Bollo d'ufficio (4) *li* *19*

(5)

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZA IMPORTANTE

I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Per servizio antincendi, per rimpatrio obbligatorio, ecc. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

(*Recto*)
(Carta color verde)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 6

CONCESSIONE SPECIALE *B*

TRASPORTI PER CONTO DELLO STATO

SPEDIZIONI A BAGAGLIO REGISTRATO

Ministero

(1)

RICHIESTA N. REGISTRO N.

Trasporto da *a*

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	Contenuto dei colli	Peso in kg.	Avvertenze (2)

Bollo d'ufficio

(3) *li* *19*

Il (4)

ANNOTAZIONI

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N.

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Indicare se trattasi di corpi di reato o di materiale sanitario. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

(Ufficio)

TAGLIANDO DELLA RICHIESTA N. (*BAGAGLI*)

Trasporto da *a*

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	Contenuto dei colli	Peso in kg.	Annotazioni

Bollo composto della stazione

Riscosse L.

Da restituire al porgitore

(Carta color verde)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 7

CONCESSIONE SPECIALE *B*

TRASPORTI PER CONTO DELLO STATO

SPEDIZIONI A GRANDE ED A PICCOLA VELOCITÀ

MINISTERO

(1). (2).

RICHIESTA N. REGISTRO N.

Trasporto da *a* *a* (3) *velocità*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli Numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto Specie del bestiame	Marche e numero dei colli	Peso in chilogrammi	Valore dichiarato

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.

(4) *il* 19

Bollo d'ufficio

Il (5)

A N N O T A Z I O N I

Bollo composto della stazione

Esequita la spedizione col N.

(1) Ufficio mittente (che rilascia la richiesta). — (2) Ufficio destinatario della spedizione. (3) *Grande* o *piccola*. (4) Luogo e data del rilascio. (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

(Carta color verde)

Dimensioni: Altezza mm. 260
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 8
MOD. W N. 3

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

BOLLETTA DI SPEDIZIONE

(1)

in

N. *lì* *19*

L'ufficio Vendita } *di*
o il Magazzino }

e per esso l'incaricato per la spedizione Sig.

ha caricato la quantità di

come appresso in N. *colli marcati giusta*

ben condizionati, per trasportarli e

consegnarli direttamente al

nel termine di giorni

Marca, quantità e specie dei colli	SPECIE E QUALITÀ DEL GENERE	PESO	
		lordo	netto

IL CAPO DELL'UFFICIO VENDITA
O DEL MAGAZZINO MITTENTE

L'INCARICATO PER LA SPEDIZIONE

(1) Ufficio e località.

(*Recto*)

MODELLO N. 8

UFFICIO DI

in

Dichiarasi che l'incaricato per la spedizione Signor

ha oggi consegnato i colli di cui retro, riconosciuti nel peso lordo di

ed a netto

di *e che nulla osta al pagamento*

del trasporto di (1)

19

IL

(1) In caso di mancanza, avarie e ritardi, si interlineeranno le parole «*nulla osta al pagamento del trasporto*» e si aggiungeranno le altre: «*venne redatto il processo verbale rimesso alla Direzione Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con Nota N. del .*».

(*Verso*)

ALLEGATO N. 9

CONCESSIONE SPECIALE *C*

LIBRETTO PERSONALE DEGLI IMPIEGATI – Mod. *C*

Modello della copertina del libretto Mod. C

MINISTERO

CONCESSIONE SPECIALE C

IMPIEGATI DELLO STATO

MOD. *C* N. 0000
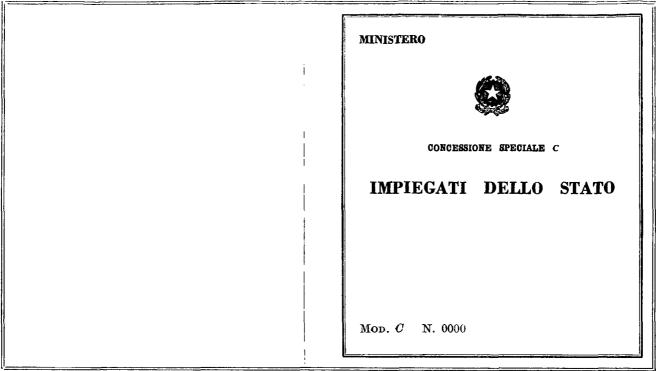
(*esterno* formato cm. 16,5 × 11,5)

NB. – Invece di Ministero figurerà, quando nel caso: Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, ecc.

(*interno*)
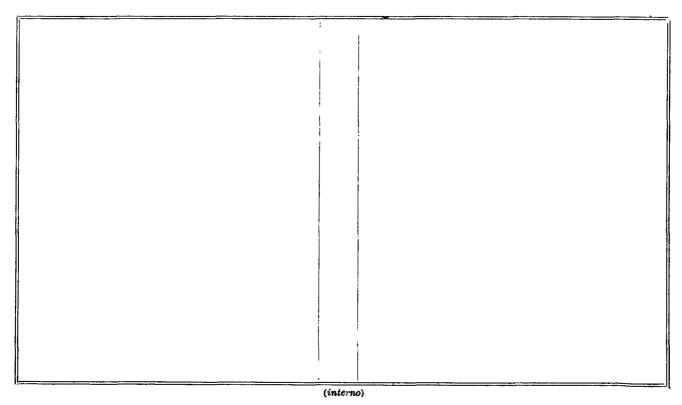
NB. – Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l' immagine della testa dell' altezza di almeno un centimetro.

(Color marrone)

CONCESSIONE SPECIALE *C* — *Segue :* MODELLO N. 9

Modello del cartoncino connesso alla copertina

MINISTERO

Impiegati dello Stato

Libretto N. 0000

Signor

(qualifica)

lì *19*

Visto : Firma dell' impiegato

Il

(*recto* - formato cm. 6,5 × 10)
Cartoncino color camoscio
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bistro)

VARIAZIONI
relative a promozioni e cambi d'ufficio

Addì *19*

Il

Addì *19*

Il

Addì *19*

Il

Addì *19*

Il

(*verso*)

MODELLO N. 10

CONCESSIONE SPECIALE *C*

LIBRETTO PER LE FAMIGLIE DEGLI IMPIEGATI - Mod. C bis

Modello della copertina del libretto Mod. C *bis*

MINISTERO

CONCESSIONE SPECIALE

FAMIGLIE

DEGLI

IMPIEGATI DELLO STATO

MOD. *C*-bis N. 0000

(*esterno* formato cm. 16,5×11,5)

NB. Invece di Ministero figurerà, quando del caso: Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, ecc.

Modello della copertina del libretto Mod. *C* bis

(*interno* formato cm. 16,5×11,5)
color rosso

CONCESSIONE SPECIALE *C* — *Segue:* MODELLO N. 10

Modello del cartoncino connesso alla copertina
(*esterno* formato 13,5 × 10)
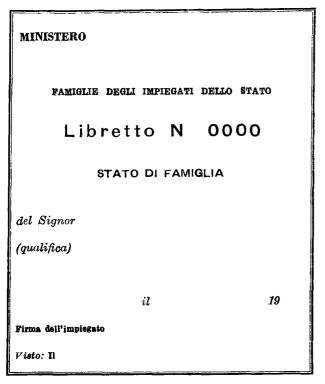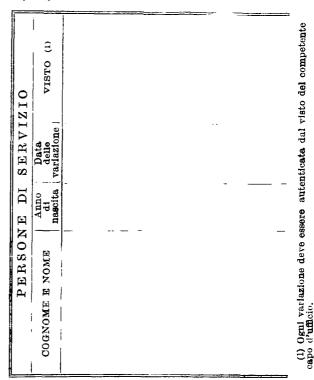
MINISTERO

FAMIGLIE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

Libretto N 0000

STATO DI FAMIGLIA

del Signor

(qualifica)

il 19

Firma dell'impiegato

Visto: Il

PERSONE DI SERVIZIO			
COGNOME E NOME	Anno di nascita	Data delle variazione	VISTO (1)

(1) Ogni variazione deve essere autenticata dal visto del competente capo d'ufficio.

Cartoncino color camoscio
(fondo litografato con fregio ad inchiostro color bistro)

NB. - Invece di Ministero figurerà quando del caso: Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, ecc.

Modello del cartoncino connesso alla copertina
(*interno* formato cm. 13,5 × 10)

Persone di famiglia conviventi ed a carico (per le persone di servizio si veda prospetto in 4ª pag.)	Grado di parentela con l'impiegato	Data di nascita dei figli e fratelli

Firma delle persone contronominate	Data delle variazioni (1)

(1) Ogni iscrizione deve essere autenticata dal visto del competente capo d'ufficio.

NB. L'iscrizione della data di nascita è obbligatoria pei figli e fratelli. — Dall'obbligo della firma sono esonerati i ragazzi di età inferiore ai 10 anni. — Il primo elenco degli iscritti, ed ogni successiva aggiunta, debbono essere seguiti da una riga di chiusura.

MODELLO N. 11

CONCESSIONE SPECIALE *C*

LIBRETTO DEI PENSIONATI DELLO STATO E DELLE LORO FAMIGLIE - Mod. *P*

Modello della copertina del libretto Mod. P

MINISTERO

CONCESSIONE SPECIALE *C*

PENSIONATI DELLO STATO E LORO FAMIGLIE

MOD. *P* N. 0000

(*esterno* formato cm. 16,5 × 11,5

NB. - Invece di Ministero figurerà, quando del caso: Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, ecc.

(*interno*)
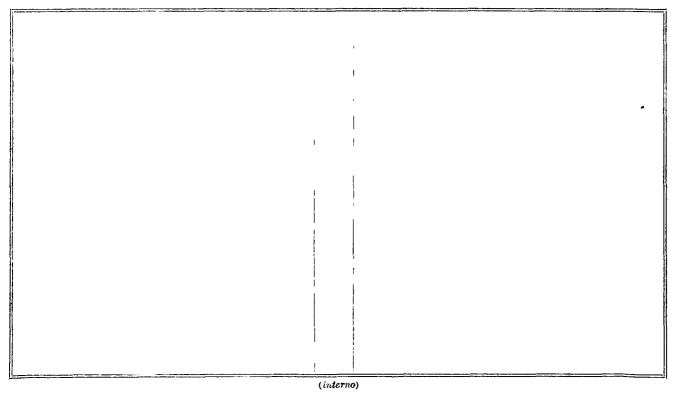
NB. - Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

(Color marrone)

CONCESSIONE SPECIALE *C* – PENSIONATI DELLO STATO – MOD. *P* *Segue:* MODELLO N. 11

Modello del cartoncino connesso alla copertina
(*esterno* – formato cm. 13,5 × 10)

MINISTERO

PENSIONATI DELLO STATO

Libretto N. 000

STATO DI FAMIGLIA

del Signor

. . . . *il* *19.*

Firma del Pensionato

Visto: Il

Cartoncino color camoscio
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bistro)

NB. – Invece di Ministero figurerà, quando del caso: Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, ecc.

Modello del cartoncino connesso alla copertina
(*interno*)

Persone di famiglia	Grado di parentela con il pensionato	Data di nascita dei figli

Firma delle persone contronominate	Data delle variazioni (1)

(1) Ogni inscrizione deve essere autenticata dal visto del competente ufficio che rilascia il libretto.

NB. – L'iscrizione della data di nascita è obbligatoria pei figli. — Dall'obbligo della firma sono esonerati i ragazzi di età inferiore ai 10 anni. — Il primo elenco degli iscritti, ed ogni successiva aggiunta, debbono essere seguiti da una riga di chiusura.

MODELLO N. 12

CONCESSIONE SPECIALE *C* - PENSIONATI DELLO STATO

Modello della copertina del fascicolo di scontrini

PENSIONATI DELLO STATO

VALE SOLO PER IL 19. . .

LIBRETTO MOD. P - N. 000

Signor. . . .

Roma, li *19*

IL MINISTRO

(*recto* formato cm. 13,5×10)
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bistro)

Modello degli scontrini da inserire nel fascicolo

PENSIONATI DELLO STATO

19

VALE SOLO PER IL 19. . .

a

Libretto Mod. *P* N. 000 — Scontrino N. 1

VIAGGIO

da
a.
via
in classe *compiuto da*
(1) .
(2) *di anni*
Li . *19*

Firma per esteso del titolare

Indirizzo:.

(1) Cognome e nome di chi viaggia.
(2) Grado di parentela ed età.

li — CLASSE *da* — Scontrino N. 1 — BIGLIETTO DI

(*recto* formato cm. 6,5×10)
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bistro)

Emesso il biglietto

N.

Bollo composto dalla stazione

(*verso* formato cm. 6,5×10)

MODELLO N. 13

CONCESSIONE SPECIALE *C*

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO - Mod *T*

Modello della tessera

MOD. T

MINISTERO

VIAGGI DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO E DELLE LORO FAMIGLIE

CONCESSIONE SPECIALE C

(1) . .

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

del Sig.

(2) { .

li *19*

Il Capo

Firma del viaggiatore **Firma del titolare**

(1) Ufficio cui è addetto l'impiegato. — (2) Qualifica dell'impiegato o, se trattasi di persone di famiglia, relazione di parentela e di servizio con l'impiegato, e nome e qualifica di questo.

(*recto* — formato cm. 13,5 × 10) Cartoncino color camoscio
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bistro)

AVVERTENZE

Questa tessera è strettamente personale; deve essere esibita ad ogni domanda degli agenti ferroviari per giustificare l'acquisto ed il possesso del biglietto di viaggio a prezzo ridotto; non è valida se non bollata e firmata come richiede lo stampato, e sarà ritirata dagli agenti suddetti, con l'applicazione delle penalità regolamentari, se comunque corretta, alterata, falsificata o adoperata da persona diversa da quella cui è intestata.

Il viaggiatore deve, se richiesto, ripetere la sua firma in presenza degli agenti ferroviari in servizio, nonchè esibire la carta di identità o altro documento equipollente con fotografia.

(*verso*)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 14

MOD. *A*

CONCESSIONE SPECIALE *C*

IMPIEGATI DELLO STATO

MINISTERO

(1)

RICHIESTA N.

rilasciata al Sig. (2)

VIAGGIO { *dalla stazione di* / *alla stazione di* } *via*

di numero (3) .... *person..*

(4) (5) (6)

Dichiaro che i. titolar. della presente si trova. nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo d'Ufficio

(7) *li* *19*

Il (8)

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N..

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE INPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Cognome, nome e qualifica dell'impiegato. — (3) In tutte lettere. — (4) Cognome e nome delle persone che viaggiano, compreso l'impiegato, se esso pure deve viaggiare con la presente richiesta. — (5) Relazione di parentela o di servizio coll'impiegato; età dei figli e dei fratelli. — (6) Classi di viaggio. — (7) Luogo e data del rilascio. — (8) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

(Carta color camoscio)

MODELLO N. 15

CONCESSIONE SPECIALE *D*

PERSONALI DI AMMINISTRAZIONI VARIE
LIBRETTO PERSONALE PER IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE - Mod. *D*

Modello della copertina del libretto

MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

CONCESSIONE SPECIALE *D*

RICEVITORI
POSTALI E TELEGRAFICI

MOD. *D* N. 0000

(*esterno* formato cm. 16,5 x 11,5)

NB. - Invece di Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi figurerà, quando del caso: Ministero dell'Interno, Segretari Comunali e Provinciali - Ministero delle Finanze, Ricevitori o Aiuto Ricevitori del Lotto - Ministero della Pubblica Istruzione, Maestri degli Asili Infantili - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ecc.

(*interno*)

NB. - Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

(Color verde)

CONCESSIONE SPECIALE *D* *Segue* : MODELLO N. 15

Modello del cartoncino connesso alla copertina

MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

RICEVITORI POSTALI E TELEGRAFICI

Libretto N. 0000

Signor

li *19*

Visto : **Firma del Ricevitore**

Il .

(*recto* – formato cm. 6,5×10)
Cartoncino color verde
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color verde oliva)

VARIAZIONI
relative a promozioni o cambiamento d'ufficio

Addì *19* .

Il

Addì *19*

Il

Addì *19*

Il

Addì

Il

(*verso*)

CONCESSIONE SPECIALE *D* — *Segue:* MODELLO N. 15

Modelli degli scontrini connessi alla copertina

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni

Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi

RICEVITORI POSTELEGRAFICI

Libretto N. 0000

Sig.

Riceditore di

, *li* 19

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Frontespizio
(formato cm. 6,5×10)

Scontrino N. 00 — BIGLIETTO DI CLASSE da — a — Li 19

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni

Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi

CONCESSIONE SPECIALE *D*

RICEVITORI POSTELEGRAFICI

VALE SOLO PER IL 19

Libretto N. 00 — Scontrino N. 00

VIAGGIO

da

a

via

in classe

Li 19.

FIRMA DEL RICEVITORE

Scontrino
(*recto* formato cm. 6,5×10)

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color verde oliva)

Emesso il biglietto

N.

Bollo composto della stazione

Scontrino
(*verso*)

MODELLO N. 16

CONCESSIONE SPECIALE *D*

PERSONALI DI AMMINISTRAZIONI VARIE

LIBRETTO PER LE FAMIGLIE DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE - Mod. D bis

Modello della copertina del libretto Mod. D bis

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni

AMMINISTRAZIONE
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

CONCESSIONE SPECIALE *D*

**FAMIGLIE DEI RICEVITORI
POSTALI E TELEGRAFICI**

MOD. D bis N. 0000

(*esterno* formato cm. 16,5×11,5)

NB. – Invece di Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi figurerà quando del caso: Ministero delle Finanze. Ricevitori o Aiuto Ricevitori del Lotto - Ministero dell'Interno, Segretari Comunali e Provinciali - Ministero della Pubblica Istruzione. Maestri degli Asili Infantili – Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ecc.

Modello della copertina del libretto
(*interno* formato cm. 16,5×11,5)
(Color verde)

CONCESSIONE SPECIALE *D* — *Segue:* MOD. N. 16

Modello del cartoncino connesso alla copertina

(*esterno* formato cm. 13,5×10)

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Famiglie dei Ricevitori Postali e Telegrafici

Libretto N. 0000

STATO DI FAMIGLIA

del Signor

(*qualifica*)

li *19*

Firma del Ricevitore

Visto: Il

Cartoncino color verde
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color verde oliva)

PERSONE DI SERVIZIO			
COGNOME E NOME	Anno di nascita	Data delle variazioni	VISTO (1)

(1) Ogni variazione deve essere autenticata dal visto del competente capo d'ufficio.

Modello del cartoncino connesso alla copertina

(*interno*)

Persone di famiglia conviventi ed a carico (Per le persone di servizio si veda prospetto in 4ª p.)	Grado di parentela con il titolare della concessione	Data di nascita dei figli o fratelli

Firma del personale contronominato	Data delle variazioni (1)

(1) Ogni inscrizione deve essere autenticata dal visto del competente capo d'ufficio.

NB. – L'iscrizione della data di nascita è obbligatoria pei figli e fratelli. — Dall'obbligo della firma sono esonerati i ragazzi di età inferiore ai 10 anni. — Il primo elenco degli iscritti, ed ogni successiva aggiunta, debbono essere seguiti da una riga di chiusura.

CONCESSIONE SPECIALE *D* *Segue:* MOD. N. 16

Modelli degli scontrini connessi alla copertina

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

CONCESSIONE SPECIALE *D*

Libretto N. 0000

FAMIGLIA

del Signor

Ricevitore Postelegrafico di

lì 19

Visto: *Il*

Frontespizio
(formato cm. 6,5×10)
Carta color verde
(Fondo litografato con freglo ad inchiostro color verde oliva)

SCONTRINO N. 0 *Lì* *19*
BIGLIETTO DI CLASSE *da* *a*

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi
CONCESSIONE SPECIALE D
RICEVITORI POSTELEGRAFICI

Libretto N. 000 VALE SOLO PER IL 19. . *Scontrino N.* 0
Viaggio *da* *a* *via*

Nomi e cognomi dei viaggiatori	Relazione di parentela o di servizio	Classe	Età dei figli o fratelli

Lì *19* Firma del Ricevitore.

Scontrino
(*recto* – formato cm. 6,5×10)
Carta color verde
(Fondo litografato con freglo ad inchiostro color verde oliva)

Emesso il biglietto

N. ....

Bollo composto della stazione
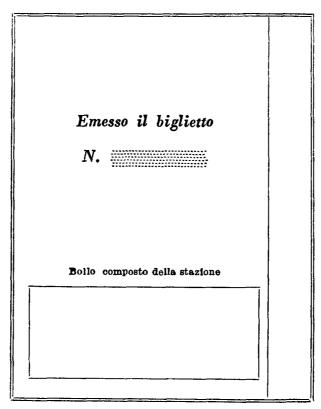
Scontrino
(*verso* – formato 6,5×10)

MODELLO N. 17

CONCESSIONE SPECIALE *E*

LIBRETTO PERSONALE - Mod. *E*

Modello della copertina del libretto
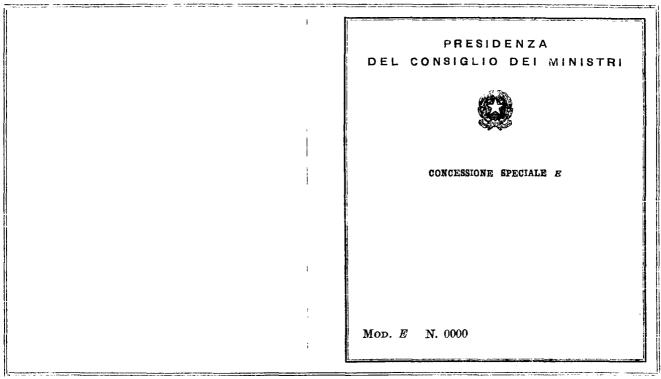
(*esterno* formato cm. 16,5×11,5)
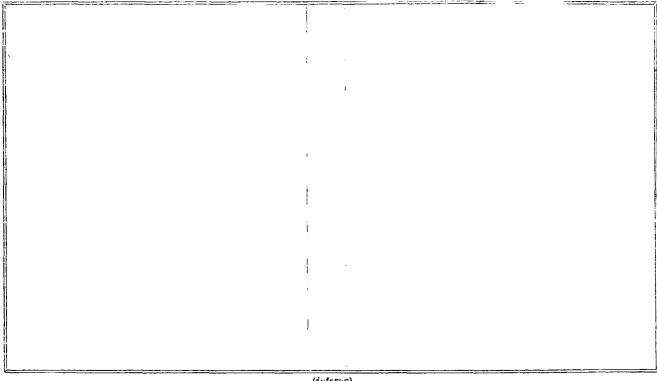
(*interno*)

NB. - Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

(color marrone)

CONCESSIONE SPECIALE *E* *Segue:* MODELLO N. 17

Modello del cartoncino connesso alla copertina

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concessione speciale E

Libretto N. 0000

Signor

(qualifica)

lì *19*

Visto: Firma del Titolare

Il

(*recto* formato cm. 6,5×10)
Cartoncino color camoscio
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bistro)

VARIAZIONI

Addì *19*

Il

Addì *19*

Il

Addì *19*

Il

Addì *19*

Il

(*verso*)

MODELLO N. 18

CONCESSIONE SPECIALE *F*

LIBRETTO PERSONALE E DI FAMIGLIA DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO – Mod. *F*

Modello della copertina del libretto

UNIONE NAZIONALE
UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

Stemma
dell'U.N.U.C.I.

CONCESSIONE SPECIALE *F*

VIAGGI
SULLE
FERROVIE DELLO STATO

MOD. *C* N. 0000

(*esterno* - formato 16,5×11,5)
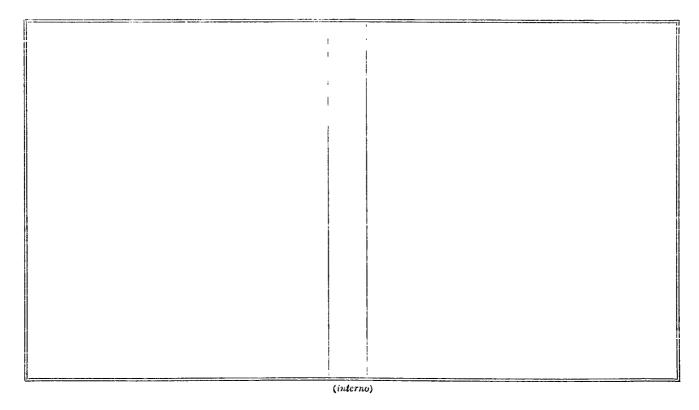
(*interno*)

NB. – Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

(Color marrone)

CONCESSIONE SPECIALE *F* *Segue:* MODELLO N. 18

Modello del cartoncino annesso al libretto
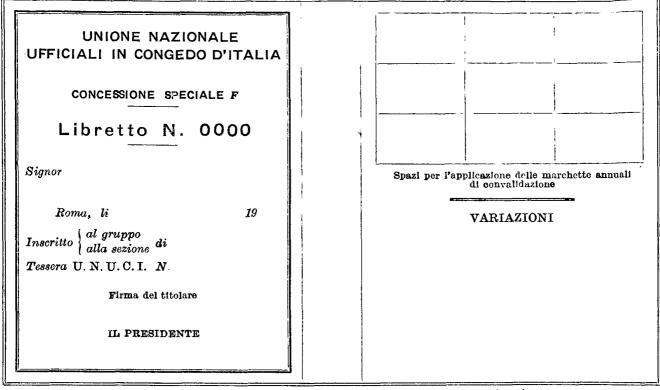
UNIONE NAZIONALE
UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

CONCESSIONE SPECIALE *F*

Libretto N. 0000

Signor

Roma, li *19*

Inscritto { *al gruppo* / *alla sezione* } *di*

Tessera U. N. U. C. I. *N.*

Firma del titolare

IL PRESIDENTE

Spazi per l'applicazione delle marchette annuali di convalidazione

VARIAZIONI

(*recto* formato cm. 14×10,5)
Carta color camoscio
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bistro)

(*verso*)

Modello del frontespizio del fascicolo di scontrino
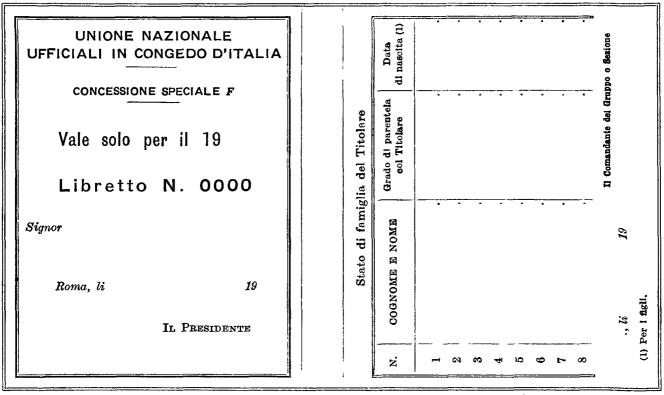
UNIONE NAZIONALE
UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

CONCESSIONE SPECIALE *F*

Vale solo per il 19

Libretto N. 0000

Signor

Roma, li *19*

IL PRESIDENTE

Stato di famiglia del Titolare

N.	COGNOME E NOME	Grado di parentela col Titolare	Data di nascita (1)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

, li *19*

Il Comandante del Gruppo o Sezione

(1) Per i figli.

(*recto*) formato cm. 14×10,5)
Carta color camoscio
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bistro)

(*verso*)

CONCESSIONE SPECIALE *F* — *Segue:* MODELLO N. 18

Modello degli scontrini connessi alla copertina

Scontrino N. 00

BIGLIETTO DI CLASSE *da*

a

li 19.

UNIONE NAZIONALE
UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

CONCESSIONE SPECIALE *F*

VALE SOLO PER IL 19

Libretto N. 0000 — Scontrino N. 00

VIAGGIO

da

a

via

in classe *compiuto da*

(1)

(2) *di anni* (3)

Li 19.

FIRMA PER ESTESO DEL TITOLARE

Indirizzo.

(1) Cognome e Nome di chi viaggia.
(2) Grado di parentela ed età.
(3) Solo per i figli.

(*recto* formato cm. 6,5 × 10)
Carta color camoscio
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bistro)

Emesso il biglietto

N.

Bollo composto della stazione

(*verso*)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 19

CONCESSIONE SPECIALE *I*

ESPOSIZIONI

VIAGGIATORI

(1)

RICHIESTA N.

VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO

dalla stazione di

alla stazione di (2) *via*

in classe (3)

del Signor

(4)

Dichiaro che il titolare della presente trovasi nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo del Comitato

(5) ., *li* *19*

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono essere sempre muniti della tessera di identità personale prescritta dalla concessione. Se richiesti, debbono inoltre ripetere la firma in presenza degli agenti ferroviari di servizio ed esibire la carta d'identità od altro documento equipollente con fotografia.
3. - Il biglietto che viene rilasciato su presentazione di questa richiesta vale per l'andata e per il ritorno, ma all'inizio del viaggio di ritorno deve esser fatto vidimare dalla stazione, senza di che non ha validità.

Termini di tempo per i viaggi (6) { *andata dal* *al* / *ritorno dal* *al* }

A N N O T A Z I O N I

Bollo composto della stazione

Rilasciato il biglietto di andata e ritorno speciale

N.

(1) Titolo e sede (da stamparsi) dell'esposizione. — (2) Stazione (da stamparsi) che serve la località dell'esposizione. — (3) Indicazione da iscriversi dal titolare della richiesta. — (4) Espositore, giurato od operaio delegato dall'espositore Sig. . . — (5) Luogo e data del rilascio. — (6) Questi termini debbono essere indicati a stampa.

Da trattenere dalla stazione di partenza

(Carta color azzurro)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 20

CONCESSIONE SPECIALE *I*

ESPOSIZIONI

TRASPORTO DELLE COSE (COMPRESI I BAGAGLI)

(1) .

RICHIESTA N. .

Il sottoscritto chiede il trasporto { *a bagaglio registrato* / *a grande velocità* / *a piccola velocità* } *in base alla Concessione Speciale I da*

(2) . . *a* (3)

eseguito dal comitato del (4) *per conto del*

Sig. (5)

munito del certificato d'iscrizione N. *e dichiara che le cose*

qui in seguito descritte furono esposte nel (4). .

TERMINI DI TEMPO PER LE SPEDIZIONI (6)

a) di andata - *dal* . *al*

b) di ritorno *dal* *al*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quntità dei colli Numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto Specie del bestiame	Marche e numeri dei colli	Peso in chilogrammi

NB. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura o nello scontrino del bagaglio.

Bollo del comitato

(7) *li* *19*

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

ANNOTAZIONI

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione a (8).

col N.

(1) Titolo e sede (da stampare) dell'esposizione. — (2) Stazione (da stampare) che serve la località dell'esposizione. — (3) (Stazione cui è diretto il trasporto. — (4) Titolo dell'esposizione. — (5) Nome e cognome dell'espositore. — (6) Questi termini debbono essere indicati a stampa. — (7) Luogo e data del rilascio. — (8) A bagaglio, grande o piccola velocità.

(Carta color azzuro)

Dimensioni: Altezza mm. 100
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 21

Modello della tessera

RECTO

CONCESSIONE SPECIALE *I*

(1) . . . .

(2) . .

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO N. . . . . . .

del Sig.

(3) . . .

Bollo
del Comitato

. . *li* *19*.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

. . . .

Termini di tempo per i viaggi (4):

FIRMA DEL TITOLARE

andata: dal . al

ritorno: dal . al .

(1) Titolo (da stamparsi) dell'Esposizione. — (2) Sede (da stamparsi). — (3) Espositore o giurato od operaio delegato dell'espositore sig. (4) Questi termini debbono essere indicati a stampa.

(Cartoncino color azzurro)

VERSO

AVVERTENZA

Questa tessera è strettamente personale, deve essere esibita ad ogni domanda degli agenti ferroviari per giustificare l'acquisto ed il possesso del biglietto di viaggio a prezzo ridotto, non è valida se non bollata e firmata come richiede lo stampato, e sarà ritirata dagli agenti suddetti, con l'applicazione delle penalità regolamentari, se comunque corretta, alterata, falsificata o adoperata da persona diversa da quella cui è intestata. Il titolare deve, se richiesto, ripetere la sua firma in presenza degli agenti ferroviari in servizio nonchè esibire la carta d'identità o altro documento equipollente con fotografia.

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. 22

TAGLIANDO *A*

CONCESSIONE SPECIALE *II*

INDIGENTI INVIATI IN LUOGHI DI CURA

(1)

RICHIESTA N.

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO (*)

dalla stazione di } *via*
alla stazione di

di N. (2) .... *persone di cui N.* (2) .... *ragazzi e di N.* (2) .... *persone d'accompagnamento retroindicate in* .... *classe.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Ente che rilascia la richiesta

(3) *li* *19*

Il (4)

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto

N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta.

(*) Pei viaggi isolati degli accompagnatori.

(1) Titolo e sede dell'Ente che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO *B*

CONCESSIONE SPECIALE *II*

INDIGENTI INVIATI IN LUOGHI DI CURA

(1)

RICHIESTA N.

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO (*)

dalla stazione di } *via*
alla stazione di

di N. (2) .... *persone di cui N.* (2) .... *ragazzi e di N.* (2) .... *persone d'accompagnamento retroindicate in* .... *classe.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Ente che rilascia la richiesta

(3) *li* *19*

Il (4)

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto

N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(*) Pei viaggi isolati degli accompagnatori.

(1) Titolo e sede dell'Ente che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori.

(*Recto*)
(Carta color camoscio)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. 23

TAGLIANDO *A*

UNIONE ITALIANA CIECHI

CONCESSIONE SPECIALE *III*

CIECHI

RICHIESTA N.

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO (*)

dalla stazione di
alla stazione di } *via* . .

del cieco.

e dell'accompagnatore.

in classe. . . .

Dichiaro che il titolare della presente viaggia per motivi di . . . . . . e si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Unione Italiana Ciechi

(1) *li* . . *19* .

Il Presidente dell'U. I. C.

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N. .

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti: durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta e del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(*) Pei viaggi isolati degli accompagnatori.
(1) Luogo e data del rilascio.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO *A*

UNIONE ITALIANA CIECHI

CONCESSIONE SPECIALE *III*

CIECHI

RICHIESTA N.

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO (*)

dalla stazione di .
alla stazione di } *via*

del cieco.

e dell'accompagnatore.

in classe. .

Dichiaro che il titolare della presente viaggia per motivi di . . e si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Unione Italiana Ciechi

(1) . *li* . . *19*

Il Presidente dell'U. I. C.

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire delle riduzioni.
2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta e del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(*) Pei viaggi isolati degli accompagnatori.
(1) Luogo e data del rilascio.

Da restituire, vidimato della stazione, ai viaggiatori

(Recto)
(Carta color azzurro)

CONCESSIONE SPECIALE *III*

MODELLO N. 23

Nome e cognome del cieco

Persona di accompagnamento

Nome e cognome del cieco

Persona di accompagnamento

(Verso)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. 24

TAGLIANDO *A*

CONCESSIONE SPECIALE *IV*

ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI DI CARITÀ

(1)

RICHIESTA N.

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO (*)

dalla stazione di } *via*
alla stazione di

di N. (2) ______ adulti / ______ ragazzi } nominati a tergo e viaggianti in ____ classe.

e di N. (2) ____ *persone d'accompagnamento.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Associazione o dell'Istituto	(3) *lì* *19* *Il rappresentante del* (4)

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto

N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta.

(*) Pei viaggi isolati degli accompagnatori.

(1) Titolo e sede dell'Associazione o dell'Istituto. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Associazione o Istituto.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO *B*

CONCESSIONE SPECIALE *IV*

ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI DI CARITÀ

(1)

RICHIESTA N.

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO (*)

dalla stazione di } *via*
alla stazione di

di N. (2) ______ adulti / ______ ragazzi } nominati a tergo e viaggianti in ____ classe.

e di N. (2) ____ *persone d'accompagnamento.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Associazione o dell'Istituto	(3) *lì* *19* *Il rappresentante del* (4)

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto

N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(*) Pei viaggi isolati degli accompagnatori.

(1) Titolo e sede dell'Associazione o dell'Istituto. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Associazione o Istituto.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

(*Recto*)
(Carta color camoscio)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 25

TAGLIANDO *A*

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

CONCESSIONE SPECIALE *V*

OPERAI, BRACCIANTI
E LAVORATORI AGRICOLI

VIAGGIATORI

(1) .

RICHIESTA N.

VIAGGIO

dalla stazione di .

alla stazione di .

via

di N. (2) *adulti* / *ragazzi* — nominati nell'elenco a tergo

Dichiaro che i titolari della presente viaggiano per ragioni di lavoro e si trovano nelle condizioni volute per fruire della suddetta concessione.

Bollo dell'Ufficio che rilascia la richiesta

(3) . . *li* . . . *19* .

(4)

ANNOTAZIONI (5)

Rilasciato il biglietto

N. . . . .

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. – La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. – I viaggiatori debbono essere sempre muniti di uno dei documenti di identificazione personale prescritti dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta.
(2) In tutte lettere.
(3) Luogo e data del rilascio.
(4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.
(5) Indicare, quando del caso, che i viaggiatori si recano a bonificare o colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

Da trattenere dalla stazione di partenza.

TAGLIANDO *B*

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

CONCESSIONE SPECIALE *V*

OPERAI, BRACCIANTI
E LAVORATORI AGRICOLI

VIAGGIATORI

(1) . .

RICHIESTA N.

VIAGGIO

dalla stazione di . .

alla stazione di

via

di N. (2) *adulti* / *ragazzi* — nominati nell'elenco a tergo

Dichiaro che i titolari della presente viaggiano per ragioni di lavoro e si trovano nelle condizioni volute per fruire della suddetta concessione.

Bollo dell'Ufficio che rilascia la richiesta

(3) . . . *li* . *19* .

(4)

ANNOTAZIONI (5)

Rilasciato il biglietto

N. . . .

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. – La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono essere sempre muniti di uno dei documenti di identificazione personale prescritti dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta.
(2) In tutte lettere
(3) Luogo e data del rilascio.
(4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.
(5) Indicare, quando del caso, che i viaggiatori si recano a bonificare o colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

Da restituire, vidimata dalla biglietteria, ai viaggiatori.

(*Recto*)
(Carta color bianco)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 26

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONCESSIONE SPECIALE *V*

OPERAI, BRACCIANTI E LAVORATORI AGRICOLI

SPEDIZIONI A GRANDE ED A PICCOLA VELOCITÀ

(1)

RICHIESTA N.

Trasporto da *a*

a (2) *velocità per conto di numero* (3)

viaggiatori fruenti della concessione suddetta.

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	Qualità dei colli e loro contenuto	Marche e numeri dei colli	Peso in chilogrammi

NB. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.

Dichiaro che gli speditori delle merci sopra descritte si recano a colonizzare terreni incolti o poco coltivati (o ne ritornano).

Bollo dell'Ufficio che rilascia la richiesta

(4) *li* *19*

Il (5)

Biglietto N. *in data* *per L.*

oppure: *Ricev. di deposito N.* *in data* *per L.* *per N.* *viaggiator*

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N.

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Grande oppure piccola. — (3) In tutte lettere. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualità e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

(Carta color bianco)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 27

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONCESSIONE SPECIALE *VI*

LAVORATORI ITALIANI ESPATRIANTI

VIAGGIATORI

(1)

RICHIESTA N.

dalla stazione di
alla stazione di } *via*

di numero (2) { } *persone nominate nell'elenco a tergo*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano nelle condizioni volute per fruire della suddetta concessione.

(3) *li* *19*

Il (4)

Bollo dell'Autorità

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N

Bollo composto della Stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione della richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identificazione personale prescritto dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONCESSIONE SPECIALE *VI*

LAVORATORI ITALIANI ESPATRIANTI

SPEDIZIONI A BAGAGLIO REGISTRATO

(1) . .

RICHIESTA N.

Trasporto da

di n. *colli del peso complessivo di kg.* (2)

appartenenti a n. lavoratori italiani espatriati.

li *19*

Il (3)

Bollo dell'Autorità

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) la Concessione è limitata a kg. 100 complessivamente fra effetti personali e attrezzi di lavoro per ogni persona, adulto o ragazzo. (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Bollo composto della stazione

Rilasciato il biglietto

Mod. C[1] 201 *N*

Da trattenere dalla stazione di partenza.

(Carta color verde)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 170

MODELLO N. 28

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONCESSIONE SPECIALE *VI*

FAMIGLIE DEI LAVORATORI ITALIANI ESPATRIANTI

VIAGGIATORI

(1) . . . .

RICHIESTA N. .

dalla stazione di } *via* . . . . . .
alla stazione di . . . }

di numero (2) { } persone *nominate nell'elenco a tergo.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano nelle condizioni volute per usufruire della suddetta concessione.

(3) . li 19

Il (4)

Bollo dell'Autorità

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione della richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono essere muniti del documento di identificazione personale prescritto dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONCESSIONE SPECIALE *VI*

FAMIGLIE DEI LAVORATORI ITALIANI ESPATRIANTI

SPEDIZIONI A BAGAGLIO REGISTRATO

(1) .

RICHIESTA N.

Trasporto da *a* .

di n. *colli del peso complessivo di Kg.* (2)

appartenenti a n. . persone di famiglia

del lavoratore italiano espatriante.

li 19

Il (3)

Bollo dell'Autorità

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) La concessione è limitata a Kg. 100 di effetti personali per ogni persona, adulto o ragazzo. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Rilasciato il biglietto

Mod. C^1 201 N. . .

Bollo composto della stazione

Da trattenere dalla stazione di partenza

(Carta color verde)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

ALLEGATO N. 29

TAGLIANDO *A*

CONCESSIONE SPECIALE *VII*

COMPLESSI TEATRALI E SIMILARI

VIAGGIATORI

(1) . .

RICHIESTA N.

VIAGGIO

dalla stazione di .

alla stazione di.

via .

di N. (2) .... *persone nominate nell'elenco a tergo e viaggianti:*

	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Adulti N.			
ragazzi »			

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per godere della concessione suddetta *e che viaggiano precisamente per il seguente scopo :*

(3) .

(4) *li* *19.*

Bollo della compagnia

(5)

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto

N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono essere sempre muniti del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(1) Titolo del complesso teatrale o similare. — (2) In tutte lettere. — (3) Indicarlo dettagliatamente, come ad es.: « per recarsi a recitare nel Teatro X di Y ». — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualità e firma di chi è autorizzato dalla concessione a rilasciare la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO *B*

CONCESSIONE SPECIALE *VII*

COMPLESSI TEATRALI E SIMILARI

VIAGGIATORI

(1) .

RICHIESTA N.

VIAGGIO

dalla stazione di .

alla stazione di.

via .

di N. (2) .... *persone nominate nell'elenco a tergo e viaggianti:*

	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Adulti N.			
ragazzi »			

Dichiaro che i titolari dalla presente si trovano tutti nelle condizioni volute per godere della concessione suddetta *e che viaggiano precisamente per il seguente scopo :*

(3)

(4) *li* *19.*

Bollo della compagnia

(5).

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto

N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono essere sempre muniti del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(1) Titolo del complesso teatrale o similare. — (2) In tutte lettere. — (3) Indicarlo dettagliatamente, come ad es.: « per recarsi a recitare nel Teatro X di Y ». — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualità e firma di chi è autorizzato della concessione a rilasciare la richiesta.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

(Recto)
(Carta color rosa)

Dimensione: Altezza mm. 95
Larghezza mm. 160

MODELLO N. 30

Modello di tessera di riconoscimento

FERROVIE DELLO STATO

CONCESSIONE SPECIALE VII

TESSERA PERSONALE N. 000000

FOTOGRAFIA
sulla quale devesi applicare la marca da bollo, da timbrarsi dall'Autorità di P. S. o dal Sindaco in modo che l'impronta copra in parte la fotografia.

Sig.
(in arte)
artista di
firma dell'artista

TESSERA PERSONALE N. 00000

padre *madre*
nato il . . *a* .
stato civile *nazionalità*
residenza abituale *via* *N.*

SI CERTIFICA VERO QUANTO SOPRA

li *19*

Bollo dell'Autorità che rilascia la certificazione

IL FUNZIONARIO DI P. S. O IL SINDACO

La presente vale un anno ove non cessi prima la qualità dell'artista.

Prorogata per un ulteriore anno

Bollo dell'Autorità che rilascia la certificazione

IL FUNZIONARIO DI P. S. O IL SINDACO

Certificazione pel secondo anno di validità

(Cartoncino color rosa)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 31

CONCESSIONE SPECIALE *VII*

COMPLESSI TEATRALI E SIMILARI

(1)

SPEDIZIONI A BAGAGLIO REGISTRATO

RICHIESTA

Trasporto da *a*

Quantità dei colli	Peso in kg. (2)	QUALITÀ DEL BAGAGLIO Dichiarazione se trattasi di *effetti*, cioè di vestiario borghese o teatrale ed ogni altro oggetto di uso personale del viaggiatore, o di *attrezzi* o *strumenti musicali*

(3) *li* *19*.

Bollo della Compagnia

Il (4)

Biglietti di viaggio N *in data* *per L.* *per N.* *viaggiatori*

Bollo composto della stazione

(*oppure: ricevuta di deposito N.* *in data*
per L. .)

Eseguita la spedizione col N.

(1) Titolo del complesso teatrale o similare. — (2) Per gli effetti personali la concessione è limitata a 100 kg. per ogni persona (adulto o ragazzo). — (3) Luogo e data del rilascio. - (4) Qualità e firma di chi è autorizzato dalla concessione ad emettere la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

(Carta color rosa)

MODELLO N. 82

CONCESSIONE SPECIALE *VIII*

LIBRETTO PERSONALE DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA - Mod. 1

Modello della copertina

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI DI GUERRA

CONCESSIONE SPECIALE *VIII*

VIAGGI

dei Mutilati ed Invalidi di Guerra

MOD. I N. 0000

(*esterno* formato cm. 16,5 × 11,5)
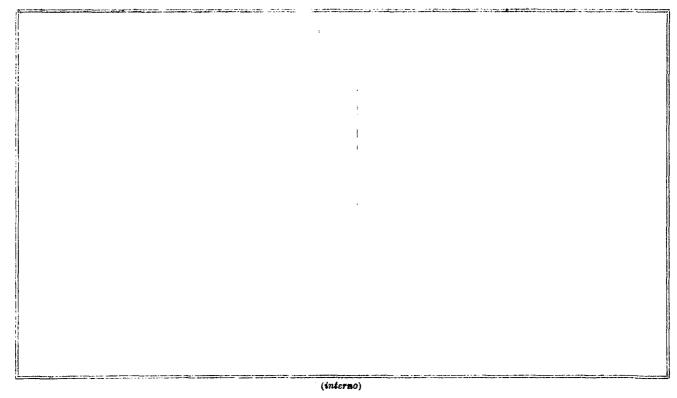
(*interno*)

N.B. - Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

(Color marrone)

CONCESSIONE SPECIALE *VIII* *Segue:* MODELLO N. 32

MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

Modello del cartoncino connesso alla copertina

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione Generale delle Pensioni di Guerra

MUTILATI ED IVALIDI Libretto 00000

Signor

di

affetto da

Il titolare in aggiunta alla pensione privilegiata di guerra di 1ª categoria liquidatagli nella misura stabilita con Tab. C annessa al R. D. 12 luglio 1923, n. 1491, gode dell'assegno di superinvalidità di cui alla lettera N. della Tab. E annessa al Decreto medesimo.

Durata dell'assegno di superinvalidità.
Certificato d'iscrizione (libretto di pensione) N.
La persona che accompagna il titolare ha diritto alla gratuità del viaggio.
Nessuna facilitazione di viaggio compete alla persona che accompagna il titolare.

Roma, li *19*

IL DIRETTORE GENERALE

(*recto* formato cm. 6,5×10)
Cartoncino color rosa
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color rosa scuro)

RINNOVAZIONE DEGLI ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ
CONCESSI PER UN TEMPO DETERMINATO

Con D. M. n. del
concesso assegno di superinvalidità di cui alla lettera n. della Tab. E per il periodo dal al
Se ha diritto all'accompagnamento

IL DIRETTORE GENERALE:

Con D. M. n. del
concesso assegno di superinvalidità di cui alla lettera n. della Tab. E per il periodo dal al
Se ha diritto all'accompagnamento

IL DIRETTORE GENERALE:

Con D. M. n. del
concesso assegno di superinvalidità di cui alla lettera n. della Tab. E per il periodo dal al
Se ha diritto all'accompagnamento

IL DIRETTORE GENERALE:

AVVERTENZE. - Il titolare può usufruire delle facilitazioni di viaggio per tutta la durata dell'assegno di superinvalidità, avvertendo che ove detto assegno fosse concesso per un tempo determinato, le facilitazioni stesse gli sono dovute non oltre un anno dalla scadenza.

A richiesta, il titolare è tenuto ad esibire agli agenti ferroviari il presente libretto nonchè il certificato d'iscrizione (libretto) della pensione o assegno concessogli.

Il presente libretto non è valido quando dal certificato d'iscrizione della pensione non risulti che l'interessato abbia riscosso rate di pensione nei quattro mesi che precedono la data d'inizio del viaggio.

(*verso* formato cm. 6,5×10)

CONCESSIONE SPECIALE *VIII* *Segue :* MODELLO N. 32

Modello degli scontrini connessi alla copertina

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale delle Pensioni di Guerra

VIAGGI

del Mutilati ed Invalidi di Guerra

Libretto 0000

Sig.

li *19*

IL DIRETTORE GENERALE

Frontespizio
(formato cm. 6,5×10)

SCONTRINO N. 000 *Li* 19

BIGLIETTO DI CLASSE *da* *a*

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale delle Pensioni di Guerra

Concessione Speciale VIII

MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

LIBRETTO 00000 SCONTRINO N. 000

VIAGGIO

da

a

via

classe *del titolare*

accompagnato dal Sig. (1).

li *19*

(1) Indicare il nome e cognome della persona di accompagnamento, nel caso che viaggi anche detta persona.

Scontrino
(*recto* formato cm. 6,5×10)

Carta color rosa
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color rosa scuro)

Emesso il biglietto

N.

Bollo composto della stazione

Scontrino
(*verso* formato 6,5×10)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. 33

TAGLIANDO *A*

CONCESSIONE SPECIALE *IX*

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEGLI INVALIDI DI GUERRA

Invalidi di guerra inviati in ospedali, officine ortopediche e altri stabilimenti

RICHIESTA N.

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO } (*)

dalla stazione di.
alla stazione di { *via*

rilasciata all'invalido di guerra e persona d'accompagnamento (1) *retroindicat viaggiant in* (2) *classe.*

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Ufficio che rilascia la richiesta

(3) *li* *19*

Il (4)

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta.

(*) Cancellare l'indicazione non occorrente.

(1) Quando ne sia stata riconosciuta la necessità. (2) Indicare la classe. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma del Consigliere Delegato Provinciale, o del Capo del servizio Sanitario della Sede Centrale, dell'Opera.

Da trattenere dalla stazione di partenza.

TAGLIANDO *B*

CONCESSIONE SPECIALE *IX*

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEGLI INVALIDI DI GUERRA

Invalidi di guerra inviati in ospedali, officine ortopediche e altri stabilimenti

RICHIESTA N.

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO } (*)

dalla stazione di.
alla stazione di { *via*

rilasciata all'invalido di guerra e persona d'accompagnamento (1) *retroindicat viaggiant in* (2) *classe.*

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Ufficio che rilascia la richiesta

(3) *li* *19*

Il (4)

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(*) cancellare l'indicazione non occorrente.

(1) Quando ne sia stata riconosciuta la necessità. — (2) Indicare la classe. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma del Consigliere delegato Provinciale, o del Capo del Servizio Sanitario della Sede Centrale, dell'Opera.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori.

(Recto)
(Carta color camoscio)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MOD. N. 84

TAGLIANDO *A*

CONCESSIONE SPECIALE X

MINORENNI O INTERDETTI PER INFERMITÀ DI MENTE RIMASTI ORFANI A CAUSA DELLA GUERRA

COMITATO PROVINCIALE DI

RICHIESTA N. FASCICOLO N.

PEL VIAGGIO GRATUITO
in terza classe

dalla stazione di } *via*
alla stazione di
di N. (1) *orfan e N.* (1)
person d'accompagnamento a tergo indicat .,
viaggiant per (2).

(3) ., *li* 19

Bollo dell'ufficio che rilascia la richiesta

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto
N.

Bollo composto della stazione

(1) In tutte lettere.
(2) Motivo del viaggio.
(3) Luogo e data del rilascio.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO *B*

CONCESSIONE SPECIALE X

MINORENNI O INTERDETTI PER INFERMITÀ DI MENTE RIMASTI ORFANI A CAUSA DELLA GUERRA

COMITATO PROVINCIALE DI

RICHIESTA N. FASCICOLO N.

PEL VIAGGIO GRATUITO
in terza classe

dalla stzione di. } *via*
alla stazione di.
di N. (1) *orfan e N.* (1)
person d'accompagnamento a tergo indicat
viaggiant per (2).

(3) , *li* 19

Bollo dell'ufficio che rilascia la richiesta

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto
N.

Bollo composto della stazione

(1) In tutte lettere.
(2) Motivo del viaggio.
(3) Luogo e data del rilascio.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

(*Recto*)
(Carta color verde)

CONCESSIONE SPECIALE *X* MODELLO N. 34

Cognome e nome degli orfani	Età anni

Persone d'accompagnamento

AVVERTENZE

1. Le richieste devono essere presentate alla stazione ferroviaria della località di partenza, la quale tratterrà il tagliando *A* e, restituendo il tagliando *B* al porgitore, gli consegnerà, senza pagamento di tasse, il biglietto di viaggio per le persone indicate sulla presente.

2. — In quanto non è diversamente disposto con le norme sopra riportate valgono, per l'uso delle richieste e la effettuazione dei viaggi, le disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.

Cognome e nome degli orfani	Età anni

Persone d'accompagnamento

AVVERTENZE

1. — Le richieste devono essere presentate alla stazione ferroviaria della località di partenza, la quale tratterrà il presente tagliando e, restituendo il tagliando *B* al porgitore, gli consegnerà, senza pagamento di tasse, il biglietto di viaggio per le persone indicate sulla presente.

2. - In quanto non è diversamente disposto con le norme sopra riportate valgono, per l'uso delle richieste e la effettuazione dei viaggi, le disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.

(*Verso*)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. 35

TAGLIANDO *A*

CONCESSIONE SPECIALE *XI*

CROCE ROSSA ITALIANA

(1)

RICHIESTA N.

VIAGGIO

dalla stazione di

alla stazione di

via

di numero (2) .... *adulti nominati a tergo e viaggianti in* ...... *classe.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

(3) . . ., *li* 19

Bollo del Comitato

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta.

(1) Titolo e sede del Comitato. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio.

Da trattenere dalla stazione di partenza.

TAGLIANDO *B*

CONCESSIONE SPECIALE *XI*

CROCE ROSSA ITALIANA

(1)

RICHIESTA N.

VIAGGIO

dalla stazione di

alla stazione di

via

di numero (2) .... *adulti nominati a tergo e viaggianti in* ...... *classe.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

(3) . . . . ., *li* . . 19 . .

Bollo del Comitato

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N.

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(1) Titolo e sede del Comitato. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori.

(*Recto*)
(Carta color camoscio)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 36

CONCESSIONE SPECIALE *XI*

CROCE ROSSA ITALIANA

SPEDIZIONE A BAGAGLIO REGISTRATO

(1)

(2)

RICHIESTA N. REGISTRO N.

Trasporto da *a*

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	Contenuto dei colli	Peso in Kg.

(3) *li* *19*

Bollo d'ufficio

Il (4)

ANNOTAZIONI

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N.

(1) Comitato o Sotto Comitato che rilascia la richiesta. — (2) Unità che effettua la spedizione. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza.

---

(2)

TAGLIANDO DELLA RICHIESTA N. *(BAGAGLIO)*

Trasporto da *a*

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	Contenuto dei colli	Peso in Kg.

Bollo composto della stazione

Riscosse L.

Da restituire al porgitore

(Carta color camoscio)

Dimensioni : Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 37

CONCESSIONE SPECIALE *XI*

CROCE ROSSA ITALIANA

SPEDIZIONI A GRANDE OD A PICCOLA VELOCITÀ

(1)

(2) (3)

RICHIESTA N. REGISTRO N.

Trasporto da *a* *a* (4) *velocità*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	Qualità dei colli e loro contenuto	Marche e numeri dei colli	Peso in kg.

NB. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.

Bollo d'ufficio

(5) *li* *19*

Il (6) . . .

ANNOTAZIONI

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N.

(1) Comitato o Sotto Comitato che rilascia la richiesta. — (2) Unità che effettua la spedizione. — (3) Unità destinataria. — (4) *Grande* o *piccola.* — (5) Luogo e data del rilascio. — (6) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

(Carta color camoscio)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 38

CONCESSIONE SPECIALE *LI*

PIANTE E PARTI DI PIANTE - PIANTINE E SEMI FORESTALI
MACCHINE E ATTREZZI AGRICOLI - BESTIAME

(1)

RICHIESTA N. REGISTRO N.

Trasporto da *a* *a* (2) *velocità*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli Numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto Specie del bestiame	Marche e numeri dei colli	Peso in chilogrammi

NB. — **Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura**

Bollo d'ufficio

(3) *li* *19*

IL (4)

ANNOTAZIONI

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N.

(1) **Ufficio che rilascia la richiesta e cioè: Ispettorati Provinciali di Agricoltura, Consorzi Provinciali ortoflorofrutticoltura, di olivicoltura e di viticoltura. Istituti Sperimentali per l'ovicoltura e l'oleificio, Stazioni Sperimentali Agrarie, Osservatori di fitopatologia, Vivai di viti americane** (per le piante e parti di piante, le macchine ed attrezzi agricoli); **Vivai dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta** (per le piantine di pioppo e di altre essenze da cellulosa); **Vivai dell'Ente Nazionale Serico** (per le piantine di gelso); **Corpo Nazionale Forestale** (per le piantine e semi forestali); **Istituti zootecnici e Ispettorati Provinciali di Agricoltura** (per il bestiame). — (2) ***Grande*** o ***Piccola***. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) **Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.**

Da allegare al documento di trasporto

(Carta color rosa)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 39

CONCESSIONE SPECIALE *LII*

ENTE NAZIONALE DI LAVORO PER I CIECHI (FIRENZE)
CASA DI LAVORO PER I CIECHI DI GUERRA (ROMA)

RICHIESTA N.

Trasporto da *a* *a* (1) *velocità*

Mittente

Destinatario

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	Qualità dei colli e loro contenuto	Marche e numeri dei colli	Peso in Kg.

NB. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura.

Bollo (2)

, *li* 19

IL PRESIDENTE (2)

(1) Grande o piccola velocità

(2) Dell'«Ente Nazionale di lavoro per i Ciechi» o della «Casa di Lavoro per i Ciechi di Guerra». La richiesta deve essere rilasciata dal Presidente di tali Enti o da persona legalmente delegata a sostituirlo, anche se trattasi di trasporti da o per laboratori di Istituti pubblici o privati, aventi titolo alla concessione.

Da allegare al documento di trasporto.

(Carta color bianco)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 40

CONCESSIONE SPECIALE *LIII*

MATERIALI ED EFFETTI PER SPETTACOLI TEATRALI E SIMILARI

(1)

SPEDIZIONI A GRANDE ED A PICCOLA VELOCITÀ

RICHIESTA

Trasporto da *a* *a* (2) *velocità*

Luogo e teatro della rappresentazione

(*teatro*) (*ditta*)

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli Numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto Specie del bestiame	Marche e numeri dei colli	Peso in kg.

NB. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura.

(3) *li* *19*.

Bollo d'ufficio IL (4)

Biglietto di viaggio N. *in data* *per L.* *per N.* *viaggiatori*

(*oppure: ricevuta di deposito N.* *in data*

Bollo composto della stazione *per L.*)

Eseguita la spedizione col N.

(1) Titolo del teatro, del complesso teatrale o similare. — (2) Grande o piccola. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi è autorizzato dalla concessione ad emettere la richiesta. (*Vedere a tergo*).

Da allegare al documento di trasporto

(*Recto*)
(Carta color rosa)

CONCESSIONE SPECIALE *LIII* MODELLO N. 40

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione concerne i trasporti di effetti, di attrezzi e di arredi di palcoscenico e di bestiame che i teatri, i complessi artistici e le persone in appresso indicate hanno in dotazione o comunque in uso per la organizzazione degli spettacoli o la esplicazione della loro attività professionale:

a) teatri, compresi quelli per spettacoli all'aperto;

b) compagnie teatrali (di prosa, di canto, di operette, di varietà, di pantomime);

c) complessi lirici;

d) orchestre e bande musicali;

e) circhi equestri;

f) compagnie ambulanti esercenti serragli, caroselli, giostre, altalene, bersagli, cinematografi, gabinetti di ottica, fotografia, meccanica, fisica e storia naturale;

g) concertisti (solisti, o appartenenti a terzetti, quartetti, ecc.) e artisti di varietà, purchè professionisti;

h) acrobati, burattinai, saltimbanchi, suonatori e cantanti girovaghi, purchè professionisti.

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si attesta che si tratta di trasporto per conto di artisti che per la loro attività professionale hanno titolo a fruire della concessione.

, li *19*

Bollo dell'Autorità

IL CAPO DELL' UFFICIO DI P. S.

. . . . . .

(*Verso*)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1949.

Approvazione del nuovo « Regolamento pei trasporti militari delle cose sulle Ferrovie dello Stato » (esclusi quelli a bagaglio).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge n. 674 del 13 maggio 1940 e successive modificazioni;

Sentito il parere espresso dal Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato nella seduta del 21 ottobre 1948 riguardante modifiche alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1949, n. 12;

Visto il decreto Ministeriale n. 2024 del 16 gennaio 1934, con il quale è stata approvata la parte II (cose) del « *Regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato* », e successive modificazioni:

Decreta:

Art. 1

E' approvato il nuovo « *Regolamento pei trasporti militari delle cose sulle Ferrovie dello Stato (esclusi quelli a bagaglio)* » nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il nuovo « *Regolamento pei trasporti militari delle cose sulle Ferrovie dello Stato (esclusi quelli a bagaglio* » di cui al precedente art. 1, entrerà in vigore il 10 febbraio 1949.

Dalla stessa data cesserà di avere vigore il testo del Regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato (Parte II Trasporti delle cose) approvato col decreto Ministeriale n. 2024 del 16 gennaio 1934 e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1949

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1949
Registro Bilancio Trasporti n. 9, foglio n. 270. — CASABURI

ALLEGATO

Regolamento pei trasporti militari delle cose sulle Ferrovie dello Stato (esclusi quelli a bagaglio)

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Applicabilità del Regolamento.

§ 1. — Il presente regolamento è applicabile ai trasporti di cose a grande e piccola velocità (esclusi i bagagli), che sono e restano di pertinenza delle Amministrazioni dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Ordine Militare di Malta, allorchè siano mobilitati per esigenze di guerra.

E' altresì applicabile a tutti quei trasporti a grande e a piccola velocità che il personale delle amministrazioni stesse esegue in conto particolare dietro esibizione di apposite richieste, rilasciate dalle amministrazioni dalle quali dipende nei casi e con le modalità indicate dal presente regolamento.

Applicabilità delle norme vigenti pei trasporti ordinari.

§ 2. — Ai trasporti contemplati nel presente regolamento, sono applicabili le disposizioni vigenti per i trasporti ordinari quali risultano dal volume « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato », in quanto non sia disposto diversamente dal regolamento medesimo.

Trasporti in servizio interno ed in servizio cumulativo.

§ 3. — I trasporti militari si eseguono in *servizio interno*, cioè sulle linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato oppure in *servizio cumulativo*, cioè fra le dette linee e quelle delle linee concesse ammesse al servizio stesso.

Se un trasporto si effettua in servizio cumulativo, le spedizioni hanno luogo direttamente dalla stazione di partenza a quella di destinazione, cioè senza rinnovamento di spedizione alle stazioni di transito.

Non si possono effettuare in servizio cumulativo i trasporti in transito sulle linee concesse all'industria privata.

I trasporti possono aver luogo in servizio cumulativo fra la rete dello Stato e le amministrazioni delle linee concesse, in quanto queste ultime ammettano il presente regolamento ed entro i limiti e nei modi risultanti dalle convenzioni ed istruzioni in vigore pei singoli servizi cumulativi, salvo le aggiunte, le soppressioni e le modificazioni che fossero apportate dalle amministrazioni ferroviarie alle convenzioni ed istruzioni predette.

Se il trasporto interessa linee di amministrazioni non collegate fra loro dal servizio cumulativo per i trasporti militari, occorrono tante spedizioni, e quindi tanti documenti militari quante sono le amministrazioni stesse.

Reciprocità di servizio fra le autorità delle Forze armate dello Stato.

§ 4. — E' consentito che nei luoghi ove mancano autorità di una amministrazione militare interessata al trasporto provvedano, a senso del presente regolamento, le autorità di altra amministrazione militare ivi esistente.

Prescrizioni per il rilascio dei documenti di trasporto. Responsabilità di chi li firma.

§ 5. — Per fruire delle riduzioni stabilite dal presente regolamento occorre la presentazione dei documenti specificati dal § 36.

Ognuna delle amministrazioni militari determina, con apposite disposizioni interne, le autorità dipendenti autorizzate a rilasciare i documenti di cui sopra.

Chi rilascia e chi firma i documenti stessi risponde personalmente delle indicazioni e dichiarazioni in essi contenute.

L'amministrazione militare è tenuta a segnalare a quella ferroviaria gli eventuali abusi che venissero a sua conoscenza ed a curare l'incasso dei titoli d'introito che la ferrovia emetterà a regolarizzazione degli abusi comunque rilevati. E' tenuta altresì a pagare alla ferrovia i titoli di cui sopra nel caso di impossibilità di perseguire i diretti responsabili o in quello di loro insolvibilità.

Prescrizioni e responsabilità per l'uso dei documenti di trasporto.

§ 6. — I documenti di trasporto rilasciati dalle autorità di cui al § 38 non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dal presente regolamento, nè essere ceduti ad altri.

Irregolarità.

§ 7. — Constatandosi irregolarità di qualsiasi genere, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato », a meno che si tratti di irregolarità per le quali siano stabilite, nel presente regolamento, particolari disposizioni (§ 18).

CAPO SECONDO

TARIFFE

PREZZI DI TRASPORTO E LORO APPLICAZIONE

Prezzi di trasporto.

§ 8. — Le tasse di porto dovute per ogni spedizione eseguita in base al presente regolamento sono quelle risultanti dalle vigenti tariffe per il pubblico, ridotte del venti per cento ad eccezione dei trasporti di salme dei militari deceduti in attività di servizio e per cause di servizio, per i quali la percentuale di riduzione è del venticinque per cento.

Le tasse, i diritti e le spese accessorie di qualsiasi genere, che non siano specificatamente determinate nel loro ammontare dal presente regolamento, devono essere corrisposte nella misura prevista per il pubblico (allegati 1, 6 e 7 alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato »).

MODI DI PAGAMENTO

Pagamento delle tasse di trasporto.

§ 9. — Il prezzo di trasporto, le tasse ed i diritti accessori si pagano normalmente alla stazione di partenza, a meno che si tratti di spedizioni eseguite in *porto assegnato*, nel qual caso il pagamento deve essere effettuato all'arrivo.

Eccezioni.

§ 10. — Alla regola preaccennata è fatta eccezione:

a) quando trattasi di trasporti in caso di guerra (capo quarto);

b) quando trattasi di spedizioni che l'amministrazione militare può eseguire in *conto corrente* per effetto di speciali accordi all'uopo intervenuti fra essa e l'amministrazione ferroviaria e per quanto concerne le tasse di porto vere e proprie;

c) quando il Corpo od il reparto di Corpo, munito della richiesta mod. C non abbia, per cause impreviste, il denaro occorrente per far fronte alle spese di trasporto. In tal caso i trasporti devono essere eseguiti in assegnato e il bollettino di consegna sarà rilasciato al Corpo o reparto di Corpo soltanto all'atto in cui esso effettua il pagamento delle tasse.

CAPO TERZO

NORME PER L'ESEGUIMENTO DEI TRASPORTI

QUADRUPEDI

Trasporti ammessi.

§ 11. — Sono trasportati in base al presente regolamento:

a) i cavalli, i muli e gli asini delle amministrazioni militari;

b) i cavalli degli ufficiali in effettivo servizio, aventi diritto al cavallo, purchè il numero dei cavalli stessi non ecceda quello stabilito per ciascun grado, qualunque sia il motivo del viaggio;

c) i cavalli ed i muli degli ufficiali che cessano temporaneamente o definitivamente dal servizio, nei casi di cui al § 25;

d) i cavalli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Modo di trasporto.

§ 12. — I trasporti suddetti sono eseguiti a *grande velocità*. Su domanda del mittente, e consentendolo le esigenze del servizio ferroviario, i trasporti possono eseguirsi coi *treni accelerati*, nel quale caso si applicano le soprattasse relative.

I trasporti di cavalli in *carri-scuderia* per i quali venga richiesto l'inoltro con treni diretti non fruiscono della riduzione prevista dal presente regolamento.

Carri bestiame e carri scuderia.

§ 13. — Gli ufficiali, che hanno diritto di far trasportare in base al presente regolamento i propri cavalli, possono richiederne il trasporto in *carri-bestiame* od anche in *carri scuderia* verso pagamento dell'aumento previsto dalla tariffa ordinaria n. 105 G. V.

I cavalli ed i muli di truppa, salvo casi eccezionali, sono trasportati in *carri-bestiame*.

§ 14. — Quando però le esigenze del servizio ferroviario lo consentano, e sempre verso pagamento dell'aumento di cui sopra, possono essere trasportati in *carri-scuderia* anche quei cavalli di truppa pei quali ciò sia indispensabile. In tal caso la domanda del *carro-scuderia* deve risultare dai documenti di trasporto sia militari che ferroviari.

§ 15. — Allorchè l'amministrazione ferroviaria non abbia disponibili *carri-scuderia*, gli speditori che li avessero richiesti e che non intendano rinunciare alla spedizione, non possono opporsi a che il trasporto dei loro cavalli si eseguisca con *carri-bestiame*; ma devono rettificare i documenti consegnati alla stazione di partenza, agli effetti delle tasse di porto. Ugualmente si procederà se le esigenze di servizio non consentissero il trasporto di cavalli con treni *accelerati*.

Foraggi e bardature trasportati gratuitamente.

§ 16. — Nei carri in cui sono caricati i cavalli, i muli e gli asini è ammesso il trasporto gratuito delle bardature, degli oggetti di scuderia, nonchè dei foraggi per la durata del viaggio, purchè il loro peso complessivo non sia superiore a kg. 50 per ogni capo.

L'eventuale eccedenza va soggetta alla tassazione in base al presente regolamento.

Indicazioni sui documenti di trasporto.

§ 17. — I foraggi ed i colli contenenti le bardature e gli oggetti di scuderia debbono essere sempre dichiarati dal mittente per quantità e qualità sulle medesime *lettere di vettura* che servono per le spedizioni dei quadrupedi, cui i foraggi, le bardature e gli oggetti hanno attinenza. Gli oggetti stessi debbono, inoltre, essere presentati alla stazione di partenza per la pesatura, per la quale è dovuta la relativa tassa quando il peso raggiunga o superi i kg. 50.

Irregolarità.

§ 18. — Quando nel carro siano stati caricati foraggi, bardature ed oggetti di scuderia, senza che ne sia stata fatta la dichiarazione sui documenti di trasporto o la presentazione alla stazione di partenza per la determinazione del peso, e si riscontri poi che questo eccede il limite di cui al § 16, l'eccedenza è tassata col doppio del prezzo di trasporto valevole per il pubblico.

Ove poi sia accertato che gli oggetti caricati non siano d'uso dei cavalli, muli o asini di cui si effettua il trasporto, sarà dovuto il triplo del prezzo di trasporto valevole per il pubblico.

Accertamenti da parte degli agenti ferroviari.

§ 19. — Gli agenti ferroviari hanno sempre diritto di far aprire le casse ed i sacchi in cui sono riposti gli oggetti di cui al § 16 per accertarne il contenuto.

Rilevando irregolarità sia riguardo al numero dei colli, alla specie degli oggetti caricati, od al loro uso, sia in rapporto al peso, s'intende implicita la piena responsabilità diretta dello speditore, il quale non potrà in conseguenza richiedere per alcun motivo l'esonero od il rimborso delle tasse e soprattasse dovute, anche se la spedizione non sia stata eseguita da lui direttamente.

Ad evitare contestazioni postume, le stazioni di partenza, oltre al peso, hanno l'obbligo di verificare scrupolosamente la qualità delle cose caricate assieme ai quadrupedi; e, riscontrando le irregolarità previste in questo paragrafo, dovranno compilare il prescritto verbale di accertamento. Detto verbale dovrà essere compilato dalle stazioni intermedie o da quelle di arrivo, che riscontrassero anormalità sfuggite a quelle di partenza.

Foraggi, bardature, ecc., non caricati nei carri coi quadrupedi.

§ 20. — La normale utilizzazione dei carri non deve essere in alcun caso impedita dal carico delle bardature, degli oggetti di scuderia e dei foraggi; epperò se per questi occorresse l'impiego di un altro carro, l'amministrazione ferroviaria avrà diritto alle tasse di porto a tariffa militare, anche per le quantità fissate dal § 16.

MERCI, MATERIALI, VETTOVAGLIE, MASSERIZIE E CANI DA GUERRA

Modo di trasporto delle merci, ecc.

§ 21. — Il trasporto delle merci, dei materiali, delle masserizie e delle vettovaglie appartenenti alle amministrazioni indicate al capo primo, § 1, può essere eseguito tanto a *grande* quanto a *piccola velocità*.

Il pane e la carne fresca o congelata, spediti dagli stabilimenti di Commissariato militare (panifici militari, magazzini militari viveri, frigoriferi militari), si trasportano esclusivamente a *grande velocità*.

Dal 1° maggio al 30 settembre inclusi, anche il lardo, spedito dagli stabilimenti suddetti, si trasporta esclusivamente a *grande velocità*.

Merci pericolose e nocive.

§ 22. — Il trasporto delle merci pericolose e nocive ha luogo sotto l'osservanza del relativo regolamento (allegato n. 7 alle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato »).

Pel trasporto del *fulminato di mercurio in massa*, valgono le norme contenute nell'allegato n. 1 al presente regolamento.

Spedizioni con treni diretti od accelerati.

§ 23. — Qualora a richiesta delle amministrazioni militari e consentendolo le esigenze del servizio ferroviario, il trasporto a grande velocità delle vettovaglie e dei materiali (escluse le merci pericolose e nocive) abbia luogo, anche parzialmente, con treni diretti od accelerati, i prezzi di trasporto verranno aumentati delle relative soprattasse applicabili secondo le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose valevoli per il pubblico.

Quando le esigenze del servizio ferroviario non consentano tale modo di trasporto, le stazioni richiederanno alle autorità militari la rettificazione dei documenti.

Cani da guerra.

§ 24. — I cani da guerra di proprietà delle amministrazioni militari, che non siano spediti come bagaglio con le modalità stabilite dal regolamento per il trasporto delle persone, sono trasportati a grande velocità, ma coi soli treni *omnibus e misti*, purchè rinchiusi in gabbie o ceste reticolate, con l'alimento necessario per la durata del viaggio.

Masserizie degli ufficiali e dei militari di truppa. Attrezzi degli armaioli.

§ 25. — Oltre alle cose indicate nei paragrafi precedenti sono trasportabili in base al presente regolamento, tanto a *grande* quanto a *piccola velocità* (con facoltà di richiedere *la presa e la consegna a domicilio*, alle condizioni vigenti pel pubblico):

a) gli effetti e le masserizie degli ufficiali in servizio permanente effettivo, degli ufficiali mutilati od invalidi di guerra, di qualsiasi categoria, trattenuti oppure riassunti in servizio presso le amministrazioni militari, degli ufficiali richiamati dal congedo, eccetto quelli di complemento non provvisti di pensione a carico dello Stato per servizi militari, dei sacerdoti cattolici preposti per l'assistenza spirituale presso le Forze militari dello Stato, nonchè dei sottufficiali e militari di truppa di cui al regolamento per il trasporto delle persone e rispettive famiglie, quando muovano per trasferimento definitivo, per cessazione dal servizio temporanea o definitiva e per richiami in servizio, e, per le famiglie, anche per la morte del proprio capo, semprechè il trasporto delle masserizie abbia luogo entro due anni dal trasferimento, dalla cessazione dal servizio, dal richiamo in servizio o dalla morte del capo di famiglia;

b) gli effetti e le masserizie degli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio, durante il tempo in cui rimangono in tale posizione, quando essi debbano trasferire la propria residenza per ragioni di cura o di famiglia;

c) gli attrezzi e gli utensili degli armaioli e degli allievi armaioli, nei limiti rispettivamente di kg. 400 e 200;

d) il materiale della Croce Rossa e del Sovrano Ordine Militare di Malta, spedito per conto ed a spese delle amministrazioni militari. A comprova di ciò le richieste mod. *C*, riguardanti i materiali di cui al presente comma, devono essere convalidate dalla amministrazione militare che autorizza il trasporto dei materiali stessi.

Carico e scarico.

§ 26. — Le operazioni di carico e scarico per le spedizioni in piccole partite spettano all'amministrazione ferroviaria.

Le operazioni di carico e scarico delle spedizioni a carro, o come tali considerate dall'amministrazione ferroviaria, devono essere effettuate a cura delle amministrazioni militari.

Grossi pesi indivisibili. Condizioni speciali per il loro trasporto.

§ 27. — Per le spedizioni di piastre di corazzatura, grosse bocche da fuoco, caldaie di macchine ed altri grossi pesi indivisibili di materiale, valgono le norme seguenti:

a) il trasporto, in base al presente regolamento, di grossi pesi indivisibili, eccedenti le 30 tonnellate, si esegue coi carri delle amministrazioni militari, menzionati al § 32;

b) l'amministrazione militare non può chiedere il trasporto di grossi pesi indivisibili superiori alle 40 tonnellate se non lungo quelle linee le cui opere d'arte, a giudizio dell'amministrazione ferroviaria, presentino la solidità necessaria al sicuro passaggio dei pesi suddetti;

c) il termine di resa per il materiale predetto, è, in massima, quello stabilito pei trasporti del pubblico. Qualora l'amministrazione militare chieda di abbreviare tale termine della metà, e le esigenze del servizio ferroviario lo consentano, oppure il trasporto si eseguisca con treno apposito (§ 33), i prezzi sono aumentati del 50%;

d) gli oggetti indivisibili di peso maggiore di 40 tonnellate sono scortati da una squadra di truppa, la quale porterà con sè tutti gli attrezzi e le macchine occorrenti pel caso di rottura o di altri inconvenienti. I militari di scorta saranno muniti di biglietti di 3ª classe a *tariffa militare*; per gli attrezzi e le macchine sono dovute le tasse di trasporto in base al presente regolamento. L'amministrazione militare deve inoltre rimborsare integralmente all'amministrazione ferroviaria le spese occorrenti per riparare i guasti eventualmente prodotti alla linea ferroviaria da rottura di assi o sviamento di carri e quelle per rimettere in circolazione il treno.

Le spedizioni indicate in questo paragrafo debbono essere avvisate dall'amministrazione militare a quella ferroviaria in tempo utile, affinchè si possano stabilire d'accordo le ore di consegna e di partenza.

VEICOLI.

Veicoli ammessi al trasporto. Modalità di trasporto.

§ 28. — Sono trasportati in base al presente regolamento i veicoli di proprietà delle amministrazioni militari. Tale proprietà risulta dimostrata dalle iscrizioni regolamentari apposte ai veicoli stessi, e, in mancanza di queste, da opportuna dichiarazione che deve essere fatta sulle richieste di spedizione dagli Enti militari responsabili.

§ 29. — I veicoli si trasportano tanto a *grande* quanto a *piccola velocità*.

Le autorità mittenti dovranno indicare sui documenti di trasporto, con la massima esattezza possibile, il peso dei veicoli, se i veicoli stessi sono con motore o no, se sono montati o no su ruote e se a due, tre o quattro o più ruote e, separatamente, dovranno essere indicati i pesi dei materiali di cui al seguente alinea.

E' ammesso che i veicoli siano spediti con le parti di ricambio, con gli accessori e con il relativo carico regolamentare.

A cura dello speditore le parti di ricambio, gli accessori e gli attrezzi costituenti il carico regolamentare devono essere lasciati attaccati al veicolo nei rispettivi alloggiamenti, salvo a rinchiudere nei cassetti, cassettini o cofani quelli dei suddetti materiali che possono esservi contenuti. Quelli dei detti materiali che per un motivo qualsiasi non potessero essere sistemati come è sopra indicato, saranno spediti, convenientemente imballati, con distinto documento di trasporto e tassati separatamente, non dovendo in tal caso considerarsi come facenti parte dei veicoli.

Nei veicoli possono essere posti materiali e generi riuniti per la circostanza, che devono essere dichiarati sul documento di trasporto con il titolo di *carico eventuale* e con la indicazione della loro qualità e del peso.

Negli stessi veicoli possono anche essere caricati, sotto la osservanza delle speciali condizioni stabilite dall'allegato 7 alle « *Condizioni e Tariffe pei trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato* », esplosivi non costituenti il carico regolamentare. In tali casi, sui documenti di spedizione dovrà risultare, *sotto la responsabilità dell'autorità speditrice*, se gli esplosivi fanno, oppure no, parte del carico regolamentare.

I materiali e generi formanti il carico eventuale devono essere convenientemente imballati. Se il carico regolamentare e quello eventuale sono costituiti in tutto od in parte da esplosivi, deve farsene speciale dichiarazione sul documento di trasporto, indicandone il peso e la categoria cui appartengono.

Veicoli dei generali e degli ammiragli.
Veicoli della Croce Rossa Italiana
e del Sovrano Ordine Militare di Malta.

§ 30. — I veicoli di proprietà degli ufficiali generali e degli ammiragli fruiscono della riduzione stabilita dal presente regolamento; così pure i veicoli di proprietà dell'Associazione della Croce Rossa e del Sovrano Ordine Militare di Malta spediti per conto ed a spese delle amministrazioni militari.

Le richieste mod. *C*, riguardanti i veicoli della Croce Rossa e del Sovrano Ordine Militare di Malta, devono essere convalidate dall'amministrazione militare che autorizza il trasporto dei veicoli stessi.

Carico e scarico.

§ 31. — Le operazioni di carico e scarico dei veicoli sono sempre eseguite a cura del mittente e del destinatario.

L'amministrazione militare, o chi per essa, deve curare la migliore utilizzazione del materiale, rispettando le esigenze del servizio ferroviario in genere e, particolarmente, quelle relative alla sicurezza della circolazione dei treni.

Carri ferroviari speciali dell'amministrazione militare
circolanti sulle proprie ruote
Custodia, trasporto, lubrificazione, ecc.

§ 32. — Nel computare per la tassazione il peso dei carri ferroviari speciali dell'amministrazione militare *viaggianti a vuoto sulle proprie ruote*, si aggiungerà al peso dei carri stessi quello degli attrezzi di loro dotazione.

I cannoni, le piastre di corazzatura e gli altri oggetti che si facessero trasportare sui detti carri saranno specificati sul documento di trasporto con l'indicazione del loro peso e per essi sarà dovuta la tassa sul peso stesso in aggiunta a quella stabilita pel carro vuoto.

I detti carri vuoti saranno custoditi gratuitamente dall'amministrazione ferroviaria, senza responsabilità di sorta, in quelle stazioni che verranno d'accordo stabilite.

La lubrificazione di tali carri è sempre a carico dell'amministrazione ferroviaria.

Le riparazioni sono fatte a cura ed a spese delle amministrazioni militari. Se queste però lo richiedono, tali riparazioni devono essere fatte dall'amministrazione ferroviaria colla possibile sollecitudine (fuorchè si tratti di lavori pei quali non abbia i mezzi necessari), con diritto al rimborso delle spese.

TRENI APPOSITI.
VEICOLI RICHIESTI PER TRENI ORDINARI E NON UTILIZZATI.

Casi in cui possono chiedersi treni appositi.

§ 33. — Mediante preventivi accordi, da prendersi in tempo utile fra le amministrazioni militari e quella ferroviaria, i trasporti militari di cui al presente regolamento, si possono eseguire con treni *appositi* a grande od a piccola velocità.

I treni appositi a piccola velocità non possono essere richiesti che per gli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª di cui all'allegato n. 7 alle « *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato* » e le piastre di corazzatura, le grosse bocche da fuoco, le caldaie di macchine e gli altri oggetti di peso e dimensioni straordinarie.

Salvo casi eccezionali o d'urgenza, i treni appositi a piccola velocità si possono però eseguire esclusivamente:

a) pei trasporti di esplosivi su linee o tronchi di linee non serviti da treni merci ordinari, eccetto che tali esplosivi siano contenuti in un solo cofano od in una sola cassa regolamentare, poichè in tal caso le spedizioni possono aver corso anche coi treni misti alle condizioni di cui all'allegato n. 7 suddetto;

b) pei trasporti dei grossi pesi indivisibili quando occorrano carri a bilico e le curve della linea da percorrere non consentano l'inoltro dei carri stessi con treni ordinari.

Le linee ed i tronchi di linea suddetti sono periodicamente fatti conoscere alle autorità militari dai rispettivi Dicasteri.

Treni richiesti con ordine di movimento
e non utilizzati in tutto o in parte.

§ 34. — Se un trasporto pel quale sia stato richiesto un treno *apposito* non dovesse più eseguirsi in tal modo, l'amministrazione militare deve informare immediatamente quella ferroviaria, alla quale sarà dovuto il compenso fisso:

a) di L. 5000 se, all'atto del ricevimento dell'avviso di ospensione del treno **apposito, questo fosse** in corso di allestimento e sempre quando tale avviso non sia stato dato almeno 36 ore prima dell'ora che era stata fissata per la partenza del treno;

b) di L. 10.000 se il treno si trovasse già preparato nella stazione di partenza.

Se, effettuandosi il treno, rimanessero inutilizzati più di *tre dei veicoli* richiesti ed approntati, sarà dovuto all'amministrazione ferroviaria, per ogni veicolo *in più dei tre*, un compenso di L. 300 per ogni carro o bagagliaio a due o tre assi e di L 600, per ogni carro o bagagliaio a 4 assi, con un massimo complessivo di L. 10.000.

Se un determinato numero di veicoli occorrente per un treno programmato con ordine di movimento dovesse — dietro richiesta — essere tenuto a disposizione dell'autorità militare per un certo tempo, sarà dovuto all'amministrazione ferroviaria un compenso di L. 250 per ogni carro o bagagliaio a due o tre assi e di L. 500 per ogni carro o bagagliaio a quattro assi. Tale compenso è dovuto per ogni 24 ore indivisibili, computate dalle ore 0 (zero) del giorno successivo a quello pel quale il materiale è stato richiesto dall'autorità militare.

Veicoli richiesti per treni ordinari e non utilizzati.

§ 35. — Se un trasporto, già avvisato per essere eseguito, dietro ordine di movimento, con *treno ordinario*, venisse sospeso o dovesse essere effettuato soltanto in parte, l'amministrazione militare dovrà informare immediatamente quella ferroviaria e sarà tenuta al pagamento del compenso di L. 300 per ogni carro o bagagliaio a due o tre assi e di L. 600 per ogni carro o bagagliaio a 4 assi, con un massimo complessivo di L. 10.000, per *tutti* i veicoli posti a sua disposizione che rimanessero inutilizzati qualora, all'atto del ricevimento dell'avviso, detti veicoli fossero già stati aggiunti al treno di partenza (se i veicoli stessi fanno parte della scorta della stazione); ovvero, sempre quando il predetto preavviso non pervenga almeno dodici ora prima della partenza, nel caso in cui i veicoli dovessero essere inviati da altra stazione.

DOCUMENTI PER L'ESEGUIMENTO DEI TRASPORTI.

Specie dei documenti.

§ 36. — Per l'eseguimento dei trasporti tanto a *grande* quanto a *piccola velocità* di quadrupedi, merci, materiali, vettovaglie, masserizie, esplosivi e veicoli appartenenti alle amministrazioni militari nonchè di quelli di materiali e veicoli appartenenti all'associazione della Croce Rossa ed al Sovrano Ordine Militare di Malta deve essere prodotta la richiesta mod. *C* (parte 3ª) conforme al modello allegato al presente regolamento (all. n. 2).

La stessa richiesta deve essere prodotta pei trasporti *previsti dal paragrafo* 25 o *paragrafo* 30 del presente regolamento.

Per ogni spedizione a grande od a piccola velocità deve prodursi *una separata richiesta* mod. *C* (parte 3ª).

Oltre alle accennate richieste deve presentarsi la lettera di vettura in tanti esemplari e del modello prescritto per il pubblico, separatamente per ciascuna delle categorie di trasporti preindicate, e per ciascun carro, fuorchè si tratti di materiali indivisibili occupanti due o più carri.

Se però la spedizione dei materiali, dei quadrupedi, dei veicoli, ecc. è al seguito delle truppe, e quindi a grande velocità, per tutte queste categorie di trasporti basta una sola richiesta mod. *C* (parte 3ª) ed una sola lettera di vettura; ma devonsi contemporaneamente esibire le altre due parti della richiesta stessa per comprovare che trattasi di movimento collettivo.

Accettata la spedizione e computate le relative tasse, la stazione restituisce al mittente, completato con l'indicazione della somma riscossa e munito del bollo, lo scontrino della richiesta mod. C *(parte 3ª), consegnandogli in pari tempo il duplicato o i duplicati delle lettere di vettura. La richiesta propriamente detta deve invece essere trattenuta ed allegata alla lettera di vettura nella quale è obbligo di citarla.*

Quando una richiesta mod. C *(parte 3ª) riguardi più lettere di vettura, su ciascuna di queste dovranno essere indicati gli estremi della richiesta stessa.*

Validità dei documenti militari di trasporto.

§ 37. —. La richiesta mod. *C* vale per due mesi dalla data del suo rilascio. Scaduto detto termine, gli interessati dovranno chiedere la rinnovazionne della richiesta.

Documenti militari di trasporto.

§ 38. — Le amministrazioni militari debbono conservare le matrici delle richieste per un biennio, scaduto il quale tali matrici debbono essere distrutte.

a) Custodia. — Le richieste mod. C devono essere custodite con ogni cura dalle autorità che le hanno in consegna, analogamente a quanto viene fatto per i documenti riservati.

b) Rilascio. — Le richieste mod. C devono essere firmate, sotto la propria personale responsabilità, dall'ufficiale più elevato in grado dell'ente che richiede la spedizione, e cioè dal comandante del Corpo o reparto distaccato, o capo del l'ufficio mittente. E' purtuttavia consentito che il medesimo, quando abbia notevole complessità di funzioni, possa, con disposizione permanente, delegare tale firma ad un ufficiale o ad un funzionario dipendente. In tale caso l'incaricato della firma ne assume tutte le relative responsabilità e firmerà «*per il comandante*» ovvero «*per il direttore*», ecc. come se questi fosse assente od impedito.

Le dette richieste possono essere anche firmate dai comandanti di stazione o da autorità superiori dell'arma dei carabinieri. Possono altresì essere firmate dai capi posto di stazioni semaforiche, radiotelegrafiche e metereologiche.

c) Compilazione. — Le richieste, munite del bollo d'ufficio, devono essere redatte in modo indelebile e non devono presentare raschiature; le diciture, le firme e le impronte dei bolli debbono essere leggibili.

Le eventuali correzioni ed aggiunte devono essere convalidate dall'autorità militare con firma e bollo.

DISPOSIZIONI PEI TRASPORTI NEI CASI DI INTERRUZIONE DI LINEE.

Modalità per l'eseguimento dei trasporti.

§ 39. — Per i trasporti sorpresi da interruzione, che possano aver corso per altra linea, l'amministrazione ha il diritto di decidere se sia nell'interesse del mittente di far proseguire le cose per detta linea, oppure di trattenerle per chiedergli istruzioni.

Le tasse di porto applicabili alle spedizioni istradate per la via rimasta libera sono calcolate senza tener conto del prolungamento di percorso determinato dall'interruzione. Quelle applicabili alle spedizioni che, per richiesta del mittente, vengono rinviate alla stazione di partenza, sono computate sul percorso complessivo diminuito di un quarto.

§ 40. — Per i trasporti presentati dopo che l'interruzione è stata resa nota al pubblico, e che vengono effettuati per altra via rimasta libera, non è applicabile il disposto del paragrafo precedente.

Il computo delle tasse di porto per questi ultimi verrà fatto sulla base della via effettivamente percorsa oppure con rinunzia dell'amministrazione in tutto o in parte alle maggiori tasse di porto che deriverebbero dal computo per tale via rispetto a quella interrotta, analogamente a quanto verrà praticato nei confronti dei trasporti ordinari effettuati dal pubblico.

Termini di resa.

§ 41. — Il termine di resa si calcola sempre, qualunque sia la causa dell'interruzione, in base al percorso totale effettivo, restando fermo, nei casi del paragrafo 39, la sospensione di tale termine durante tutta la durata dell'interruzione di linea che impedisca di cominciare o di continuare il trasporto (articolo 43, § 3, punto *a*) delle C. T.).

CAPO QUARTO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN CASO DI GUERRA

Generalità.

§ 42. — Nel caso di mobilitazione, pel trasporto di cose per motivi di servizio, vanno in vigore le disposizioni particolari dei paragrafi seguenti.

In detto caso tali disposizioni saranno applicate per tutto il periodo decorrente dal primo giorno di mobilitazione, indicato come tale nell'ordine relativo, fino alla data della cessazione dello stato di guerra fissata nel relativo decreto o, in mancanza, fino a quando venga dato apposito avviso dalle autorità militari o di Governo del ritorno allo stato normale.

Trasporti richiesti dall'autorità militare.

§ 43. — Durante il periodo accennato nel paragrafo precedente i trasporti direttamente richiesti dalle autorità militari si distinguono in: *trasporti* con scorta e *trasporti* senza scorta.

Trasporti con scorta.

§ 44. — *I trasporti* con scorta sono effettuati senza responsabilità diretta dell'amministrazione ferroviaria.

I trasporti suddetti possono effettuarsi o con treni appositi o con veicoli aggiunti ai treni ordinari. Nell'un caso e nell'altro basterà la semplice richiesta dell'autorità militare, comunque fatta.

Per l'eseguimento dei trasporti stessi l'amministrazione militare corrisponderà a quella ferroviaria il compenso fisso per asse-chilometro, che sarà determinato di comune accordo fra i Ministeri della difesa e dei trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, al momento opportuno.

L'amministrazione militare anticiperà a quella ferroviaria un primo acconto calcolato nella misura del 90 % dell'ammontare presunto dei trasporti da eseguire nel primo mese dalla indetta mobilitazione; e, successivamente, altri acconti nella stessa misura in relazione alla entità dei movimenti via via previsti nei mesi successivi. La liquidazione definitiva avverrà su presentazione di contabilità mensili da parte dell'amministrazione ferroviaria, la quale si varrà, per redigerli, di tutti gli elementi delle proprie scritture.

L'amministrazione ferroviaria per la liquidazione dei conti si rivolgerà esclusivamente al Ministero della Difesa Esercito.

Trasporti senza scorta.

§ 45. — I trasporti senza scorta sono effettuati sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ferroviaria. Essi avranno luogo sotto l'osservanza delle norme stabilite pel tempo di pace, e cioè, in conto corrente per quanto riguarda le amministrazioni militari con le quali, all'atto della mobilitazione, viga tale sistema; a pagamento diretto in partenza od in arrivo per le altre amministrazioni.

Altri trasporti.

§ 46. — I trasporti eseguiti per conto particolare o a mezzo di imprese avranno luogo, in ogni caso, con le norme del tempo di pace.

CAPO QUINTO

RECLAMI, RILIEVI E INDENNIZZI

Reclami verso le ferrovie.

§ 47. — Qualsiasi reclamo per rimborso di tasse da parte di enti militari e persone, riguardo a trasporti eseguiti in base al presente regolamento, dovrà essere debitamente documentato ed inviato direttamente, in tempo utile, ai competenti uffici ferroviari, rispettivamente dagli enti stessi o dalle autorità da cui le persone dipendono.

Non sono ammessi reclami per rimborso di tasse, quando l'applicazione, ai trasporti della tariffa ordinaria, in luogo di quella militare, sia dovuta a mancata produzione dei documenti prescritti, ad irregolarità (esclusi i difetti di forma) nei medesimi o a fatto del mittente.

I pagamenti per *rimborso di tasse* sono fatti direttamente agli aventi diritto, a mezzo di *ordini di rimborso* o *mandati di pagamento* emessi sulle stazioni designate di volta in volta nel reclamo. In mancanza di tale designazione, i rimborsi stessi sono effettuati pel tramite degli enti o delle autorità che hanno inoltrato il reclamo.

Rilievi.

§ 48. — Per qualsiasi rilievo a carico di enti militari o persone, riguardo a trasporti eseguiti in base al presente regolamento, i competenti uffici ferroviari dovranno rivolgersi agli enti stessi o alle autorità da cui le persone dipendono.

I detti uffici, qualora non potessero ottenere il pagamento delle relative somme, si rivolgeranno all'autorità militare immediatamente superiore a quella alla quale si erano dapprima rivolti.

Le stazioni debbono dar corso immediatamente alle pratiche pel recupero delle somme costituenti i rilievi a debito sia di amministrazioni militari, sia del personale da queste dipendente e restituiranno i rilievi stessi agli uffici di controllo, con lettera informativa, quando le pratiche fossero riuscite infruttuose.

Nel caso di rifiuto al pagamento di rilievi a debito, riconosciuti regolari dalle competenti autorità, l'amministrazione ferroviaria potrà interessare quella militare affinchè sospenda la concessione agli interessati, fino ad avvenuto pagamento dei rilievi stessi.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1
(§ 22 del Regolamento)

NORME PEL TRASPORTO DI FULMINATO DI MERCURIO IN MASSA ALLO STATO DI ANNEGAMENTO.

Pel trasporto di fulminato di mercurio in massa, ammesso eccezionalmente nella quantità massima di un chilogramm per spedizione, previa richiesta indirizzata tempestivamente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, sono da osservare le seguenti prescrizioni:

1° Il fulminato di mercurio dovrà trovarsi allo stato di annegamento.

2° L'imballaggio del medesimo corrisponderà in tutto a quello dell'annesso disegno, cioè il fulminato di mercurio sarà rinchiuso in un foglio di caucciù di un millimetro di spessore (disco di cm. 50 di diametro), come in una borsa (1), strettamente legato al collo da un cordoncino di seta; la borsa verrà adagiata sopra uno strato di spugne ben lavate ed inzuppate d'acqua (2) disposte sul fondo di un vaso (3) di ebanite e sarà mantenuta in posto da altre spugne bagnate ricalcate all'intorno ed al di sopra, in modo da riempire completamente il vaso. Il vaso di ebanite a sua volta verrà introdotto in una scatola cilindrica di legno (5) fatta a mo' di tinozza con le doghe tenute a sesto da tre sottili cerchi di rame, convenientemente imballata all'interno con uno strato di ovatta di cotone (4).

La scatola di legno sarà avvolta in un materassino di crine animale aderente alle pareti cilindriche (6) e da due materassini analoghi a forma di disco aderenti alle due basi, fondo e coperchio; e finalmente sarà avviluppata in uno strato di tela greggia di canapa (7), cucito e suggellato con ceralacca come si suole praticare coi gruppi di valori.

Poichè importa soprattutto che il fulminato non abbia a prosciugarsi durante il viaggio e quindi che il recipiente non possa ribaltarsi, la scatola di legno è munita di una maniglia rigida di ferro verniciata (8), che dovrà sporgere fuori dell'inviluppo di tela, facilitandone insieme la introduzione, l'estrazione e l'adattamento stabile con la bocca in alto. L'involto verrà poi introdotto in un canestro di vimini con manico pieghevole ed assicurato in posto mediante doppia legatura, con spago, come risulta dal disegno; si riempiranno, infine, le *intercapedini fra involto e canestro* con trucioli, o meglio, con ovatta di cotone.

3° Il trasporto in stazione, il carico nel carro in partenza, lo scarico in arrivo, il trasporto dalla stazione al luogo di destinazione, saranno eseguiti per cura dell'amministrazione militare, i cui incaricati dovranno eseguire la chiusura ed apertura del carro e presenziare il piombamento e lo spiombamento.

4° Il fulminato di mercurio dovrà essere caricato in carro apposito isolato ed a cura dell'amministrazione militare assicurato nel carro in modo che, nelle discese o ascese, lungo il percorso, non possa il recipiente o collo spostarsi ed andare ad urtare contro le pareti del carro.

5° Il trasporto come sopra del fulminato di mercurio non potrà essere fatto nella stagione invernale (dal 15 ottobre al 15 marzo); e dovrà effettuarsi con soli treni ad esclusivo servizio merci, e, in mancanza di questi, con treni appositi, esclusi sempre ed in qualunque caso i treni che trasportino viaggiatori.

6° Ai detti trasporti saranno inoltre applicabili tutte le norme e condizioni stabilite dall'allegato 7 alle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » (categorie 12ª, 13ª e 14ª), tanto in ordine alla responsabilità, che in ordine alla etichettazione speciale dei colli, ecc.

IMBALLAGGIO PER TRASPORTO PER FERROVIA DI KG. 1 DI FULMINATO DI MERCURIO IMPREGNATO D'ACQUA

Sezione del pacco

Scala 1:8

Cesto di vimini per trasporto del pacco

Scala 1:3

Scala 1:1

Cerchio di rame

Rame

LEGGENDA

1 - Borsa di gomma formata con un disco di caucciù contenente 1 Kg di fulminato di Mercurio col massimo d'acqua che può trattenere
2 - Pezzi di spugna lavata, inzuppati d'acqua
3 - Vaso cilindrico d'ebanite con coperchio
4 - Ovatta di cotone
5 - Scatola tronco-conica di legno, cerchiata di rame, con coperchio fornito di maniglia di corda
6 - Materasso di crine animale
7 - Involgio di tela di canapa forte
8 - Manico
9 - Viti (N. 4)
10 - Dadi (N. 4)

o e o a e o per i rasporto dei quadrupedi, erci, mate 'ali, veicoli, ecc., appartenenti alle Amministrazioni militari e pei trasporti di masserizie e quadrupedi, ecc., di proprietà dei militari (paragrafi 8, 36).

Mod. C (Parte 3ª)
Regolamento trasporti militari
(§ 36)

Trasporti di militari, bagagli, merci, materiali, quadrupedi e veicoli.

MERCI, VEICOLI, QUADRUPEDI, ecc.

(1)

Richiesta N.

Registro N.

Mittente (2)

Destinatario

TRASPORTO

a (3) ***velocità***

da

a

MERCI, MATERIALI, ESPLOSIVI ecc.

Peso complessivo in Kg.

QUADRUPEDI

In vagoni bestiame N.

» » ***scuderia*** »

Bardature, oggetti di scuderia, ecc., non caricati coi quadrupedi, Kg.

VEICOLI ED AFFUSTI

		Senza carico eventuale	Con carico eventuale
a 2 ruote	Senza parti di ricambio ed accessori e senza carico regolamentare N.		
	Con parti di ricambio ed accessori e con carico regolamentare »		
a 4 ruote	Senza parti di ricambio ed accessori e senza carico regolamentare »		
	Con parti di ricambio ed accessori e con carico regolamentare »		
autoveicoli	Senza parti di ricambio ed accessori e senza carico regolamentare »		
	Con parti di ricambio ed accessori e con carico regolamentare. »		
Locomotive stradali e locomobili			

li 19.....

IL (4)

(1) Comando, corpo, ecc. – (2) Per le spedizioni per conto particolare, indicare i nome e il grado del mittente e per quale motivo fu emesso il documento. – (3) *Grande o piccola* – (4) Grado e firma

---

Mod. C (Parte 3ª)
Regolamento trasporti militari
(§ 36)

(Da allegarsi alla lettera di vettura)

TRASPORTI MILITARI

Registro N. *Richiesta N.*

MERCI, VEICOLI, QUADRUPEDI, ecc.

(1)

Mittente (2).

Destinatario.

Trasporto a (3). *velocità da* a

Via da percorrere. *con treno* (4)

MERCI, MATERIALI, ECC. COMPRESI ESPLOSIVI DELLA CATEGORIA 11ª			ESPLOSIVI DELLE CATEGORIE 12ª 13ª E 14ª		
Quantità dei colli	Qualità dei colli e loro contenuto	Peso dichiarato in Kg.	Quantità dei colli	Qualità dei colli e loro contenuto	Peso dichiarato in Kg.

Quadrupedi	in vagoni bestiame N.	Bardature, oggetti di scuderia e foraggi	Caricati coi quadrupedi	di ufficiali colli N. Kg.
	in vagoni scuderia »			di truppa » » »
			Non caricati coi quadrupedi	» » »

		Esplosivi caricati sui veicoli e costituente carico eventuale: Categ.	Peso
Veicoli ed affusti	(5)		

ANNOTAZIONI (6)

(7) *li* 19.....

(*) IL (8)

Bollo d'ufficio o dichiarazione « Ufficio sprovvisto di bollo » firmata da chi la rilascia;

(1) Corpo, ufficio, ecc., che rilascia la richiesta – (2) Per le spedizioni per conto particolare indicare il nome e il grado del mittente e per quale motivo fu emesso il documento – (3) *Grande o piccola* – (4) *Speciale, diretto, accelerato od ordinario.* (5) Indicare se i veicoli sono a 2 od a 4 ruote, senza parti di ricambio e senza accessori, con parti di ricambio ed accessori, con carico regolamentare, con o senza carico eventuale. Infine indicare anche il peso dei veicoli – (6) Pei veicoli menzionare il carico eventuale e le parti di ricambio e gli accessori non rinchiusi. Qualora si tratti di molti colli o veicoli allegare una nota descrittiva e menzionarla in questo spazio. In generale porre tutte le indicazioni più opportune per l'esatta applicazione delle tasse. · (7) Luogo e data del rilascio. – (8) Grado e firma di chi rilascia la richiesta.

Bollo della stazione di partenza

Eseguite le spedizioni sotto i numeri

Mod. C (Parte 3ª)
Regolamento trasporti militari
(§ 36)

TRASPORTI MILITARI

Registro N. *Richiesta N.*

MERCI, VEICOLI, QUADRUPEDI, ecc.

(1)

Mittente (2)

Destinatario

Trasporto da a

a (3) *velocità, via* *treno* (4)

MERCI, MATERIALI, ECC., COMPRESI GLI ESPLOSIVI DELL'11ª CATEGORIA

Quantità qualità dei colli e loro contenuto — *peso dichiarato kg.* — *peso riconosciuto kg.*

ESPLOSIVI DELLE CATEGORIE 12ª, 13ª E 14ª

Quantità qualità dei colli e loro contenuto — *peso dichiarato kg.* — *peso riconosciuto kg.*

Quadrupedi { *in vagoni bestiame N.* / *in vagoni scuderia* »

Bardature, ecc. { *caricate coi quadrupedi* kg. / *non caricate coi quadrupedi* »

			Senza carico eventuale	Con carico eventuale
Veicoli ed affusti	a 4 ruote	*Senza parti di ricambio ed access. e senza carico regolam.* N.		
		Con » » » » » » *con* » » »		
	a 2 ruote	*Senza* » » » » » » *senza* » » »		
		Con » » » » » » *con* » » »		
Autoveicoli		*Senza* » » » » » » *senza* » » »		
		Con » » » » » » *con* » » »		
Autoveicoli stradali e locomobili		»		
		»		
		»		

Vagoni domandati N.

ANNOTAZIONI (6)

(7) *li* 19.....

IL (8)

Riscosse L.

Bollo composto della stazione

Da restituirsi al porgitore

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1949.

Approvazione del nuovo « Regolamento pei trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato ».

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive modificazioni, nonchè gli articoli 1 e 6 del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge n. 674 del 13 maggio 1940 e successive modificazioni;

Sentito il parere espresso dal Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato nella seduta del 21 ottobre 1948, riguardante modifiche alle Condizioni e Tariffe per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 28 gennaio 1949;

Visti i decreti Ministeriali n. 1413 del 21 dicembre 1927 e n. 2024 del 16 gennaio 1934, con i quali sono state approvate le parti I (Persone) e II (Cose) del « Regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato », e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il nuovo *Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato,* nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il nuovo *Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato,* di cui al precedente art. 1, entrerà in vigore il 10 febbraio 1949.

Dalla stessa data cesseranno di avere vigore il testo del *Regolamento per i trasporti militari delle persone* approvato col decreto Ministeriale n. 1413 del 21 dicembre 1927 e successive modificazioni e le disposizioni concernenti i trasporti di bagagli contenute nel testo della parte seconda (Cose) del *Regolamento per i trasporti militari,* approvata col decreto Ministeriale numero 2024 del 16 gennaio 1934 e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1949

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1949
Registro Bilancio Trasporti n. 9, foglio n. 269. — CASABURI

ALLEGATO

Regolamento pei trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI
COMUNI AL TRASPORTO DI PERSONE E DI BAGAGLI

Art. 1. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

§ 1. — *Applicabilità delle condizioni dei trasporti ordinari.* — Le norme relative ai trasporti ordinari delle persone e delle cose ammesse a bagaglio si applicano ai trasporti effettuati in base al presente « Regolamento pei trasporti militari », in quanto non siano modificate dalle disposizioni generali o dalle condizioni particolari del Regolamento medesimo.

§ 2. — *Applicabilità delle disposizioni generali.* — Le presenti disposizioni generali si applicano in quanto non sia stabilito diversamente dalle condizioni particolari contenute nelle parti seconda e terza.

§ 3. — *Divieto di deroghe.* — Le norme e le condizioni contenute o richiamate nel presente volume devono essere strettamente applicate in ogni loro parte; qualunque deroga ad esse è nulla di pieno diritto.

Art. 2. — DOCUMENTI PRESCRITTI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI.

Affinchè un trasporto di persone o di bagagli sia ammesso a fruire del presente Regolamento occorre vengano presentati alle stazioni, debitamente compilati a inchiostro e completati in ogni loro parte, i documenti a stampa del preciso modello, dimensioni e colore stabiliti, e pubblicati come allegati al presente Regolamento. Tali documenti debbono essere fatti stampare dai Ministeri, Uffici e simili, autorizzati a rilasciarli.

I documenti incompleti, corretti, inintelligibili o mancanti del bollo prescritto, e quelli presentati ad una stazione diversa da quella di partenza non sono validi. Però nei casi di semplici irregolarità di forma, come tali riconosciute dai capi stazione, può essere ammessa la regolarizzazione mediante annotazione sul documento, firmata dall'interessato e vistata dal capo stazione.

Se taluna delle persone inscritte su un documento non possa intraprendere il viaggio, o se taluno dei bagagli non venga presentato per la spedizione, il documento può essere tenuto valido per le altre persone o bagagli, purchè sia annotato su di esso quali siano quelli di cui si effettua il trasporto.

La presentazione dei detti documenti implica la piena conoscenza e l'accettazione di tutte le condizioni stabilite per i trasporto a tariffa ridotta.

I documenti di riduzione presentati alle stazioni dopo sessanta giorni dalla data di emissione sono nulli.

Art. 3. — PRESCRIZIONI E RESPONSABILITÀ PER IL RILASCIO DEI DOCUMENTI DI RIDUZIONE. FAMILIARI A CARICO.

I documenti per fruire delle tariffe ridotte non possono essere rilasciati se non a chi si trova nelle condizioni stabilite per ottenerli.

Quando il presente Regolamento prevede l'applicazione di agevolazioni tariffarie a favore di persone di famiglia prevalentemente a carico del militare, l'Amministrazione ferroviaria stabilisce l'importo massimo dei proventi di cui le sud dette persone possono godere per fruire della concessione. La moglie ed i figli minorenni si considerano sempre « a carico » del militare.

Sotto la denominazione di figli s'intendono compresi anch i legittimati, i naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affiliati i figliastri.

Per figli adottivi sono da intendersi anche i fanciulli in attesa dell'adozione, a condizione che essi convivano col titolare da almeno due anni e che il titolare stesso comprovi con documenti (dichiarazione di regolare consegna da parte de brefotrofi o di istituti in genere, verbali di consigli di famigli e simili) di essersi assunto stabilmente l'obbligo del loro allevamento.

Chi rilascia e chi firma i documenti stessi risponde dell indicazioni e dichiarazioni in essi contenute ed è tenuto, i solido con chi indebitamente ne faccia uso, a risarcire l'Amministrazione ferroviaria delle somme dovutele, comprese quelle a titolo di soprattassa o di penalità.

Art. 4. — USO DEI DOCUMENTI DI RIDUZIONE.

I documenti per fruire delle tariffe ridotte e così pure biglietti non sono trasferibili, non possono essere usati in mod diverso da quello stabilito, nè adoperati da persone che no siano i beneficiari.

Quando il presente Regolamento richieda una determinat condizione per il godimento della riduzione tariffaria (com l'età del viaggiatore, l'essere celibe o nubile e simili) è suffi ciente l'esistenza di tale condizione al momento dell'acquis del biglietto.

Art. 5. — SMARRIMENTO DEI DOCUMENTI DI RIDUZIONE.

Nel caso di smarrimento di documenti valevoli per fruire delle tariffe ridotte, il beneficiario deve subito informare l'Amministrazione ferroviaria per mezzo delle stazioni. Fino a che non è dichiarato lo smarrimento, il beneficiario del documento smarrito è responsabile dei danni derivanti dall'uso che altre persone ne possano fare.

Se trattasi di smarrimento di libretto di viaggio, il militare che desideri ottenere il duplicato deve rivolgere istanza all'Autorità che ha rilasciato il documento smarrito, allegando contemporaneamente la ricevuta di un versamento di L. 500, effettuato presso una qualsiasi stazione, a titolo di diritto amministrativo a favore dell'Amministrazione ferroviaria.

Sul duplicato del suddetto documento debbono essere indicati gli estremi della ricevuta di cui si tratta.

Art. 6. — IRREGOLARITÀ E ABUSI.

Nei casi di irregolarità od abusi di qualsiasi natura l'Amministrazione ferroviaria, oltre ad applicare le disposizioni e penalità contrattuali previste dalle *Condizioni e Tariffe* in vigore per il trasporto delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato, senza pregiudizio delle pene comminate dalle vigenti leggi, può sospendere per un determinato periodo di tempo il godimento della riduzione al beneficiario e, se del caso, anche alla sua famiglia.

Art. 7. — IMPORTI E RILIEVI A DEBITO.

Nel caso di rifiuto al pagamento di somme dovutele, l'Amministrazione ferroviaria può sospendere l'applicazione della riduzione agli interessati e se del caso anche alle famiglie, fino a che non sia effettuato tale pagamento.

Art. 8. — SERVIZI CUMULATIVI.

Il servizio cumulativo con altri vettori è ammesso entro i limiti e nei modi risultanti dalle disposizioni in vigore per i singoli servizi.

Art. 9. — PREZZI.

Le condizioni particolari del presente Regolamento indicano la tariffa applicabile.

Art. 10. — MODALITÀ PARTICOLARI PER L'USO DEI DOCUMENTI DI RIDUZIONE PER IL TRASPORTO DI PERSONE E PER IL RILASCIO DEI BIGLIETTI DI VIAGGIO.

Per i viaggi da effettuare in base al presente Regolamento si rilasciano biglietti di corsa semplice. In alcuni casi particolari può altresì ammettersi il rilascio di biglietti di *andata e ritorno speciali*, comportanti cioè il pagamento contemporaneo del viaggio di andata e di quello di ritorno.

Per ogni viaggio si deve fare uso di un solo documento di riduzione anche nel caso di viaggi di corsa semplice comprendenti due itinerari ai sensi delle *Condizioni e Tariffe*.

Su presentazione di una sola richiesta si rilascia un solo biglietto, anche quando le persone inscrittevi viaggino parte in una classe e parte in un'altra.

E' ammesso il rilascio di un solo biglietto collettivo di viaggio su presentazione di più documenti, quando si tratti di persone di una stessa famiglia viaggianti insieme e con la medesima tariffa.

Quando le condizioni particolari del presente Regolamento prescrivono un numero minimo di viaggiatori, i partenti debbono essere inscritti su un medesimo documento di riduzione.

Coloro che intendono partire da una località non ammessa al rilascio dei biglietti di viaggio a prezzo ridotto devono pagare il trasporto a tariffa ordinaria fino alla località in cui possono provvedersi del biglietto a tariffa ridotta, in quanto non sia diversamente stabilito dall'Amministrazione ferroviaria per determinati casi.

Art. 11. — DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE.

I viaggiatori, a richiesta del personale ferroviario, debbono esibire i documenti stabiliti dal presente Regolamento, per provare il loro diritto alla tariffa ridotta.

Il personale ferroviario può esigere dai viaggiatori, per la constatazione della loro identità personale, la ripetizione della firma da essi apposta sui documenti suddetti, nonchè l'esibizione della carta d'identità o altro documento equipollente con fotografia.

Ai detti documenti d'identificazione è applicabile il disposto dei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 12. — VERTENZE AMMINISTRATIVE.

§ 1. — *Reclami degli Enti militari o di singoli.* — Qualsiasi reclamo contro addebiti, per rimborsi, ecc., da parte di Enti militari o persone riguardo a trasporti eseguiti in base al presente Regolamento, deve essere debitamente documentato ed inviato direttamente ai competenti Uffici ferroviari rispettivamente dagli Enti stessi o dalle Autorità da cui le persone dipendono.

§ 2. — *Reclami dell'Amministrazione ferroviaria.* — Per qualsiasi importo a debito o rilievo a carico di Enti militari o persone, riguardo a trasporti eseguiti in base al presente Regolamento, i competenti Uffici ferroviari devono rivolgersi agli Enti stessi o alle Autorità da cui le persone dipendono.

I detti Uffici, qualora non possano ottenere il pagamento delle relative somme, si rivolgono all'Autorità militare immediatamente superiore a quella cui si erano dapprima rivolti.

§ 3. — *Polizia ferroviaria.* — Nei casi di infrazione al Regolamento di polizia ferroviaria, i competenti Uffici ferroviari si rivolgono alle Delegazioni trasporti militari competenti.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO DELLE PERSONE

Art. 13. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

Il presente Regolamento si riferisce ai personali delle Amministrazioni dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, nonchè ai personali militarizzati della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta soltanto per i servizi di guerra cui essi siano stati chiamati con precetti di mobilitazione, ai Ministri di culto preposti all'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato.

Nella sua applicazione esso si estende anche ad alcuni ufficiali esteri.

La locuzione « Amministrazione militare » si intende comprensiva di tutte le Amministrazioni delle Forze armate dello Stato, e con i nomi generici di « ufficiali », « sottufficiali », « militari di truppa » o « militari » si intendono indicare i personali di tutti gli Enti delle Forze armate e quelli assimilati delle Associazioni avanti nominate, nonchè i Ministri di culto suddetti, secondo i gradi militari di assimilazione stabiliti dalle leggi.

Art. 14. — PERSONE AMMESSE AL TRASPORTO

§ 1. — *Persone beneficiarie delle agevolazioni.* — Il presente Regolamento si applica alle seguenti categorie di persone:

a) ufficiali in servizio permanente effettivo;

— ufficiali, già in servizio permanente effettivo, richiamati temporaneamente in servizio (anche senza assegni);

— ufficiali, di qualsiasi categoria, mutilati od invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio. Gli ufficiali mutilati o invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio, provenienti da qualsiasi categoria sono considerati, agli effetti del presente Regolamento, come appartenenti al servizio permanente effettivo;

— ufficiali di complemento e della riserva, non provenienti dal servizio permanente effettivo, chiamati o richiamati in servizio (anche senza assegni);

per il viaggio che debbano compiere per raggiungere la località di destinazione o di concentramento in seguito a prima o nuova nomina, a chiamata o richiamo in servizio; per ogni altro viaggio, anche d'interesse privato, che debbano o vogliano fare, durante il servizio militare, compresi i periodi di licenza straordinaria o di licenza a tempo indeterminato (in ambedue i casi per un periodo massimo di sei mesi), di licenza di convalescenza o di aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio; ed, infine, per i viaggi che debbano compiere in seguito a temporanea o definitiva cessazione dal servizio (escluso il caso di rimozione od altro provvedimento equivalente) per raggiungere il domicilio eletto, purchè questi viaggi abbiano

luogo entro due anni dalla cessazione del servizio per gli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo, ed entro due mesi per quelli delle categorie in congedo;

b) ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo che si trovino nella posizione di « aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio » e ufficiali delle categorie in congedo, per i viaggi che debbano compiere per ordine delle Autorità militari o per raggiungere Stabilimenti sanitari militari od eventualmente altri luoghi di cura indicati dalle Autorità militari;

c) ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo decorati dell'ex Ordine Militare di Savoia o della ex Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri, (concessione *ad personam*) per i viaggi che debbano o vogliano fare, per qualsiasi motivo, anche dopo la cessazione dal servizio;

d) addetti militari esteri (se ed in quanto la loro nazione ammetta reciprocità di trattamento per gli addetti militari italiani) e ufficiali esteri ammessi a prestar servizio nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica, nella Guardia di finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza od ammessi a frequentare le rispettive Scuole complementari o di perfezionamento, per i viaggi che vogliano fare per qualsiasi motivo.

Le Amministrazioni militari comunicano al Ministero dei trasporti — Direzione generale delle Ferrovie dello Stato — Servizio commerciale e del traffico — l'elenco delle nazioni ammettenti la detta reciprocità;

e) sottufficiali di qualsiasi categoria, compresi i mutilati ed invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio ed i militari di truppa, anche se in licenza straordinaria o in licenza a tempo indeterminato (in ambedue i casi per un periodo massimo di sei mesi) o in licenza di convalescenza, nonchè i sottufficiali e i militari di truppa in carriera continuativa aventi almeno sei anni di servizio collocati in aspettativa per infermità provenienti da causa di servizio. I sottufficiali mutilati od invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio sono ritenuti, agli effetti del presente Regolamento, come appartenenti alla categoria di carriera;

— sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo;

— reclute e richiamati;

— congedati (anche se per riforma);

per il viaggio che debbano compiere per presentarsi al Distretto o al Corpo per la chiamata od il richiamo o per sottoporsi alle rassegne di rimando; per il viaggio che debbano compiere in seguito al collocamento a riposo od a rassegna di rimando od a temporanea o definitiva cessazione dal servizio eccetto il caso di retrocessione o provvedimento equivalente per raggiungere il domicilio eletto, purchè questo viaggio abbia luogo entro i due anni per i sottufficiali e per i militari di truppa di carriera ed entro due mesi per gli altri militari.

Per i viaggi per motivi privati, i sottufficiali e militari di truppa non di carriera possono fruire del presente Regolamento solamente quando si recano in licenza nella località prescelta o ritornano al corpo; le altre categorie di militari di cui alla presente lettera, per qualsiasi motivo durante il servizio effettivo;

f) militari feriti, malati o dementi ed i personali di accompagnamento, per i viaggi che dovessero compiere, in compartimenti separati o in carrozze speciali adattate od in carri coperti, per recarsi in Stabilimenti di cura o per essere restituiti alla loro famiglia in seguito a riforma.

I dementi, nonchè gli infermi in condizioni tali da recare incomodo o sgradimento agli altri viaggiatori, debbono essere trasportati in compartimenti separati. I dementi debbono, inoltre, essere sempre accompagnati;

g) allievi degli Istituti militari (Accademie e Scuole militari per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo);

— allievi arruolati dei Collegi militari;

— allievi dei corsi di allievo ufficiale di complemento e di allievo sottufficiale;

per i viaggi che vogliano fare per qualsiasi motivo;

h) allievi non arruolati dei Licei Convitti militari, per i viaggi che essi effettuino per qualsiasi motivo.

Quando i detti allievi viaggino in gruppo non inferiore a 10 è ammesso il trasporto alle medesime condizioni di tariffa del personale di accompagnamento purchè in numero non superiore ad un terzo degli allievi;

i) aspiranti agli Istituti militari (Accademie e Scuole militari per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo), esclusi quelli di nazionalità estera;

aspiranti ai Licei Convitti militari;

aspiranti ai corsi di allievo ufficiale di complemento e di allievo sottufficiale;

per il viaggio che debbano effettuare per recarsi presso le sedi stabilite, sia per le visite mediche che per gli esami di concorso; per il primo viaggio per raggiungere l'Istituto, Collegio, Scuola o corso, dopo dichiarati ammissibili, e per il viaggio per sottoporsi all'eventuale visita di appello e per quello di restituzione alla loro residenza se non venissero arruolati;

l) iscritti di leva per i viaggi dal comune di residenza alla sede della Commissione mobile di leva o del Consiglio di leva per subire la visita, e per quelli di ritorno al comune di residenza; nonchè per i viaggi che dovessero eventualmente compiere dopo la presentazione alla Commissione mobile od al Consiglio di leva, per l'invio ad un ospedale militare e per ritornare alla sede del Consiglio di leva od al comune di residenza: per i provenienti dall'estero tali viaggi si accordano da e per la stazione di confine prescelta ed adatta per la provenienza e il ritorno al paese estero;

m) famiglie degli ufficiali elencati nella lettera *a*) del presente paragrafo 1, per il viaggio che debbano fare per raggiungere la residenza assegnata al capo-famiglia; per gli altri viaggi che vogliano fare, per qualsiasi motivo, durante il servizio militare di lui; per il viaggio che debbano fare per raggiungere il domicilio eletto nei casi di temporanea o definitiva sua cessazione dal servizio, salve le eccezioni e limitazioni stabilite per l'ufficiale; ed, infine, nei casi di morte dell'ufficiale, per il viaggio che debbano fare per recarsi alla località di domicilio eletto, purchè il viaggio si effettui entro due anni dalla morte dell'ufficiale. Le famiglie degli ufficiali di complemento e della riserva, non provenienti dal servizio permanente effettivo, chiamati o richiamati in servizio (anche senza assegni), possono fruire delle riduzioni di viaggio, per interesse privato, soltanto dopo due anni di ininterrotto servizio o richiamo del militare;

n) famiglie dei sottufficiali di carriera e dei sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio da qualunque categoria provenienti, e famiglie dei militari di truppa di carriera raffermati, compresi fra quelli elencati nella lettera *e*) del presente paragrafo 1, per i viaggi che vogliano fare, per qualsiasi motivo, durante il tempo in cui il rispettivo capo è in attività di servizio, o richiamato temporaneamente in servizio; nonchè per il viaggio che debbano fare in seguito a temporanea o definitiva cessazione dal servizio del capo famiglia, o nel caso di morte di questi, per recarsi al domicilio eletto, purchè il viaggio si compia entro due anni dalla data della cessazione del servizio o della morte del capo-famiglia.

§ 2. — *Persone di famiglia ammesse alle agevolazioni.* — Agli effetti del presente Regolamento sono considerati, nei casi ammessi, come facenti parte della famiglia del militare, le seguenti persone, a condizione che siano abitualmente conviventi col titolare della riduzione e prevalentemente a carico del medesimo (vedasi art. 3 Disposizioni generali): moglie, figli celibi minorenni, figlie nubili minorenni, padre, madre, fratelli (germani) celibi minorenni, sorelle (germane) nubili minorenni, nutrici in accompagnamento di bambini lattanti (figli del titolare), una persona di servizio; possono inoltre fruire delle riduzioni, nei soli casi di comprovata, assoluta e permanente inabilità al lavoro, i figli celibi maggiorenni e le figlie nubili maggiorenni. La particolare condizione di inabilità al lavoro deve essere fatta risultare sui documenti cui all'art. 16. E' concesso agli ufficiali di far viaggiare un domestico in accompagnamento di cavalli, purchè prenda posto nel carro scuderia o bestiame.

All'obbligo della convivenza è fatta eccezione per i figli, le figlie, i fratelli e le sorelle che, per ragioni di studio, debbano risiedere in località diversa da quella della famiglia, nonchè per le nutrici.

Nel caso di separazione consensuale tra i coniugi omologata dall'Autorità giudiziaria o nel caso di separazione legale dei coniugi pronunziata per colpa del marito, la moglie conserva il diritto ai viaggi a tariffa ridotta. I figli e le figlie, che rimangono a carico del militare, ma che convivano con l'altro dei coniugi legalmente separati, conservano pure il diritto al trasporto a tariffa ridotta.

Le persone di servizio sono soltanto quelle salariate che prestano opera manuale, fanno servizio continuativo (domestici, bambinaie, governanti, esclusi gli autisti, i precettori, le istitutrici e simili) e che non siano parenti o affini del titolare entro il 3° grado. Le persone di servizio, quando si recano a convivere stabilmente col titolare della riduzione non sono considerate, pel viaggio che all'uopo compiono, come già facenti parte della famiglia.

§ 3. — *Stato di convivenza dei familiari nel caso di militari fuori residenza.* — Le persone di famiglia si considerano conviventi col titolare della riduzione anche quando questi, per ragioni di servizio, si trovi fuori residenza, o, pur essendo nella stessa residenza della famiglia, debba alloggiare nelle caserme od in altri edifici o luoghi militari.

§ 4. — *Personale militare in pensione.* — Ai militari fruenti del presente Regolamento, collocati a riposo e provvisti di pensione a carico dello Stato non è applicabile il presente Regolamento; ad essi sono invece applicabili le facilitazioni tariffarie previste dalla *Concessione speciale C* per i pensionati civili dello Stato e loro famiglie.

Art. 15. — TARIFFE DA APPLICARE.

§ 1. — *Tariffa n. 5.* — Si applica la tariffa n. 5 per i viaggi di corsa semplice delle persone di famiglia ammesse alle agevolazioni (art. 14 § 1 lettere *m*) e *n*).

§ 2. — *Tariffa n. 7.* — Si applica la tariffa n. 7 per i viaggi di corsa semplice delle altre persone ammesse alle agevolazioni del presente Regolamento (art. 14 § 1, lettere da *a*) ad *l*).

§ 3. — *Viaggi in compartimenti separati.* — Per i viaggi in compartimenti separati, oltre al diritto fisso di cui all'allegato n. 1 delle *Condizioni e Tariffe*, da pagarsi integralmente, è dovuto:

a) per le scorte d'onore a bandiere, stendardi o labari in corso di trasporto, l'importo di tanti biglietti di prima classe a tariffa n. 7 quanti sono gli ufficiali della scorta d'onore, con un minimo di 5 biglietti;

b) per il trasporto di militari feriti, malati o dementi e dei militari d'accompagnamento, l'importo di tanti biglietti a tariffa n. 7 di classe corrispondente a quella del compartimento separato, quanti sono i viaggiatori e quale che sia il grado di questi, con un minimo di 5 biglietti per un compartimento di sei posti e di 6 biglietti per un compartimento di sette od otto posti;

c) per qualsiasi altro motivo, in aggiunta ai prezzi dei biglietti per i posti occupati, secondo la tariffa ridotta spettante ai viaggiatori stessi, l'importo di tanti altri biglietti a tariffa ordinaria n. 1, secondo la classe del compartimento da riservare, quanti sono i rimanenti posti esistenti nel compartimento, salvo che sia più conveniente ai viaggiatori il pagamento in base alle condizioni e tariffe ordinarie.

§ 4. — *Trasporti di militari feriti o malati in carrozze adattate o in carri chiusi.* — Per i viaggi di militari feriti od ammalati e militari d'accompagnamento in carrozze adattate per tali trasporti, è dovuto l'importo di tanti biglietti di terza classe a tariffa n. 7 quanti sono i viaggiatori, con un minimo di 36 biglietti per ogni carrozza.

Per i viaggi di militari feriti od ammalati e militari d'accompagnamento in carri chiusi è dovuto l'importo di tanti biglietti di terza classe a tariffa n. 7 quanti sono i viaggiatori, con un minimo di 20 biglietti per ogni carro.

§ 5. — *Viaggi dei personali della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta in carrozze ospedale.* — I personali della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, quando viaggiano nelle carrozze ospedale, devono provvedersi di biglietti di terza classe a tariffa ridotta n. 7.

§ 6. — *Viaggi in carrozze speciali.* — Per i viaggi in carrozze speciali oppure carrozze saloni o saloncini si applicano e tasse e condizioni stabilite per i trasporti ordinari.

§ 7. — *Viaggi in treni rapidi.* — Per i viaggi in treni rapidi ono dovuti i supplementi stabiliti per i viaggiatori ordinari.

§ 8. — *Treni straordinari e corse straordinarie di automotrici Treni misti di persone e cose.* — Per tali trasporti si pplicano le norme stabilite dalle *Condizioni e Tariffe*.

§ 9. — *Sospensione di treni straordinari già richiesti.* — e un trasporto per il quale sia stato richiesto un treno straordinario non dovesse più eseguirsi, l'Amministrazione militare eve informarne immediatamente quella ferroviaria, alla quale, empre quando tale avviso non sia stato ricevuto dalla stazione almeno trentasei ore prima dell'ora che era stata fissata er la partenza del treno, è dovuto il compenso fisso:

a) pari all'importo di 50 biglietti ferroviari di terza classe tariffa ordinaria n. 1 per km. 30, se all'atto del ricevimento ell'avviso di sospensione del treno straordinario questo fosse n corso di allestimento;

b) pari al doppio dell'importo cui la lettera *a*), se il treno si trovasse già preparato nella stazione di partenza.

§ 10. — *Mancata utilizzazione di veicoli già richiesti.* — Se, effettuandosi il treno, rimanessero inutilizzati più di tre dei veicoli richiesti ed approntati, è dovuto all'Amministrazione ferroviaria, per ogni veicolo in più dei tre, un compenso pari all'importo di 15 biglietti ferroviari di terza classe a tariffa ordinaria n. 1 per km. 30 per ogni veicolo.

Se un determinato numero di veicoli dovesse — dietro richiesta — essere tenuto a disposizione dell'Autorità militare per un certo tempo, è dovuto all'Amministrazione ferroviaria un compenso pari all'importo di 15 biglietti ferroviari di terza classe a tariffa ordinaria n. 1 per km. 30 per ogni veicolo. Tale compenso è dovuto per ogni 24 ore indivisibili, computate dal giorno successivo a quello pel quale il materiale è stato richiesto dall'Autorità militare.

Se un trasporto, già richiesto per essere eseguito con treno ordinario, venisse sospeso o dovesse essere effettuato soltanto in parte, l'Amministrazione militare deve informare immediatamente quella ferroviaria, ed è tenuta al pagamento dei compensi fissi per veicolo, di cui al comma precedente, per tutti i veicoli già messi a sua disposizione che rimanessero inutilizzati, tutte le volte che, all'atto del ricevimento dell'avviso, detti veicoli, già esistenti nella scorta della stazione, fossero stati messi in formazione del treno o, nel caso in cui i veicoli dovessero essere inviati da altra stazione, quando il preavviso di non effettuazione del trasporto o di effettuazione ridotta non pervenga almeno dodici ore avanti di quella fissata per la partenza.

Art. 16. DOCUMENTI DI RIDUZIONE E DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE.

§ 1. — *Fornitura ed emissione dei documenti di viaggio.* — I documenti di viaggio sono forniti dalle Amministrazioni militari alle dipendenti Autorità e da queste rilasciati, secondo le norme stabilite dalle Amministrazioni stesse, a coloro che ne hanno diritto a norma del presente Regolamento.

Nelle località ove manchino Autorità di una data Amministrazione militare, provvedono a rilasciare i documenti di viaggio ai militari appartenenti a tale Amministrazione le Autorità di altra Amministrazione militare ivi esistente.

§ 2. — *Documenti di viaggio e d'identità.* — I documenti — conformi ai modelli stabiliti — da presentarsi per ottenere il trasporto ai prezzi ed alle condizioni speciali di cui al presente Regolamento, sono, secondo i casi, i seguenti:

a) libretto mod. M per il titolare della riduzione (v. allegato n. 1);

b) libretto mod. M *bis* per le persone di famiglia (v. allegato n. 2);

c) tessera personale di riconoscimento mod. T (v. allegato n. 3);

d) certificato di viaggio;

e) foglio di viaggio;

f) foglio di congedo;

g) biglietto di licenza;

h) qualsiasi altro documento ufficiale equipollente. Alla tessera personale di riconoscimento mod. T, è considerata equipollente la tessera di riconoscimento per ufficiali di complemento in servizio di prima nomina.

Sul cartoncino connesso alla copertina dei libretti mod. M e M *bis* deve essere apposto il timbro a secco dell'Autorità militare che rilascia il libretto e dell'Amministrazione ferroviaria; deve inoltre essere inscritto il numero del libretto prima della consegna ai richiedenti, sotto la responsabilità di chi lo rilascia.

Lo stato di famiglia connesso al libretto mod. M *bis*, compilato sulla scorta di certificazioni anagrafiche prodotte dal militare interessato e controllate dall'autorità che rilascia i libretti, deve essere convalidato col timbro d'ufficio e con la firma dell'autorità stessa. Avvenendo cambiamenti nello stato di famiglia del titolare, o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di convivenza, di « a carico », di età o di stato civile, il titolare stesso deve darne avviso immediato ai rispettivi Uffici per le variazioni da farsi nello stato di famiglia inserito nei libretti.

Le persone di servizio debbono risultare, come tali, nelle certificazioni anagrafiche.

La semplice presentazione dei libretti mod. M e M *bis* dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice.

Gli altri documenti di viaggio sopra enumerati debbono essere integrati dalla richiesta di viaggio mod. B, conforme al modello stabilito (v. allegato n. 4). Eccezionalmente possono essere rilasciati biglietti di andata e ritorno speciali verso presentazione di richieste mod. B, appositamente compilate.

§ 3. — *Persone che hanno diritto al libretto di viaggio e alla tessera personale di riconoscimento.* — Possono essere muniti di libretto modello M:

a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo;

— gli ufficiali di qualsiasi categoria, mutilati ed invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio;

— gli ufficiali già in servizio permanente effettivo richiamati temporaneamente in servizio (anche senza assegni);

— gli ufficiali di complemento di prima nomina trattenuti in servizio, dopo due anni di ininterrotto servizio;

— gli ufficiali di complemento o della riserva richiamati in servizio dopo due anni di ininterrotto richiamo;

b) gli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo decorati dell'ex Ordine Militare di Savoia o della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri, anche dopo la cessazione dal servizio;

c) i sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa (compresi i mutilati ed invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio) aventi almeno sei anni di servizio, nonchè i marescialli capi banda assunti in carriera continuativa anche dopo due anni di ininterrotto servizio;

d) i sottufficiali e i militari di truppa predetti richiamati in servizio dopo due anni di ininterrotto richiamo;

e) i sottufficiali non di carriera dopo sei anni di ininterrotto servizio;

g) gli allievi degli Istituti militari.

I militari sopraddetti, che siano in licenza straordinaria o in licenza a tempo indeterminato (in ambedue i casi per un periodo massimo di sei mesi), o di convalescenza, o che siano in aspettativa per infermità proveniente da cause di servizio, possono trattenere il libretto mod. M.

Possono essere munite di libretto mod. M *bis*, le famiglie dei militari, indicati alle precedenti lettere ed aventi titolo al libretto mod. M.

Le persone momentaneamente sprovviste di libretto mod. M. e M *bis* o che non potessero servirsene sono munite di tessera personale di riconoscimento mod. T.

I componenti delle famiglie degli altri militari per i viaggi a tariffa ridotta che abbiano diritto di effettuare a norma del presente Regolamento debbono essere muniti della tessera personale di riconoscimento mod. T

Nelle tessere personali di riconoscimento rilasciate ai figli dei titolari della riduzione deve essere indicata l'età dei figli stessi.

Le persone di cui al penultimo comma dell'art. 14, paragrafo 2 sono munite della tessera personale di riconoscimento. Se il titolare della riduzione non volesse firmare tale tessera, questa viene firmata, in sua vece, dal capo dell'ufficio emittente.

I militari che abbiano soltanto persone di servizio ammesse al godimento della riduzione non possono essere muniti di libretto mod. M *bis* per le dette persone di servizio; queste debbono essere munite della tessera personale di riconoscimento.

I domestici in accompagnamento di cavalli sono muniti di tessera di riconoscimento e di richiesta mod. B, con apposita annotazione indicante il servizio che prestano.

§ 4. — *Validità dei libretti di viaggio e delle tessere personali di riconoscimento.* - I libretti di viaggio mod. M e M *bis* valgono per tre anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine, i detti documenti devono essere di 3 in 3 anni sostituiti o aggiornati con la dichiarazione che il militare ne ha ancora diritto seguita dalla data e dalla firma dell'Autorità da cui il titolare dipende ed autenticata con il bollo d'ufficio.

Le tessere personali di riconoscimento mod. T valgono un anno dalla data del loro rilascio e la loro validità non è prorogabile.

§ 5. — *Restituzione dei documenti di viaggio.* — Coloro che cessano temporaneamente dal servizio — esclusi i militari in licenza straordinaria o in licenza a tempo indeterminato (in ambedue i casi per un periodo massimo di sei mesi) o in convalescenza o in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio — debbono restituire alle Autorità da cui dipendono i libretti e le tessere personali, sia propri che della famiglia. Potranno eventualmente rientrarne in possesso quando siano per riprendere servizio.

Coloro che cessano definitivamente dal servizio, debbono, per mezzo delle dette Autorità, restituire i libretti e le tessere personali di riconoscimento, sia propri che della famiglia, al Comando militare territoriale che li ha forniti il quale trattiene ed annulla i libretti e le tessere stessi.

Analogamente viene praticato per i libretti di famiglia quando non vi sia più alcun componente di essa che ne abbia diritto.

Se i militari che lasciano il servizio hanno titolo a fruire delle concessioni di viaggio quali pensionati, l'Ufficio rilascia loro e alla loro famiglia i nuovi libretti dei modelli P e P *bis* prescritti dalla *Concessione speciale C.*

Le Autorità predette debbono provvedere al ritiro dei libretti e delle tessere personali di riconoscimento, in caso di decesso dei beneficiari e trasmetterli al competente Ministero.

Le stesse Autorità debbono pure provvedere al ritiro dei libretti in caso di sospensione temporanea dal beneficio della riduzione, trattenendoli fino a che gli interessati non vengano riammessi al beneficio stesso.

Le Autorità militari provvedono altresì, in analogia a quanto è disposto dal presente paragrafo per i libretti ferroviari, al ritiro delle tessere personali di riconoscimento rilasciate agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina o (di qualsiasi categoria) richiamati in servizio per un periodo di tempo inferiore a due anni.

Art. 17. — Treni per il trasporto delle persone.

§ 1. — *Ufficiali.* — Gli ufficiali possono prendere posto in tutti i treni viaggiatori sia in uniforme che in abito civile.

§ 2. — *Sottufficiali, graduati di truppa e allievi degli Istituti militari.* — I sottufficiali e i graduati di truppa tutti purchè muniti di libretto ferroviario mod. M, e gli allievi degli Istituti militari possono prendere posto in tutti i treni viaggiatori. Sia i sottufficiali che i graduati sopradetti possono viaggiare in abito civile.

§ 3. — *Altre persone (titolari) fruenti delle riduzioni del Regolamento.* - Le altre persone (titolari) fruenti delle riduzioni previste dal presente Regolamento e non comprese nei precedenti paragrafi 1 e 2 sono escluse dai treni rapidi e direttissimi se effettuano percorsi, con o senza fermate, inferiori alla distanza minima che l'Amministrazione ferroviaria è autorizzata stabilire in relazione alle esigenze del servizio.

Tale minimo di distanza non si applica ai militari muniti di autorizzazione dei loro Comandi nei seguenti casi:

1) quando sono ammalati o convalescenti o in accompagnamento di ammalati o di convalescenti;

2) quando sono in accompagnamento di ufficiali in viaggio per servizio o, in qualità di attendenti, accompagnano ufficiali in viaggio;

3) quando viaggiano per scorta a colombi viaggiatori od a cani di guerra spediti come bagaglio con speciale autorizzazione militare.

Le persone di cui al presente paragrafo possono prendere posto in qualsiasi treno viaggiatori quale che sia la distanza da percorrere, quando viaggiano insieme a persone delle loro famiglie fruenti delle agevolazioni di cui al presente Regolamento.

I militari di truppa possono viaggiare in abito civile soltanto:

a) quando sono provvisti di libretto personale di viaggio mod. M;

b) quando si recano o tornano da rassegne di rimando;

c) quando si recano alle chiamate come reclute o richiamati e quando ne ritornano;

d) quando siano muniti di speciale autorizzazione militare.

§ 4. — *Viaggi delle famiglie.* — Le persone di famiglia, ammesse a fruire di riduzioni a norma del presente Regolamento, possono prendere posto in tutti i treni viaggiatori.

§ 5. — *Viaggi di piccoli drappelli.* - In deroga alle norme di cui al precedente § 3, i militari di truppa e le reclute, in drappelli di dieci o più uomini, prendono normalmente posto nei treni accelerati, omnibus e misti. Le Autorità militari devono pertanto di volta in volta rivolgersi per informazioni per accordi al capo della stazione ferroviaria di partenza.

Eccezionalmente i drappelli di truppa di non oltre venti uomini complessivamente, possono prendere posto anche nei treni diretti nei casi di urgente trasporto, previo avviso,

tempo utile, al capo della stazione di partenza e purchè risulti dai documenti di viaggio l'autorizzazione dei Comandi militari a valersi di detti treni.

§ 6. — *Viaggi di reparti di truppa.* — Dietro richiesta dello Stato Maggiore Esercito (Ufficio trasporti) o delle Delegazioni trasporti militari, potranno altresì, sempre in via eccezionale, essere ammessi nei treni diretti reparti di forza superiore ai venti uomini, in quella misura ed in quei treni diretti che saranno concordati di volta in volta, con l'Amministrazione ferroviaria.

§ 7. — *Passaggi di classe di militari indrappellati.* — Occorrendo, per malore sopravvenuto durante il viaggio, far passare in classe superiore qualcuno dei militari, il comandante del Corpo o del reparto, o il capo drappello, deve farne richiesta scritta al personale ferroviario e pagare la differenza di prezzo a tariffa competente per l'ammalato e per i militari che dovessero necessariamente assisterlo, fermo però il pagamento del prezzo per l'intero compartimento nei casi in cui se ne renda necessario l'uso. Gli agenti ferroviari danno corso alla richiesta ancorchè il comandante della truppa o il capo drappello non sia in grado di pagare le tasse dovute; in quest'ultimo caso il personale ferroviario deve dare notizia al proprio ufficio superiore mediante rapporto, affinchè le tasse siano pagate all'Amministrazione ferroviaria dal prossimo Comando militare di stazione o da altra Autorità designata.

§ 8. — *Scorte militari.* — Le scorte militari e gli accompagnatori anche civili di quadrupedi scapezzati possono prendere posto nel bagagliaio dei treni merci, in mancanza della terza classe. Eguale facoltà è data alle scorte militari per i trasporti di armi, munizioni ed esplosivi, o di documenti riservati. Le Amministrazioni militari tengono sollevata l'Amministrazione ferroviaria da qualsiasi responsabilità per infortuni che potessero accadere alle persone viaggianti in veicoli non normalmente adibiti al trasporto delle persone, in quanto l'infortunio dipenda da tale fatto.

§ 9. — *Trasporto di militari dementi o infermi.* — Nessuna limitazione è fatta, nei riguardi della categoria del treno per i militari dementi o infermi e per quelli di accompagnamento viaggianti nei compartimenti separati, nelle carrozze appositamente adattate o nei carri coperti.

§ 10. — *Personali militarizzati della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta.* — I personali militarizzati della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta per i servizi di guerra cui siano chiamati con precetto di mobilitazione possono prendere posto sui treni in cui sono ammessi i militari secondo il proprio grado di equiparamento ai militari stessi e con le relative norme ed eccezioni.

§ 11. — *Viaggi di drappeli o reparti Militari in eccedenza o in deficenza.* — Se nei movimenti collettivi di truppa venisse constatato alla partenza, durante il viaggio od in arrivo un numero di viaggiatori militari maggiore di quello indicato nel biglietto, gli agenti ferroviari si fanno rilasciare dal comandante della truppa o dal capo drappello una dichiarazione attestante il numero per ogni classe, degli individui viaggianti in più, dichiarazione che servirà all'Amministrazione ferroviaria per ottenere il pagamento suppletivo.

Quando in partenza si verifica una diminuzione nel numero dei militari indicati nel biglietto, il comandante della truppa o il capo drappelo rilascia e firma una dichiarazione indicante il numero, per ogni classe, degli individui che non viaggiano.

Analoga dichiarazione viene fatta se, per causa di forza maggiore, qualcuno dei militari appartenenti ad un Corpo o ad un drappello debba porre termine al viaggio in una stazione intermedia.

Queste dichiarazioni, vistate dal capo stazione o convalidate col bollo d'ufficio, serviranno per ottenere i rimborsi delle spese relative ai viaggi o percorsi non effettuati.

§ 12. — *Distribuzione di biglietti.* — I Comandi militari devono, di regola, curare direttamente l'acquisto del biglietto presso le stazioni ferroviarie e la sua consegna al militare di truppa ch'essi inviano in licenza.

In occasione di grandi movimenti di militari isolati o in drappelli, può essere richiesto dalla competente Autorità militare al capo della stazione ferroviaria che la distribuzione dei biglietti individuali o collettivi sia fatta con 24 ore di anticipazione: in tal caso i biglietti sono timbrati con la data del giorno successivo e sono valevoli in tale giorno.

§ 13. — *Interruzione di viaggi per servizio.* — Qualora un reparto o drappello o militare isolato, per ordine superiore o per cause indipendenti dalla propria volontà o per altra causa estranea all'Amministrazione ferroviaria, non debba o non possa più continuare il viaggio, il relativo biglietto dev'essere consegnato al capo della stazione in cui avviene l'interruzione del viaggio; e questi, nel trattenerlo, fa sul biglietto medesimo, nonchè sul documento di viaggio in possesso del comandante della truppa o del capo drappello o del militare isolato, apposita annotazione.

Quando l'interruzione non superi gli otto giorni, il reparto o il drappello o il militare isolato, può proseguire il viaggio con lo stesso biglietto, la cui validità è prorogata dal capo stazione di tanti giorni quanti sono stati quelli della interruzione.

Quando l'impedimento a proseguire si protragga oltre il termine suindicato, e così pure quando il reparto o il drappello o il militare isolato, debba tornare indietro o cambiare l'itinerario per cui era stato acquistato il biglietto, dev'essere pagato l'importo del nuovo trasporto e poi chiesto alla Amministrazione ferroviaria, con domanda debitamente documentata, il rimborso della spesa di viaggio relativa al percorso non effettuato.

§ 14. — *Limitazioni nell'uso di alcuni treni.* — L'Amministrazione ferroviaria si riserva la facoltà di limitare l'uso di alcuni treni per determinate categorie di persone, secondo quanto viene fatto noto dall'orario ufficiale e da apposite circolari.

Art. 18. — Modi di pagamento.

§ 1. — *Pagamento del prezzo di trasporto.* — Il prezzo di trasporto, le tasse e i diritti accessori si pagano all'atto del rilascio del biglietto.

§ 2. — *Eccezioni.* — Alla regola preaccennata è fatta eccezione:

a) quando trattasi di trasporto di reclute e di militari per richiamo di classi, per speciali esigenze o per mobilitazione, e per cui vengono emesse speciali disposizioni d'intesa tra l'Autorità militare e l'Amministrazione ferroviaria;

b) quando il Corpo od il reparto, munito della richiesta mod. B non abbia, per cause impreviste, il denaro occorrente per far fronte alle spese di trasporto. In tal caso il Corpo o reparto, insieme con una nota debitamente firmata che domandi l'emissione del biglietto senza contemporaneo pagamento, consegna la richiesta mod. *B* alla stazione di partenza la quale rilascia il biglietto collettivo corrispondente, facendovi annotazione del mancato pagamento delle tasse. La nota suddetta viene trasmessa dalla stazione di partenza a quella di arrivo e consegnata da quest'ultima al Corpo o reparto, all'atto in cui questo effettua il pagamento delle tasse. Il pagamento delle tasse deve essere fatto nel più breve termine, e non oltre otto giorni dall'arrivo.

Art. 19. — Disposizioni eccezionali in caso di richiamo alle armi per speciali esigenze.

§ 1. — *Documenti di viaggio.* — In caso di richiamo alle armi per speciali esigenze mediante cartolina precetto o mediante manifesto, esclusi, beninteso, i richiami per istruzione, i militari richiamati sono ammessi a viaggiare dietro semplice presentazione del foglio di viaggio o della cartolina precetto o del foglio di congedo o di qualsiasi altro documento ufficiale equipollente rilasciato dall'Autorità militare o comunale. Se non è indicata la classe dall'Autorità emittente, i detti documenti sono valevoli per viaggiare in terza classe soltanto.

I richiamati possono effettuare, con detti documenti, soltanto il viaggio per recarsi al rispettivo centro di presentazione, valendosi dei treni loro spettanti secondo il presente Regolamento.

§ 2. — *Liquidazione delle tasse.* — La liquidazione delle tasse dovute per tali viaggi è effettuata dal Ministero della Difesa — ai prezzi della tariffa n. 7 per la classe occupata e secondo i percorsi compiuti dai richiamati — in base ai dati che saranno all'uopo raccolti e forniti dalle singole Amministrazioni militari interessate.

Art. 20. — DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN CASO DI GUERRA.

§ 1. — *Applicabilità delle disposizioni particolari.* — Nel caso di mobilitazione, i viaggi dei militari per motivi di servizio (compresi quelli di licenza ordinaria dalla zona di guerra), vanno disciplinati dalle disposizioni particolari seguenti, le quali sono anche applicabili ai personali militarizzati della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, nonchè a tutti gli altri assimilati delle forze armate dello Stato.

Tali disposizioni sono applicate per tutto il periodo decorrente dal primo giorno di mobilitazione, indicato come tale nell'ordine relativo, fino alla data della cessazione dello stato di guerra fissata nel relativo decreto, o in mancanza, fino a quando venga dato dalle Autorità militari o di Governo apposito avviso del ritorno allo stato normale.

§ 2. — *Modi di trasporto.* — Durante il periodo accennato nel precedente paragrafo i viaggi delle persone indicate nel paragrafo stesso, da compiersi a spese dello Stato, si distinguono in:

a) trasporti collettivi di persone con treni appositi;

b) trasporti collettivi di persone con treni ordinari in appositi veicoli;

c) trasporti di persone isolate con treni ordinari.

Tali trasporti si effettuano senza pagamento immediato.

I trasporti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) si effettuano su presentazione alle stazioni di partenza, da parte dell'Autorità militare, di un documento contenente la indicazione del percorso e del numero dei veicoli di cui si richiede sia composto il treno apposito o che si richiede siano aggiunti ad un treno ordinario.

Pei trasporti di cui alla lettera *c*) la persona viaggiante deve essere munita di un documento (preferibilmente certificato o foglio di viaggio), rilasciato dall'Autorità militare o comunale, da cui risultino le generalità del viaggiatore, l'itinerario da seguire e la dichiarazione che il viaggio ha luogo per servizio.

§ 3. — *Viaggi dei richiamati.* — I richiamati, nel viaggio per recarsi al rispettivo centro di mobilitazione, presentano il foglio di viaggio o la cartolina precetto o il foglio di congedo o il libretto personale di riconoscimento o qualsiasi altro documento ufficiale equipollente rilasciato dall'Autorità militare o comunale.

§ 4. — *Modi di pagamento.* — La tassazione dei trasporti di cui alle lettere *a*) e *b*) del paragrafo 2, viene fatta in base al prezzo per asse-chilometro che sarà determinato di comune accordo fra i Ministeri della difesa e dei trasporti, d'intesa con il Ministero del tesoro, al momento opportuno. Detto prezzo deve compensare anche i trasporti di cui alla lettera *c*), i quali restano quindi esclusi da qualsiasi conteggio.

§ 5. — *Liquidazione dei conti.* — L'Amministrazione militare anticiperà a quella ferroviaria, un primo acconto calcolato nella misura del 90 % dell'ammontare presunto dei trasporti da eseguirsi nel primo mese della indetta mobilitazione; e, successivamente, altri acconti nella stessa misura, in relazione alla entità dei movimenti via via previsti nei mesi successivi. La liquidazione definitiva avverrà su presentazione di contabilità mensili da parte dell'Amministrazione ferroviaria.

L'Amministrazione ferroviaria, per la liquidazione dei conti, si rivolgerà esclusivamente al Ministero della difesa Esercito.

§ 6. — *Viaggi non previsti dal presente articolo.* — Per tutti gli altri viaggi non previsti dal presente articolo valgono le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO DEI BAGAGLI

Art. 21. LIMITI DI APPLICAZIONE.

Le disposizioni di cui alla presente parte terza si riferiscono ai trasporti, come bagaglio registrato, delle cose precisate negli articoli seguenti, di proprietà delle Amministrazioni delle Forze armate dello Stato di cui all'art. 13 della parte seconda — Disposizioni particolari per il trasporto delle persone — ed effettuati per conto ed a spese delle Amministrazioni stesse.

Le disposizioni sono altresì applicabili ai personali di cui al predetto art. 13 per i trasporti a bagaglio registrato che essi effettuano nei casi e con le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 22. COSE AMMESSE AL TRASPORTO COME BAGAGLIO REGISTRATO.

Sono accettati alla spedizione come bagaglio registrato:

1) le cose ammesse alla spedizione a bagaglio registrato dalle *Condizioni e Tariffe*;

2) i materassi di bordo degli ufficiali e sottufficiali della Marina;

3) i lettini da campo e i relativi materassi degli ufficiali delle altre forze armate dello Stato;

4) le coperte da campo;

5) le ceste vuote di ritorno che hanno servito per il trasporto dei colombi viaggiatori;

6) i pezzi di ricambio per aeromobili. Le eliche per aeroplano oltrechè contenute nel limite di peso indicato debbono essere di dimensioni tali, compreso l'imballaggio, da consentire agevolmente il carico e lo scarico nel bagagliaio di servizio in composizione al treno;

7) gli strumenti di bordo per aeromobili;

8) i paracadute;

9) i materiali per stazioni radiotelegrafiche campali;

10) il materiale di equipaggiamento e attendamento (cucine e letti da campo, tende, coperte da campo, ceste viveri) occorrente al personale addetto all'esecuzione dei lavori geodetici-topografici;

11) il materiale sanitario in dotazione alle Amministrazioni militari come zaini, cofani, apparecchi radiografici, cassette contenenti materiali per analisi chimiche e batteriologiche, colli contenenti tende di ricovero e di medicazione, lettini da medicazione, le barelle e le sedie pieghevoli, etc.;

12) ossigeno liquido;

13) le cassette da cancelleria dei comandi di corpo e dei reparti e quelle contenenti apparecchi riproduttori da ricalco, schede, liste, stampati, ecc. e le misure metriche delle commissioni mobili di leva;

14) i materiali da cucina della truppa e degli ufficiali;

15) generi alimentari costituenti la razione viveri in natura nel caso che il militare si rechi in licenza o in altra località per motivi di servizio.

I colli non devono superare i kg. 100 ciascuno e non occupare uno spazio superiore a quello normalmente disponibile nei bagagliai per il servizio degli altri trasporti. Le operazioni di carico, scarico o di trasbordo possono essere, se consentito dall'Amministrazione ferroviaria, effettuate dal personale militare.

Per l'ossigeno liquido, la quantità massima di spedizione è di kg. 70 (peso netto), in colli non eccedenti il peso lordo di kg. 100 ciascuno.

I colli ammessi a tale modo di trasporto, sono costituiti da un involucro esterno e dal recipiente propriamente detto, contenuto nell'involucro stesso.

L'involucro è di lamiera metallica e consta di un corpo cilindrico o sferico; con base atta ad assicurare la stabilità del recipiente in modo che esso non possa rovesciarsi per gli urti e le scosse normali del treno, ed è munito di adatte maniglie per le operazioni di carico e scarico.

Il recipiente interno è a doppia parete ed è ricavato da sottile lamiera metallica (ottone, argentone, ecc.) ed ha la forma approssimativamente sferica, con un lungo e sottile collo che sporge dall'involucro. Lo spazio interposto fra involucro e recipiente è riempito di materiale termicamente isolante.

L'imboccatura del recipiente è chiusa con adatto tappo di feltro, che permetta la fuoriuscita del gas e impedisca l'eventuale proiezione di spruzzi di liquido; il tappo di feltro e l'imboccatura del recipiente sono protetti mediante apposito cappellotto di lamiera forata.

Art. 23. — COLLI A MANO TRASPORTATI NELLE CARROZZE.

I cani da guerra e quelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (cani poliziotti) di proprietà dello Stato possono essere trasportati, verso pagamento delle tasse relative, nella stessa carrozza o compartimento di terza classe in cui viaggino i militari di truppa.

Art. 24. — PERSONE AMMESSE ALLE RIDUZIONI PER IL TRASPORTO DI BAGAGLI.

I militari di qualunque grado, in possesso del libretto mod. M, hanno diritto a spedire a tariffa ridotta il proprio bagaglio, come bagaglio registrato, purchè abbia luogo il contemporaneo viaggio del militare e trattisi di oggetti di sua dotazione o proprietà.

Art. 25. — TARIFFE APPLICABILI AI TRASPORTI.

Sono applicabili alle cose spedite come bagaglio registrato i prezzi della Serie 2ª Bagagli. Nessuna particolare riduzione è concessa quando, a norma delle *Condizioni e Tariffe*, sia applicabile per il trasporto di animali la metà prezzo della tariffa di corsa semplice n. 5, e per l'eventuale eccedenza di peso dei colli trasportati nelle carrozze.

Art. 26. — DOCUMENTI DI RIDUZIONE.

Per ottenere l'applicazione della tariffa ridotta, si deve presentare la richiesta mod. C di cui all'allegato 5 al presente Regolamento.

Sono applicabili ai documenti suddetti le norme previste dall'art. 16 per gli analoghi documenti di riduzione afferenti al trasporto delle persone.

Art. 27. — DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN CASO DI GUERRA.

Nel caso di mobilitazione per motivi di guerra i trasporti di bagagli si suddividono in due categorie:

a) trasporti di bagagli di proprietà dello Stato scortati in bagagliaio;

b) trasporti di bagagli spediti senza scorta.

I bagagli di proprietà dello Stato *scortati* sono trasportati senza responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria e senza pagamento contemporaneo di tasse. Il militare di scorta deve essere munito di foglio di viaggio o di altro documento equipollente sul quale deve essere apposta l'annotazione del peso del bagaglio scortato.

Per tale trasporto non ha luogo l'emissione da parte dell'Amministrazione ferroviaria di alcun documento di trasporto.

L'Amministrazione ferroviaria può limitare il peso massimo del bagaglio che può essere ammesso in ciascun bagagliaio.

I bagagli spediti *senza scorta* e quindi con la responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria devono essere effettuati a pagamento diretto con le modalità del tempo di pace fissate nei precedenti articoli.

ALLEGATO N. 1

LIBRETTO PERSONALE PER I MILITARI - Mod. *M*

Modello della copertina del libretto Mod. *M*

FORZE ARMATE DELLO STATO

MINISTERO

MILITARI

REGOLAMENTO

PER I TRASPORTI MILITARI

Mod. *M* N. 0000

(*esterno* formato cm. 16,5 × 11,5)

NB. – Ministero della Difesa Esercito o Marina o Aeronautica, delle Finanze, ecc. secondo i casi.

Fotografia del titolare

(*interno*)
(Color marrone)

NB. — Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

Segue: ALLEGATO N. 1

Modello del cartoncino connesso alla copertina

FORZE ARMATE DELLO STATO

MINISTERO

(Trasporti Militari)

Libretto N. 0000

Signor

(*grado*)

, *li* 19

Visto . Firma del Titolare

Il

(*recto* formato cm. 6,5 × 10)

VARIAZIONI

relative a promozioni e cambi di Corpo

Addì 19

Il

Addì 19

Il

Addì 19

Il

Addì 19

Il

(*verso*)

Cartoncino color camoscio

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bistro)

ALLEGATO N. 2

LIBRETTO PER LE FAMIGLIE DEI MILITARI

FORZE ARMATE DELLO STATO

MINISTERO

FAMIGLIE DEI MILITARI

REGOLAMENTO

PER I TRASPORTI MILITARI

MOD. *M*-bis N. 0000

Modello della copertina del libretto Mod. M-bis
(*esterno* formato cm. 16,5 per 11,5)

NB. Ministero della Difesa - Esercito o Marina o Aeronautica, delle Finanze, ecc. secondo i casi.

Modello della copertina del libretto
(*interno* formato cm. 16,5 × 11,5)
(color rosso)

Segue: ALLEGATO N. 2

Modello del cartoncino connesso alla copertina
(*interno* formato cm. 13,5x10)

FORZE ARMATE DELLO STATO

MINISTERO
TRASPORTI MILITARI

Libretto N. 0000

STATO DI FAMIGLIA

Signor

(*grado*)

il *19*

Firma del Militare

Visto: Il

Cartoncino color camoscio
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bistro)

PERSONE DI SERVIZIO

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Data delle variazioni	VISTO (1)

(1) Ogni inscrizione deve essere autenticata dal visto della competente Autorità.

Modello del cartoncino connesso alla copertina
(*interno*)

Persone di famiglia conviventi ed a carico (Per le persone di servizio vedasi prospetto in 4ª p.)	Grado di parentela col capo famiglia	Data di nascita dei figli e fratelli

Firma delle persone contronominate	Data delle variazioni

NB. — Il primo elenco degli iscritti, ed ogni successiva aggiunta, debbono essere seguiti da una riga di chiusura.
Ogni aggiunta deve poi essere vistata dalla competente autorità.

ALLEGATO N. 3

Tessera personale di riconoscimento – Mod. T

FORZE ARMATE DELLO STATO

MINISTERO

(1)

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

del Sig.

(2)

, *li* *19*

Il (3)

MOD. *T* Firma del viaggiatore Firma del titolare

(1) Comando, Corpo, ecc. che rilascia la tessera. - (2) Grado o qualifica del capo famiglia; *per le famiglie*, relazione di parentela o di servizio col capo di famiglia e nome e grado di esso; *per gli allievi*: « allievo alla scuola suddetta ». - (3) Grado e firma di chi rilascia la tessera.

(*recto* — formato cm. 13,5×10) Cartoncino color camoscio
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bistro)

AVVERTENZE

Questa tessera è strettamente personale: deve essere esibita ad ogni domanda degli agenti ferroviari per giustificare l'acquisto ed il possesso del biglietto di viaggio a prezzo ridotto; non è valida se non bollata e firmata come richiede lo stampato, e sarà ritirata dagli agenti suddetti, con l'applicazione delle penalità regolamentari, se comunque corretta, alterata, falsificata o adoperata da persona diversa da quella cui è intestata.

Il viaggiatore deve, se richiesto, ripetere la sua firma in presenza degli agenti ferroviari in servizio, nonchè esibire la carta di identità o altro documento equipollente con fotografia.

(*verso*)

Dimensioni: Altezza mm. 160
Larghezza mm. 102

ALLEGATO N. 4

RICHIESTA PER UNA O PIÙ PERSONE VIAGGIANTI ANCHE IN CLASSI DIVERSE

RICHIESTA MOD. B

TRASPORTI MILITARI - PERSONE

REGISTRO N. RICHIESTA N.

(1)

Viaggio da *a*

via

con treno *di*

		1ª classe	2ª classe	3ª classe
Ufficiali	N.			
Sottufficiali	»			
Famiglie	»			
Militari di truppa	»			

(*) (2) , li 19

IL (3)

(*) Bollo d'Ufficio o dichiarazione « Ufficio sprovvisto di bollo » firmata da chi la rilascia.

ANNOTAZIONI

Bollo composto della stazione

Emesso il biglietto N.

(1) Comando, Corpo, Ufficio o Stabilimento che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Grado e firma di chi rilascia la richiesta.

Matrice

RICHIESTA MOD. B

TRASPORTI MILITARI - PERSONE

REGISTRO N. RICHIESTA N.

(1)

Viaggio da *a*

via

con treno *di*

		1ª classe	2ª classe	3ª classe
Ufficiali	N.			
Sottufficiali	»			
Famiglie	»			
Militari di truppa	»			

(*) (2) , li 19

IL (3)

(*) Bollo d'Ufficio o dichiarazione « Ufficio sprovvisto di bollo » firmata da chi la rilascia.

ANNOTAZIONI

Bollo con posto della stazione

Emesso il biglietto N.

(1) Comando, Corpo, Ufficio o Stabilimento che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Grado e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

(Carta color giallo)

Dimensione: Altezza mm. 90
Larghezza mm. 160

ALLEGATO N. 5

RICHIESTA MOD. C

PER IL TRASPORTO DEL BAGAGLIO REGISTRATO

RICHIESTA MODELLO C

TRASPORTI MILITARI
SPEDIZIONI A BAGAGLIO REGISTRATO

(1)

REGISTRO N.

RICHIESTA N.

TRASPORTO

da

a

Rilasciata a (3)

per (4)

Motivo del trasporto (5)

, *li* 19

Il (6)

Matrice

RICHIESTA MODELLO C

TRASPORTI MILITARI-BAGAGLI

(1)

SPEDIZIONI A BAGAGLIO REGISTRATO

REGISTRO N. RICHIESTA N.

Trasporto da *a*

Via

* Trasporto a spese dello Stato

(2)

	QUANTITÀ dei colli	PESO kg.
Bagaglio		
Biciclette		
Motocicli		
TOTALI		

* Trasporto in conto privato

	QUANTITÀ dei colli	PESO kg.
Bagaglio		
Biciclette		
Motocicli		
Viveri in natura		
Biglietto di viaggio N.		
TOTALI		

Rilasciata al Sig. (3)

per (4)

motivo del trasporto (5)

(*) , *li* 19

Il (6)

(*) Bollo o dichiarazione « Ufficio sprovvisto di bollo » firmato da chi la rilascia.

Bollo della stazione

Eseguita la spedizione

col N.

(1) Corpo, ufficio, stabilimento, ecc., che rilascia la richiesta. — (2) Corpo, reparto, ufficio, ecc., cui appartiene il bagaglio. — (3) Cognome, nome e grado del titolare. — (4) Per sè o per la famiglia. — (5) Trasloco, cessazione dal servizio, motivi privati, ecc. — (6) Grado e firma di chi rilascia la richiesta. — * Cancellare con due barre diagonali l'una o l'altra casella secondo il caso.

Da trattenere dalla stazione di partenza

(Carta color giallo)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 400 (5104298) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.